Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 192 del 23 agosto 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 23 agosto 1951** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NELL'ANNO 1950

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1949, n. 67.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332, concernente agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36, relativo all'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332, concernente agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 33.

Istituzione di n. 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1949-50.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità di provvedere per l'anno scolastico 1949-50, in rapporto alle esigenze della pubblica istruzione della Regione, alla istituzione di nuovi corsi per scuole popolari;

Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949, e del 2 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1949-50 sono istituiti nella Regione siciliana a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1949-50, n. 500 corsi di scuole popolari, dei tipi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599.

I corsi debbono avere la durata di cinque mesi a decorrere dal 10 dicembre 1949.

Art. 2.

La ripartizione dei suddetti corsi nelle varie Provincie è disposta dall'Assessore per la pubblica istruzione, tenute presenti le esigenze e le condizioni delle popolazioni.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 11 *gennaio* 1950, *reg. n.* 1, *foglio n.* 17. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 34.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, concernente la istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, concernente l'istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali;
Ritenuta l'opportunità di ammettere al concorso per la assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) della predetta legge anche gli studenti degli istituti tecnici agrari, presentando nel territorio della Regione particolare interesse la preparazione tecnica nel campo dell'agricoltura;
Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 1949 e del 2 dicembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 2 della legge 8 agosto 1949, n. 48, è costituita dalla seguente:
« *e*) n. 180 borse di studio da L. 50.000 ciascuna per gli studenti degli istituti di istruzione tecnica ».

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949; n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1949

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 11 *gennaio* 1950, *reg. n.* 1, *foglio n.* 16. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 dicembre 1949, n. 35.

Provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata l'urgente necessità di emanare provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca;
Su propria proposta, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 30 giugno 1949 e del 22 novembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del demanio della Regione è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque del bacino idrotermale di Sciacca, scaturenti naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nella zona da delimitare a norma dell'art. 4 nonchè le stufe di San Calogero sul Monte Cronio.
Le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti sono revocate con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari per la migliore utilizzazione del bacino idrotermale indicato dall'art. 1.
Le opere necessarie ai fini predetti sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 71 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865.
Le indennità da corrispondere per effetto dell'applicazione del presente decreto legislativo sono determinate con i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.
L'Amministrazione demaniale è altresì autorizzata a procedere alla definizione, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, dei rapporti con i privati concessionari che alla data del 15 settembre 1949 abbiano eseguito impianti per la utilizzazione a scopo industriale di acque comprese nel bacino idrotermale indicato nell'art. 1.

Art. 3.

L'Amministrazione del demanio potrà concedere l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 in base ad apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze su parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a società composte esclusivamente da Enti od Istituti pubblici cui la predetta Amministrazione partecipi con il conferimento dei beni demaniali nonchè con apporti in denaro liquido, non superiori al 40 % del capitale minerario.
Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1, sia nell'ipotesi di cui al presente articolo, il valore degli impianti e degli investimenti effettuati dal comune di Sciacca anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto legislativo potrà essere liquidato a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente ovvero, se il Comune lo richieda, in quote di partecipazione allo sfruttamento del bacino idrotermale con convenzione da approvarsi a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La delimitazione della zona di cui all'art. 1 sarà fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 5.

Per le finalità previste dal presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 300 milioni a carico del bilancio della Regione da gravare sull'esercizio 1949-50.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 20 gennaio 1950, *reg. n.* 1, *foglio n.* 19. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 novembre 1949, n. 36.

Istituzione di una Commissione regionale per l'imponibile della mano d'opera in agricoltura.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929;
Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana del 18 dicembre 1948;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Su proposta dell'Assessore per il lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste e con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, una Commissione regionale per il coordinamento e la propulsione delle attività delle varie commissioni provinciali sull'imponibile della mano d'opera in agricoltura.

Art. 2.

La Commissione regionale di cui al precedente articolo è composta:

1) dall'Assessore per il lavoro, previdenza ed assistenza sociale, presidente, o da un suo delegato;
2) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
3) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;
4) da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
5) da tre rappresentanti dei lavori agricoli;
6) da un rappresentante dell'Associazione agricoltori;
7) da un rappresentante della Federazione coltivatori diretti;
8) da un rappresentante dei tecnici e direttori di aziende agricole;
9) da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, il quale avrà le funzioni di segretario.

Art. 3.

I componenti la Commissione di cui all'art. 2 sono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro, previdenza ed assistenza sociale, su designazione delle rispettive organizzazioni o degli enti cui appartengono.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione regionale è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio della Regione Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica, ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1949

RESTIVO

PELLEGRINO — MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 20 gennaio 1950, *reg. n.* 1, *foglio n.* 20. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 dicembre 1949, n. 37.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 luglio 1949, n. 557, che abroga il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile superiore ai 2000 metri cubi al mese ed al divieto di allacciamento di nuovi utenti del gas e di ampliamento delle utenze già in atto.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata l'urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione siciliana alla legge 8 luglio 1949, n. 557, che abroga il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile superiori ai 2000 mc. al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto;
Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La legge 8 luglio 1949, n. 557, che abroga il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, convertito nella legge 13 gennaio 1942, n. 922, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto, si applica nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della sua entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, numero 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 11 *gennaio* 1950, *reg. n.* 1, *foglio n.* 18. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 dicembre 1949, n. 38.

Concessione di contributi straordinari intesi ad assicurare la continuità di lavoro nelle miniere asfaltiche del Ragusano.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata l'urgente necessità di emanare norme per la concessione di contributi straordinari allo scopo di assicurare la continuità di lavoro nelle miniere asfaltiche del Ragusano;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 novembre 1949 e del 14 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare agli operai impiegati nell'estrazione e distillazione della roccia asfaltica delle miniere del Ragusano continuità di lavoro l'Assessore per l'industria e pel commercio è autorizzato a concedere alle Società esercenti le dette attività contributi straordinari fino al limite di L. 36.000.000.

Art. 2.

I contributi, di cui all'articolo precedente, saranno corrisposti in rate mensili in rapporto alle esigenze di continuità di lavoro valutate a partire dal 1° luglio 1949.

I contributi mensili riferentisi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto saranno corrisposti in rate mensili in rapporto alle esigenze di continuità di lavoro valutate a partire dal 1° luglio 1949.

I contributi mensili riferentisi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto saranno corrisposti in unica soluzione.

La liquidazione, ai sensi del precedente comma, sarà effettuata con decreto dell'Assessore per l'industria e pel commercio, previo accertamento da farsi a cura del Distretto minerario di Caltanissetta, dell'adempimento da parte delle società per il periodo al quale si riferisce la liquidazione delle seguenti condizioni:

a) mantenimento al lavoro degli operai che risultano in servizio alla data del 1° settembre 1949;

b) mantenimento in attività dei propri impianti.

Art. 3.

Il contributo, autorizzato dal presente decreto legislativo, è a carico del bilancio della Regione, e sarà prelevato dagli accantonamenti di parte straordinaria relativi all'Assessorato per l'industria e pel commercio.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale, ai sensi e nei termini di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 1949

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 24 *gennaio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 22. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 dicembre 1949, n. 39.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana dei decreti legislativi 11 gennaio 1948, n. 72 e 3 maggio 1948, n. 801, recanti provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, numero 52.

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana i decreti legislativi 11 gennaio 1948, n. 72 e 3 maggio 1948, n. 801, recanti provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Su conforme parere della Commissione dell'Assessorato regionale per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, contenente modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da gioco, e quelle di cui ai primi dieci articoli del

decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, recante provvedimenti vari in materia di tasse di bollo, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Le sanzioni stabilite dall'art. 4 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, sono estese alle forniture o somministrazioni fatte alla Regione siciliana.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1949

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 20 gennaio 1950, registro n. 1, foglio n. 21. — MAURO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1950, n. 1.

Approvazione delle norme di attuazione della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, istitutiva di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 1950*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48;
Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Sentita la Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione di concerto con l'Assessore alle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per l'attuazione della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, istitutiva di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 gennaio 1950

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 27 gennaio 1950, registro n. 1, foglio n. 26. — MAURO

ALLEGATO

Norme per l'attuazione della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, istitutiva di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

Art. 1.

L'Assessore alla pubblica istruzione ripartisce ogni anno, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana le borse di studio di cui alla legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, nei limiti numerici previsti per ciascuna categoria dall'art. 2 di tale legge, in gruppi costituiti sulla base delle facoltà universitarie o dei tipi di scuole o di istituti.

Art. 2.

Le borse di studio sono conferite mediante concorso per titoli.

Le domande debbono essere corredate da una relazione della Facoltà o del Consiglio dei professori della scuola o istituto sui risultati conseguiti, sulle attitudini e sulla condotta dell'aspirante, nonchè dei dati e dei giudizi relativi alla sua carriera di studi.

Art. 3.

I concorsi sono banditi con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione entro il 30 aprile di ogni anno.

I bandi debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed affissi in copia agli albi dei Comuni, dei Provveditorati agli studi e delle Università ed Istituti scolastici della Sicilia.

E' in facoltà dell'Assessore determinare altre forme di pubblicità.

I bandi stabiliscono il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè i documenti e i titoli da allegare a corredo delle domande.

Art. 4.

Alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione in favore di laureati sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in una università siciliana nell'anno in corso o nel biennio accademico anteriore alla data del bando, con votazione non inferiore al massimo dei voti e con media generale non inferiore ai 27/30 nelle materie di esame.

I concorrenti possono produrre pubblicazioni e memorie, anche dattiloscritte, nonchè progetti, tipi e modelli tecnici.

Art. 5.

Alle borse di studio in favore di studenti universitari sono ammessi a concorrere coloro che:

a) siano iscritti in una delle Facoltà universitarie presso le Università siciliane e ne frequentino regolarmente i corsi;

b) abbiano superato con la media generale di 27/30 gli esami di profitto delle materie obbligatorie o consigliate dalla Facoltà, per ciascuno degli anni di corso già frequentati;

c) abbiano superato l'esame di maturità o di abilitazione che dà accesso alla Facoltà universitaria in unica sessione, con una media generale di otto decimi.

Art. 6.

Alle borse di studio in favore degli studenti delle scuole ed istituti di istruzione media, dei Conservatori di musica e degli istituti di belle arti, istituite con l'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge, sono ammessi coloro che siano iscritti, nelle scuole od istituti della Regione ad una delle classi in cui il corso si ripartisce, la frequentino regolarmente ed abbiano riportato nello scrutinio finale di promozione o negli esami che danno accesso alla classe una media generale di otto decimi.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che abbiano ripetuto una classe fra quelle del corso in cui sono iscritti, a meno che il concorrente non fornisca la prova di non avere potuto essere giudicato in sede di scrutinio di promozione o di non avere potuto sostenere gli esami a causa di forza maggiore.

Art. 7.

Hanno diritto alla conferma della borsa, per tutta la durata del corso cui la borsa stessa originariamente si riferisce, gli studenti universitari che abbiano superato gli esami di profitto, in tutte le materie prescritte per l'anno in corso con una media generale di 27 trentesimi, e gli studenti di ogni altro istituto di istruzione che abbiano ottenuto la promozione alla classe superiore con la media generale di otto decimi.

Hanno del pari diritto alla conferma della borsa per corsi di perfezionamento e di specializzazione, nel caso di corso della durata di più di un anno accademico, i laureati che dimostrino di aver frequentato nell'anno precedente il corso, e che abbiano superato gli esami eventualmente prescritti con media generale corrispondente a 27 trentesimi, o, se non siano prescritti esami, esibiscano una dichiarazione di lodevole profitto rilasciata dal direttore del corso.

I laureati, vincitori di una borsa di perfezionamento o di specializzazione, non possono concorrere negli anni successivi per altra borsa.

Art. 8.

Le borse di studio, per ciascuna categoria e gruppo, sono conferite con deliberazione delle competenti commissioni giudicatrici nominate con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e composte come è previsto dall'articolo seguente.

Sulle domande di conferma, cui deve essere allegata la pagella scolastica, il certificato degli esami sostenuti, o la dichiarazione prevista dal secondo comma dell'art. 7 decide entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assessore alla pubblica istruzione, sentito il parere della Commissione competente.

Le borse disponibili per perdita del diritto alla conferma si accrescono a quelle messe a concorso nello stesso gruppo e categoria.

Art. 9.

La Commissione per il conferimento delle borse di perfezionamento e di specializzazione per laureati e quella per le borse di studio a favore di studenti universitari sono composte di quattro professori ordinari delle Università siciliane, uno dei quali delle Facoltà giuridiche o di scienze economiche e sociali, uno delle Facoltà di lettere o di magistero, uno delle Facoltà di medicina o di scienze ed uno delle Facoltà di ingegneria, e del direttore regionale dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Il professore universitario più anziano esercita le funzioni di presidente.

Per l'esame di particolari studi o pubblicazioni, la Commissione per il conferimento di borse di perfezionamento e specializzazione ha facoltà di sentire il parere di docenti universitari di specifica competenza.

La Commissione per il conferimento delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole ed istituti di istruzione media, dei Conservatori di musica e degli istituti di belle arti è composta del direttore regionale dell'Assessorato della pubblica istruzione, che la presiede, e di quattro presidi di cui due scelti tra i presidi titolari degli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, artistica o musicale e gli altri due tra i presidi titolari degli istituti di istruzione tecnica.

In ogni Commissione, un funzionario di ruolo dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Fermi restando i titoli preferenziali stabiliti dalla legge, hanno la precedenza, nell'assegnazione delle borse, gli aspiranti iscritti nell'elenco dei poveri del Comune di residenza.

Le borse sono conferite, in ciascuna categoria e gruppo, con decreto assessoriale, nell'ordine della graduatoria formata dalla Commissione in base alla valutazione dei titoli.

Le graduatorie sono approvate con decreto assessoriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e sono definitive.

Art. 11.

Il pagamento delle borse viene eseguito in due rate uguali, al 31 dicembre ed al 30 aprile di ogni anno.

Per la riscossione di ciascuna rata il beneficiario deve dimostrare, con certificato della competente autorità accademica o scolastica, che egli frequenta regolarmente la classe, il corso, o la specializzazione cui la borsa si riferisce.

Decadono dal diritto i beneficiari che, essendo titolari di altra borsa di studio a carico dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, non vi abbiano rinunziato prima della riscossione della prima rata, o che, divenuti successivamente titolari di altra borsa a carico degli Enti predetti, non vi abbiano rinunciato.

La trasgressione importa la definitiva esclusione dai concorsi per le borse di studio regolate dalle presenti norme, salvo il diritto dell'Amministrazione regionale al recupero delle somme indebitamente pagate.

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 21 gennaio 1950, n. 2.

Approvazione delle norme per l'esecuzione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23 relativa alla istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 1950*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 21 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Sentita la Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità di concerto con l'Assessore alle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per l'esecuzione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, relativa alla istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 21 gennaio 1950

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 27 gennaio 1950, registro n. 1, foglio n. 27. — MAURO

ALLEGATO

Norme per l'esecuzione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, relative alla istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Gli Ospedali circoscrizionali provvedono alle cure medico-chirurgiche ed ostetriche di infermi acuti e di partorienti domiciliati nei Comuni della circoscrizione.

Sono esclusi dal ricovero gli ammalati cronici che non siano in pericolo di riacutizzazione.

Per gli affetti da malattie infettive e contagiose l'Ospedale provvede all'isolamento in via d'urgenza ed al pronto avviamento ad un ospedale per contagiosi.

Art. 2.

L'Ospedale circoscrizionale, ove lo consentano le proprie possibilità di organizzazione e funzionamento, può accogliere, a giudizio del direttore, anche infermi abbisognevoli di cure specializzate.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione delle unità ospedaliere circoscrizionali, previsto dall'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1949, è presieduto dal rappresentante dell'Assessorato regionale per l'igiene e la Sanità scelto tra i residenti nella circoscrizione.

L'assemblea dei sindaci dei Comuni della circoscrizione per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione è convocata dall'Assessore.

Sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

I rappresentanti di cui sopra durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso di morte o cessazione della carica per qualunque motivo di uno di essi si procede alla relativa sostituzione.

Art. 4.

Il numero dei posti-letto a disposizione di ogni Comune facente parte della Circoscrizione è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei contributi per il potenziamento degli ospedali circoscrizionali esistenti e per le spese relative al personale sanitario degli stessi ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, deve tenersi conto dell'entità delle rendite patrimoniali, del numero degli assistiti, della misura delle rette e della situazione finanziaria delle unità ospedaliere.

Art. 6.

Il materiale di arredamento e quello scientifico che la Regione concede in uso alle unità ospedaliere circoscrizionali, ai sensi dell'art. 8 della legge, vengono inventariati all'atto della consegna e presi in carico dalle singole Amministrazioni ospedaliere.

Per la tenuta degli inventari, l'assunzione in carico del materiale e gli obblighi che ne derivano, hanno vigore, in quanto applicabili, le norme sancite nel regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 867, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 7.

La convocazione dei presidenti dei Consigli di amministrazione delle unità ospedaliere circoscrizionali per la elezione del rappresentante delle Unità stesse in seno alla Commissione di cui all'art. 10 della legge, è disposta dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanità.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 10 della legge è presieduta dal delegato del Presidente della Regione siciliana.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, designato dall'Assessore.

TITOLO II.

Funzioni delle unità ospedaliere circoscrizionali

Art. 9.

L'avviamento all'Ospedale circoscrizionale dei malati poveri di cui all'art. 6 della legge, è fatto su richiesta del medico curante, condotto o libero esercente, che ha l'obbligo di dichiarare la natura della infermità e l'impossibilità della cura a domicilio del malato.

La richiesta deve essere trasmessa all'ufficiale sanitario del Comune, il quale, ove la riconosca fondata, vi apporrà la dichiarazione di conferma.

L'ordinanza di ricovero del Comune prevista dall'art. 12 della legge deve essere corredata dalla richiesta predetta.

Rimane fermo l'obbligo del ricovero d'urgenza nei casi previsti dall'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'urgenza può essere riconosciuta anche direttamente dal medico di guardia dell'Ospedale che deve redigere apposita dichiarazione scritta sulla natura dell'infermità riscontrata nel malato.

Art. 10.

Il ricovero degli ammalati coperti da assicurazione sociale è fatto nei termini e con le modalità previste nelle relative convenzioni.

Per gli ammalati abbienti, il ricovero, salvi i casi di urgenza, non può essere effettuato se non previo versamento alla Cassa dell'ospedale, di un deposito di garanzia in somma pari all'ammontare della retta di degenza per cinque giorni.

Art. 11.

Il servizio del poliambulatorio annesso all'Ospedale è disimpegnato dal personale dell'Ospedale stesso, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione del nosocomio, sentito il parere del direttore sanitario, il quale stabilisce gli orari.

Gli iscritti nell'elenco dei poveri hanno diritto alle prestazioni gratuite.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione è stabilita la tariffa dei pagamenti per le prestazioni, comprese le indagini diagnostiche, radiologiche e di laboratorio a favore dei non iscritti nell'elenco dei poveri.

Art. 12.

L'Ospedale circoscrizionale provvede, nei limiti delle proprie possibilità, all'istituzione ed al funzionamento di consultori periodici per le malattie delle più importanti specialità mediante convenzioni con altri Enti ed Amministrazioni.

I progetti delle convenzioni sono deliberati dalle Amministrazioni ospedaliere e sottoposti ai controlli di legge ed all'approvazione dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità.

TITOLO III.

Del personale sanitario e disposizioni finali.

Art. 13.

Alla nomina del personale previsto dall'art. 14 della legge, si procede in relazione alle effettive esigenze e possibilità delle singole unità circoscrizionali e secondo le norme regolatrici dei relativi concorsi.

Art. 14.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana le Amministrazioni delle unità ospedaliere circoscrizionali apporteranno ai propri statuti e regolamenti, in applicazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, e del presente regolamento, le conseguenti modifiche.

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 dicembre 1949, n. 40.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 marzo 1949, n. 99, riguardante proroga, con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 4 febbraio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata l'urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione siciliana alla legge 8 marzo 1949, n. 99;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le modifiche apportate al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, con la legge regionale 4 dicembre 1948, n. 46, le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 99, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I termini stabiliti dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, con decorrenza dalla data della entrata in vigore, della legge stessa, decorrono, nel territorio della Regione siciliana dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Il termine del 26 febbraio 1950, di cui al primo comma dell'art. 1 ed all'art. 3 della legge 8 marzo 1949, n. 99, è fissato all'11 dicembre 1950.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 23 *gennaio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 23. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 dicembre 1949, n. **41.**

Estensione nel territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, concernenti provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le agevolazioni tributarie previste dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, contenente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Sono estese al territorio della Regione siciliana, con effetti dal 23 marzo 1949, tutte le agevolazioni tributarie contemplate dalla legge 8 marzo 1949, n. 75.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1949.

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 23 *gennaio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 24 — MAURO

LEGGE 3 febbraio 1950, n. **1.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge, tabella *A*). E', altresì, autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitolo riportati nello elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentita la Giunta regionale. Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4 il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1949-50, le seguenti spese straordinarie:

a) *Presidenza della Regione e uffici, servizi e amministrazioni dipendenti*:

L. 500.000.000 delle quali: L. 350.000.000 per le spese concernenti la beneficenza (Amministrazione enti locali), L. 100 milioni per spese concernenti sovvenzioni ad enti ed associazioni per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche (Servizi dell'alimentazione) e L. 50.000.000 per spese per promuovere e sussidiarie l'incremento della pesca e delle industrie accessorie (Servizi della pesca marittima e delle attività marinare);

b) *Assessorato dell'agricoltura e delle foreste*:

L. 1.200.000.000 per spese concernenti la difesa e l'incremento dell'agricoltura, delle foreste e della bonifica integrale;

c) *Assessorato dei lavori pubblici*:
L. 2.500.000.000 per opere pubbliche di carattere straordinario;
d) *Assessorato dell'industria e del commercio*:
L. 230.000.000 delle quali: per spese concernenti l'incremento dell'industria L. 160.000.000, dell'artigianato L. 20.000.000 e del commercio L. 50.000.000;
e) *Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale*:
L. 400.000.000 delle quali: L. 300.000.000 per spese concernenti l'assistenza e la previdenza e L. 100.000.000 per spese concernenti la cooperazione;
f) *Assessorato dell'igiene e della sanità*:
L. 500.000.000;
g) *Assessorato del turismo e dello spettacolo*:
L. 360.000.000 delle quali: L. 200.000.000 per il turismo, L. 100.000.000 per lo spettacolo e L. 60.000.000 per lo sport.

Le somme per opere e spese di carattere straordinario restano stabilite negli importi indicati nel primo comma del presente articolo.

Tali somme saranno iscritte nelle rubriche delle varie amministrazioni, sia a capitoli già istituiti, modificandone se è necessario la denominazione, sia a capitoli da istituire, con decreti dell'Assessore per le finanze da emanarsi su parere conforme della Commissione legislativa permanente « Finanza e Patrimonio », integrata da due componenti della Commissione legislativa permanente per il ramo di amministrazione cui si riferisce la spesa.

Alla destinazione delle somme derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale, dovuto dallo Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione, sarà provveduto con legge della Assemblea.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 263 e 264 della rubrica Assessorato delle finanze per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai capitoli indicati nel comma precedente del presente articolo.

Art. 8.

Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere istituiti nelle rubriche della parte straordinaria delle varie amministrazioni della Regione, capitoli denominati « Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente »

Alla iscrizione delle relative somme occorrenti si provvede del pari con decreti dell'Assessore per le finanze.

Art. 9.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di L. 17.700.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-1950.

Art. 11.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1 si fa fronte con i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.

Art. 12.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso dell'entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva

Entrata	L.	49.899.640.000
Spesa	L.	52.986.595.000
Differenza	L.	3.086.955.000

Movimento di capitali

Entrata	L.	5.500.000
Spesa	L.	306.000.000
Differenza	L.	300.500.000

Riassunto generale

Entrata	L.	49.905.140.000
Spesa	L.	53.292.595.000
Differenza	L.	3.387.455.000

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 febbraio 1950.

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 4 febbraio 1950, n. 2.

Termini di scadenza per la definizione delle controversie relative al pagamento dell'imposta generale sull'entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, per gli anni 1947-1948.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del* 10 *febbraio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai fini della sistemazione delle vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta generale sull'entrata per gli anni 1947-48 mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, i contribuenti della Regione siciliana nei confronti dei quali gli accertamenti notificati dall'Ufficio non siano stati, comunque, definiti, possono addivenire con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo il termine eventualmente più lungo a norma dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo 3 maggio 1949, n. 16.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 febbraio 1950.

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 4 febbraio 1950, n. 3.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 12, concernente la disciplina dell'ammasso per contingente del frumento per il raccolto del 1949.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del* 10 *febbraio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 12, concernente la disciplina dell'ammasso per contingente del frumento per il raccolto del 1949.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 febbraio 1950.

RESTIVO

MILAZZO — D'ANGELO

LEGGE 24 febbraio 1950, n. 4.

Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000 per la refezione scolastica per l'anno 1949-50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1949-50 la spesa di L. 200 milioni per provvedere all'attrezzatura necessaria per la refezione scolastica ed alla confezione della medesima già inscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1949-50.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione cura l'equa distribuzione della spesa autorizzata in relazione alla popolazione scolastica ed esercita il controllo delle spese eseguite.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1949-50.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 febbraio 1950.

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 24 febbraio 1950, n. 5.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° ottobre 1949, n. 22, concernente la decorrenza dell'ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° ottobre 1949, n. 22, concernente: « Decorrenza dell'ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 febbraio 1950.

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 25 febbraio 1950, n. 6.

Istituzione di borse di perfezionamento per gli operai addetti alle industrie della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a bandire concorsi a borse di perfezionamento in favore degli operai addetti ad imprese industriali della Regione per specializzazioni nel campo industriale.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, la ripartizione delle borse tra le varie categorie di operai addetti alla industria e l'ammontare di esse sono stabilite con decreto dell'Assessore all'industria e commercio, previa intesa con l'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Art. 3.

Nel decreto, col quale vengono banditi i concorsi, è indicato il criterio di erogazione delle rate delle borse e sono fissati i sistemi di controllo e di sorveglianza sull'impiego e sul rendimento del contributo.

Art. 4.

Per l'erogazione delle borse previste dalla presente legge è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949 e per dieci esercizi finanziari, la somma annua di lire 12 milioni.

Art. 5.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1948-49, e in quelli per gli esercizi successivi, le variazioni ed impostazioni necessarie, utilizzando, per l'esercizio 1948-1949, le somme comunque disponibili nella parte straordinaria del bilancio rubrica Assessorato dell'industria e commercio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 1950.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 25 febbraio 1950, n. 7.

Ratifica del decreto legistativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 25: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 18 luglio 1949, n. 530, recante modificazione del termine per la regolarizzazione agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 25, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 18 luglio 1949, n. 530, recante

modificazione del termine per la regolarizzazione agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 25 febbraio 1950, n. **8.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, con la seguente modificazione:

— sostituire il primo comma dell'art. 4 con il seguente:

« Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48, la spesa annua di L. 30.000.000 per fiere, mostre ed esposizioni e di L. 5.000.000 per convegni ed altre manifestazioni ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 25 febbraio 1950, n. **9.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 26: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 15 febbraio 1949, n. 33, recante modificazioni alle leggi concernenti imposte di registro ed ipotecarie ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 26, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 15 febbraio 1949, n. 33, recante modificazioni alle leggi concernenti imposte di registro ed ipotecarie ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 25 febbraio 1950, n. **10.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 15 dicembre 1949, n. 32: « Concessioni di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 15 dicembre 1949, n. 32, concernente concessioni di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. **11.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 29: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 29, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. **12.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 30: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 30, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. 13.

Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di Enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonchè per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli Enti pubblici titolari delle relative concessioni.

Art. 2.

Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 % dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'istanza per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa concernenti le opere di cui all'art. 1 e dalle autorizzazioni o approvazioni previste per tali opere dalle leggi vigenti, è sottoposta, previo parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato ai lavori pubblici e sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con decreto da emanarsi di concerto con l'assessore alle finanze, la misura del contributo e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.

La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.

La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA —
LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. 14.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 28: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 28, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. 15.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 34, concernente modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, relativa alla istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 34, concernente modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, relativa alla istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950.

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. 16.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, concernente l'istituzione di 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1949-50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, concernente l'istituzione di 500 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1949-50.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 27 febbraio 1950, n. **17.**

Istituzione di corsi di qualificazione, di perfezionamento e di rieducazione per lavoratori disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 4 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Possono essere istituiti nel territorio della Regione siciliana, a cura dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati allo scopo di mutare ed accrescere rapidamente le loro capacità tecniche. Tali corsi possono essere affidati ad Enti od Associazioni previa autorizzazione dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

I promotori dei corsi possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla presente legge, con disposizioni dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 2.

I corsi dovranno avere carattere eminentemente pratico, e per una durata giornaliera possibilmente pari al normale orario di lavoro, con applicazione degli allievi su opere manuali, attinenti all'attività professionale oggetto del corso. I corsi stessi dovranno essere di regola diurni ed avere una durata variante da uno a tre mesi.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la rispondenza dei corsi di cui all'articolo precedente, ai fini ad essi prefissati, è costituito presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, un Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati.

Esso ha i compiti seguenti:

a) raccogliere dati ed elementi ai fini dell'accertamento delle esigenze di mano d'opera qualificata onde raggiungere il massimo e più efficiente impiego delle forze del lavoro disponibili nella Regione;

b) esprimere il parere sulle autorizzazioni all'apertura dei corsi e predisporre i piani di coordinamento dei corsi esistenti, nonchè se del caso suggerirne la trasformazione per garantire la rispondenza di essi ai fini del massimo e più efficace impiego;

c) accertare le esigenze di nuovi corsi e promuoverne l'istituzione;

d) rivedere i programmi di tutti i corsi esistenti;

e) proporre i finanziamenti e le sovvenzioni ai corsi autorizzati con mezzi di cui all'art. 4;

f) esprimere il proprio parere su tutte le altre questioni interessanti l'applicazione della presente legge, ad esso sottoposte dall'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'articolo precedente è presieduto dall'Assessore del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, ed in mancanza dal rappresentante dell'Assessorato stesso ed è composto:

a) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale;

b) da un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione;

c) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

d) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

e) da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

Al Comitato è addetto con funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato del lavoro.

I componenti ed i membri della Segreteria sono nominati con decreto dell'Assessore del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 4.

E' costituito il « Fondo siciliano per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori disoccupati ».

Il fondo è alimentato:

a) da contributi versati dalla Regione siciliana;

b) da contributi versati dallo Stato;

c) da contributi volontari eventualmente effettuati da privati, Enti e da Associazioni;

d) dalla realizzazione dell'alienazione dei prodotti finiti, ottenuti dalle lavorazioni effettuate dagli allievi durante lo svolgimento di precedenti corsi di qualificazione e dall'alienazione di materie grezze residuate dalla lavorazione ed utensili non utilizzabili per altri corsi.

Con decreto dell'Assessore del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale di concerto con l'Assessore per le finanze saranno stabilite le norme per l'amministrazione e l'impiego di cui al capoverso precedente.

Art. 5.

Sul fondo predetto l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 3, provvede al finanziamento dei corsi promossi ai sensi dell'art. 1 ed alla corresponsione delle sovvenzioni per i corsi stessi, nonchè alle spese per il funzionamento del Comitato e della Segreteria.

Art. 6.

Tutti gli allievi che frequentano con diligenza i corsi diurni riceveranno oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente ad essi spettante, l'integrazione di L. 200 a carico del Fondo di cui all'art. 4.

Tale integrazione è elevata a L. 300 per i lavoratori agricoli non fruenti del sussidio di disoccupazione.

I lavoratori che avranno superato il corso con esito favorevole, riceveranno un premio di L. 3000.

Art. 7.

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono istituiti i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale, è obbligatoria la frequenza da parte dei lavoratori stessi, per potere percepire l'assegno integrativo di disoccupazione ed il sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto 20 maggio 1946, n. 373, e successive modificazioni.

Coloro che avranno superato i corsi con esito favorevole avranno titolo di priorità sul collocamento e sulla emigrazione.

Gli istituti, gli enti, le associazioni, e gli organismi che promuoveranno corsi per il perfezionamento professionale, sono tenuti a comunicare alle sedi provinciali dell'Istituto della previdenza sociale, la istituzione dei corsi ed a segnalare i nominativi degli iscritti.

Art. 8.

I corsi si svolgeranno sotto la vigilanza degli ispettori del lavoro.

Alla selezione degli aspiranti provvederanno gli organi di vigilanza.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950.

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 11 marzo 1950, n. 18.

Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I decreti legislativi Presidenziali 21 settembre 1949, n. 23 e 15 dicembre 1949, n. 31, sono sostituiti dal seguente testo coordinato.

Art. 2.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto negli articoli seguenti.

L'Azienda è alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle finanze.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale forestale che sarà addetto ai servizi dell'Azienda.

Art. 3.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana ha i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo;

b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle zone boschive.

L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 4.

Fanno parte del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana:

a) i boschi, i terreni, i fabbricati e gli impianti esistenti in Sicilia e già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali;

b) gli eventuali fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda, provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera *a*);

c) i crediti, i redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda di Stato delle foreste demaniali alla data di applicazione del decreto legislativo 21 settembre 1949, n. 23, e provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera *a*);

d) i beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

Art. 5.

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Esso è composto di sette membri da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste e cioè:

a) dal direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

b) da quattro funzionari della pubblica amministrazione designati rispettivamente: uno dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste; uno dall'Assessore alla finanze; uno dall'Assessore ai lavori pubblici ed uno dal capo dell'Avvocatura dello Stato, distretto di Palermo;

c) da due cittadini scelti dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Disimpegna le mansioni di segretario del Consiglio un funzionario del Corpo forestale, da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalle leggi o dai regolamenti in materia forestale;

b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) riferisce alla fine di ciascun esercizio finanziario, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso proponendo i programmi di azione e l'ordine cronologico di svolgimento dell'esercizio successivo.

Art. 8.

Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è il capo dei servizi forestali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore

a) dirige i servizi tecnici e amministrativi dell'Azienda, attuando gli scopi della medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.

Il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana ha inoltre facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni ad un ispettore forestale addetto al servizio forestale della Regione siciliana.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal primo luglio al trenta giugno dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione dell'Assemblea regionale, in allegato al bilancio della Regione siciliana.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 10.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale della Regione siciliana;

b) le indennità che l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste deve corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati e espropriati dall'Azienda;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati a conto corrente fruttifero dall'Azienda di Stato delle foreste demaniali presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse della Regione siciliana;

d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale autorizzati a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda;

f) i proventi di cui al successivo art. 15.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, il servizio di cassa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana sarà regolato, in quanto applicabili; dalle norme contenute nello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, mediante l'apertura di un conto corrente fruttifero, nel quale saranno contabilizzate tutte le entrate e le spese dell'Azienda, presso l'Istituto di credito a cui, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1949, n. 10 sarà affidato il servizio di tesoreria dell'Azienda.

Art. 11.

Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana può ricorrere — per anticipazioni o mutui — oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze.

Art. 12.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni delle foreste demaniali della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale personale potrà, peraltro, essere sostituito con altro di gruppo o categoria corrispondente ed integrato con personale avventizio in misura non superiore alla metà di quello di ruolo adibito nell'Azienda.

Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria regionale.

Art. 13.

Essa può valersi dell'opera dell'Economato generale della Regione siciliana o di altri organi statali.

Nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziara, i Collegi arbitrali e le Giurisdizioni speciali è rappresentata o difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

La Sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.

Art. 15.

Il provento delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrata dell'Azienda.

Art. 16.

Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato restano in vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello delle finanze, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e la Giunta regionale, saranno approvati lo statuto ed il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 11 marzo 1950, n. **19**.

Concorso per un libro di storia della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Regione siciliana indice un concorso per la compilazione di un libro di storia della Sicilia.

Art. 2.

Il libro di cui all'articolo precedente deve rispecchiare e compendiare nel suo carattere scientifico e divulgativo le peculiari caratteristiche del popolo siciliano attraverso la sua storia millenaria, nonchè le sue possibilità creative.

Art. 3.

Il concorso è dotato di tre premi di cui il primo è dello ammontare di 500.000 lire, il secondo di 300.000 lire, il terzo di 200.000 lire.

I premi non saranno assegnati se nessuno dei lavori presentati sarà giudicato meritevole dalla Commissione esaminatrice.

Nel caso in cui il libro, cui venga attribuito il primo premio sia, per giudizio unanime della Commissione, *di eccezionale* rilievo, la Regione può assumere l'onere della relativa pubblicazione e diffusione con modalità da stabilirsi.

I tre classificati restano obbligati a consentire la pubblicazione e divulgazione delle opere, salvi restando i diritti di autore.

Art. 4.

Con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per la celebrazione del concorso e sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un presidente e da due commissari, scelti fra i cultori di studi storici e particolarmente di storia siciliana.

Art. 5.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1950

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 11 marzo 1950, n. **20**.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 1° marzo 1949, n. 55, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1949, n. 55, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1950

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 11 marzo 1950, n. 21.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia con le seguenti modifiche:

— sostituire il secondo comma dell'art. 2 con il seguente:

« Qualora gli acquirenti siano Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario od Enti che svolgono attività inerenti all'agricoltura, il contributo previsto dall'art. 1, non può superare il 20 % del prezzo di acquisto. Se trattasi di lavoratori della terra riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative od in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino un'impresa agricola, il contributo può essere elevato fino al 40 % ».

— sostituire l'art. 3 con il seguente:

« Per un periodo di cinque anni a partire dalla data della concessione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, il proprietario non può cedere nè vendere le macchine acquistate senza il preventivo assenso dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, nè comunque distoglierle dal previsto impiego.

In nessun caso le macchine ed i pezzi di ricambio acquistati con i benefici previsti dal presente decreto legislativo, possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione, se non previa restituzione dell'ammontare del contributo percepito.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo, possono essere concessi soltanto se il richiedente si obbliga, con adeguate garanzie, di osservare le norme di cui al comma precedente ed, in caso di inosservanza, di restituire l'ammontare integrale dei contributi stessi ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1950, n. 22.

Ordinamento dell'Azienda Siciliana Trasporti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Azienda Siciliana Trasporti, istituita con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, è persona giuridica pubblica. Essa ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e di cose, per il più efficiente soddisfacimento delle esigenze dei trasporti nella Regione.

Art. 2.

L'A.S.T ha sede in Palermo e può istituire agenzie od uffici negli altri Comuni della Regione.

Art. 3.

Il patrimonio dell'A.S.T. è costituito:

1) dagli autoveicoli e da tutto il materiale rotabile ad essa assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7, od acquistati in base alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e da quegli altri che saranno ulteriormente acquistati;

2) da ogni altro acquisto previsto dalla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, e dalle officine, dai mobili, dai materiali e da ogni e qualsiasi attrezzatura fissa e mobile, di qualsiasi provenienza ivi compresi quelli assegnati con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7;

3) dagli immobili di cui sia o diventi proprietaria;

4) da un fondo di dotazione di L. 600 milioni da conferirsi dalla Regione;

5) dalle quote da accantonarsi ai sensi dell'art. 20;

6) dagli utili dell'Ente eccedenti le percentuali di cui al numero precedente e dai beni che a qualsiasi titolo le pervengano.

Le attività di cui ai numeri 1 e 3 costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente.

Fa altresì parte del patrimonio indisponibile dell'Ente il fondo di dotazione di cui al n. 4 del presente articolo, limitatamente alla somma che sarà fissata con decreto dell'Assessore alle finanze e che, comunque, non potrà essere inferiore ai 4/5 della dotazione.

Ogni altra attività fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente.

Art. 4.

Al trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile a quello disponibile si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore alle finanze e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 5.

L'Azienda ha i seguenti organi: un presidente, un Consiglio di amministrazione, un Collegio di sindaci, un direttore generale.

Art. 6.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei consiglieri.

Il presidente e due dei consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione. Gli altri quattro consiglieri sono designati rispettivamente uno dall'Assessore alle finanze, uno dall'Assessore all'industria e al commercio e due dall'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, questi ultimi due scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati e revocati con decreto del Presidente della Regione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora un componente del Consiglio di amministrazione, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, è sostituito con le stesse modalità di cui ai primi due comma del presente articolo.

Allo scadere di ogni triennio cessano dalla carica anche i membri del Consiglio nominati a norma del comma precedente.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) senatori, deputati nazionali, e deputati regionali;

b) parenti ed affini fra di loro fino al terzo grado incluso;

c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica.

Art. 8.

Qualora un componente del Consiglio di amministrazione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica.

Alla sostituzione sarà provveduto nei modi ed ai sensi dell'art. 6.

Art. 9.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Tuttavia non sono valide quelle adottate con meno di tre voti favorevoli. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda scelto dal presidente.

Art. 10.

Alle sedute del Consiglio interviene il direttore generale con voto consultivo.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di:

a) determinare il programma di attività dell'Azienda;

b) deliberare i bilanci;

c) deliberare gli atti che importino trasformazione del patrimonio dell'Azienda e gli atti in genere eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) approvare i regolamenti interni di gestione e fissare le tariffe dei servizi;

e) deliberare la istituzione o soppressione di agenzie ed uffici;

f) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

g) deliberare sul trasferimento delle attività dal patrimonio indisponibile dell'Ente a quello disponibile;

h) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza dei Consigli di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), debbono essere comunicate all'Assessore all'industria ed al commercio e all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale e sottoposte all'approvazione dell'Assessore alle finanze; quelle di cui alla lettera *g*), vanno trasmesse all'Assessore per le finanze per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 4.

Ad eccezione dei capi previsti dall'art. 4 della presente legge, tutte le deliberazioni sottoposte all'approvazione dei vari Assessori diventano esecutive ove non vengano sospese nel termine di quindici giorni.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento dell'Azienda.

In caso di assoluta e improrogabile necessità, il presidente può, di concerto con un consigliere all'uopo delegato, adottare provvedimenti urgenti che non siano tra quelli da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per le finanze con l'obbligo di rimetterli per la ratifica al Consiglio che dovrà essere immediatamente convocato.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Uno degli effettivi è scelto tra i funzionari della Corte dei conti e gli altri rispettivamente tra il personale della Ragioneria regionale e della Presidenza della Regione.

I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze e durano in carica tre anni.

Il decreto contiene la indicazione del membro del Collegio cui è demandata la presidenza.

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 15.

Ai consiglieri ed ai sindaci si applicano, per quanto non espressamente previste, le disposizioni del Codice civile.

Art. 16.

La retribuzione annuale dei sindaci sarà determinata con decreto dell'Assessore per le finanze all'atto della nomina.

I compensi ai membri del Consiglio di amministrazione saranno invece fissati sempre con decreto dell'Assessore per le finanze in occasione dell'approvazione del bilancio e tenuto conto delle risultanze del medesimo.

Art. 17.

Il direttore generale è nominato o dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando preventivamente approvato dall'Assessore per le finanze verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Il direttore generale è capo di tutti gli uffici e del personale dell'Azienda.

Spetta al direttore generale:

redigere i bilanci di cui all'art. 19;

eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti necessari per la loro esecuzione;

firmare la corrispondenza ordinaria ed i mandati di pagamento;

dirigere, regolare e sorvegliare l'andamento generale dell'Azienda;

compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente;

infliggere le sanzioni disciplinari, nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento;

compiere gli atti di ordinaria amministrazione non devoluti alla competenza del Consiglio.

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'Azienda comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci di esercizio con il conto profitti e perdite, redatti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione debbono essere rimessi al Collegio sindacale per l'esame entro il mese di settembre.

Entro il successivo mese di ottobre il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda e la relazione dei sindaci, debbono essere presentati; per l'approvazione, all'Assessorato per le finanze.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di ammortamento del materiale rotabile, del che va fatto carico ai costi di gestione, nonchè le aliquote da applicare agli altri ammortamenti.

Tutti gli utili netti vanno destinati alla riserva.

Art. 21.

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

Il Presidente sentita la Giunta entro trenta giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullare per motivi di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Art. 22.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario.

Entro il termine massimo di sei mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 23.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a procedere con propri decreti alle conseguenti variazioni del bilancio della Regione.

Norma transitoria

Art. 24.

Ferme restando le norme che in atto regolano la liquidazione del passivo I.N.T. Sicilia, con decreto dell'Assessore alle finanze, una quota del fondo di dotazione, assegnata al patrimonio disponibile dell'A.S.T., può essere destinata agli scopi di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge 22 marzo 1948, n. 3.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1950, n. 23.

Elevazione a frazione dell'agglomerato urbano « Salita Sorbo » del comune di Acireale e modificazione della relativa denominazione in « San Giovanni Bosco ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'agglomerato urbano ricadente nel territorio del comune di Acireale fra le frazioni « Guardia Mangano » e « Santa Maria Malati » finora individuato sotto il nome di « Salita Sorbo » e riconosciuto come frazione con deliberazione del Consiglio comunale di Acireale 27 marzo 1947, è denominato « San Giovanni Bosco ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LEGGE 13 marzo 1950, n. 24.

Rinnovazione della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La delegazione di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, rinnovata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, è ulteriormente rinnovata fino al 30 giugno 1950.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LEGGE 13 marzo 1950, n. 25.

Approvazione di una convenzione fra l'Amministrazione della Regione siciliana e l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per l'uso dei vaglia postali di servizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 14 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata tra l'Amministrazione della Regione siciliana e l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, addì 3 gennaio 1949 per l'uso dei vaglia postali di servizio da parte dei procuratori del Registro e dei Conservatori dei registri immobiliari residenti nella Regione siciliana per versamenti destinati all'Amministrazione regionale.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Serv. V Div. I Sez. I

Prot. 1122144/38/10.

CONVENZIONE

per l'uso dei vaglia postali di servizio da parte dei procuratori del Registro e dei Conservatori dei registri immobiliari residenti nella Regione siciliana, per i versamenti destinati all'Amministrazione regionale.

Tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (rappresentata dal direttore provinciale delle Poste e dei telegrafi di Palermo) e l'Amministrazione della Regione siciliana (rappresentata dall'Assessore per le finanze e per gli Enti locali) si conviene quanto appresso:

I

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni consente l'uso dei vaglia postali di servizio per l'invio di somme al Banco di Sicilia Tesoreria regionale, da parte dei procuratori del Registro e dei Conservatori dei registri immobiliari; per i versamenti dei tributi destinati all'Amministrazione autonoma regionale.

Per il rilascio di tali vaglia, basta la semplice richiesta verbale rivolta agli uffici postali, i quali devono però tener presente che, come mittenti e come destinatari, devono figurare rispettivamente i contabili sopra specificati e le sedi o succursali del Banco di Sicilia della Regione siciliana; e che la causale della trasmissione delle somme, da indicarsi dal mittente e da trascriversi obbligatoriamente a tergo di ciascun vaglia, deve essere quella sopra specificata.

Nella località non capoluogo dove esistono uffici postali principali e ricevitorie succursali, deve provvedere normalmente al rilascio dei vaglia di servizio l'ufficio principale designato dalla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

II

Il limite massimo d'importo dei vaglia di servizio, da emettere a richiesta dei contabili predetti è di L. 200.000 negli uffici principali fuori dei capoluoghi di provincia e nelle ricevitorie di 1ª e 2ª classe, e di L. 10.000 in quelle di 3ª classe.

Nella stessa giornata è consentita l'emissione di un solo vaglia d'importo non superiore rispettivamente a L. 200.000

ed a L. 10.000, a richiesta dei contabili stessi residenti fuori del capoluogo della provincia; mentre i contabili, in sede di Direzione provinciale delle poste, possono ottenere, dopo la chiusura del Banco di Sicilia, il rilascio di uno o più vaglia di servizio senza limite d'importo, presso l'ufficio speciale dei vaglia o in quello di cassa locale. Resta, pertanto, stabilito che, nei capoluoghi di provincia, non possono essere rilasciati detti vaglia di servizio durante l'orario di apertura degli sportelli del Banco di Sicilia.

III

La presente convenzione è stipulata per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1948. Essa si intenderà successivamente prorogata di semestre in semestre ove non sia denunziata da una delle due parti un mese prima della scadenza, fino al 30 giugno 1950.

IV

Per la concessione dell'uso dei vaglia di servizio di cui è oggetto la presente convenzione, l'Amministrazione della Regione siciliana corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone semestrale di lire duecentosettantaduemila (L. 272.000) commisurato al costo della prestazione, che è di L. 23 per ogni vaglia, in rapporto al numero di 11.826 vaglia di servizio emessi in Sicilia nel primo semestre del 1947 a richiesta dei contabili finanziari suddetti.

Il pagamento del canone semestrale dovrà effettuarsi nel corso del semestre in cui si compie la prestazione, mediante ordine di pagamento tratto a favore dei cassieri provinciali delle Poste e dei telegrafi di Roma, che sia esigibile col concorso del controllore ed il visto del direttore provinciale.

Palermo, 3 gennaio 1949

Il rappresentante la Regione siciliana
RESTIVO

Il rappresentante
l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
VINCENZO GUERRIERI

LEGGE 13 marzo 1950, n. 26.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, recante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, recante provvedimenti per lo sviluppo del bacino idrotermale di Sciacca, con la seguente modificazione: all'art. 4 aggiungere dopo le parole « con decreto dell'Assessore per le finanze » le altre « di concerto con l'Assessore all'industria e commercio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1950, n. 27.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 27: « Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 1° dicembre 1949, n. 27, concernente « Trattamento tributario per gli atti e contratti stipulati nell'interesse della Regione siciliana ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1950, n. 28.

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 31 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.
Aggio per gli esattori.

Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.

Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

Art. 2.
Aggio per l'anno 1950.

Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa come già applicati, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

Il suddetto quoziente, moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:

a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del sessanta per cento;

b) essere inferiore all'aggio contrattuale;

c) superare il dieci per cento.

Art. 3.
Riscossione da effettuare con l'aggio contrattuale.

Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:

1) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;
2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;
3) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;
4) profitti di regime;
5) contributi unificati in agricoltura;

6) contributi consorziali e di bonifica;

7) entrate patrimoniali dei Comuni;

8) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;

9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitale e servizi di cassa;

10) canoni di appalto di imposte di consumo;

11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato o dalla Regione.

Art. 4.

Facoltà degli esattori di chiedere la rescissione del contratto.

Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso.

I contratti cesseranno di avere vigore a decorrere dalla scadenza del bimestre in corso alla data del decreto che dichiara la rescissione.

La relativa domanda dovrà essere presentata all'Assessorato delle finanze per la Regione siciliana entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento di ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

Art. 5.

Esattorie in delegazione governativa.

Per le esattorie attualmente in delegazione governativa e per quelle per le quali dovesse procedersi alla nomina di un delegato, l'Assessore per le finanze ha la facoltà di determinare l'aggio, caso per caso, anche prescindendo dalle condizioni di cui all'art. 2 della presente legge, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera *c*).

Art. 6.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recepito con decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, ratificato con legge regionale 30 novembre 1949, n. 55.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recepito con decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, ratificato con legge regionale 30 novembre 1949, n. 55, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore, oppure che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente ».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria, giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'Intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari al settanta per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

In casi speciali l'Assessorato può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuno anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte e dell'ente interessato in attesa della decisione dell'Intendente di finanza.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo all'Assessorato delle finanze nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Contro il provvedimento definitivo dell'Assessorato è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendente di finanza e dell'Assessorato, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Modifica all'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024.

L'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, è modificato come appresso:

« Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa dalla ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce ».

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1950.

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1950, n. 29.

Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 31 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Agevolazioni fiscali per i nuovi impianti industriali.

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salve le modificazioni in esso previste, le quali sono sostitutive delle norme di cui agli articoli 3 e 5 del sopra citato decreto legislativo.

Art. 2.

Ai nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che saranno impiantati nella Regione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali,

nonchè l'esenzione dell'imposta speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per il periodo di dieci anni dalla loro attivazione.

Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti impiantati nella Regione dal 1° luglio 1947.

Art. 3.

Per gli stabilimenti già esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati, trasformati o riattivati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa la esenzione dalle imposte di cui all'articolo precedente, relativamente al maggior reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione, per il periodo di dieci anni.

Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti che siano stati ampliati, trasformati o riattivati dal 1° luglio 1947.

Art. 4.

Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 per ogni atto o formalità. Le ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati anzidetti, purchè contestuali agli acquisti stessi sono soggette alla tassa di registro, in quanto dovuta, nella misura fissa di L. 200.

Art. 5.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati nella Regione dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applicano le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, con decorrenza dall'entrata in vigore delle agevolazioni stesse nella restante parte del territorio nazionale.

Art. 6.

Le agevolazioni di cui agli articoli 2, primo comma, 3 primo comma e 4 sono concesse previa istanza, debitamente documentata, da presentarsi all'Assessorato per l'industria e commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio. Nel decreto è fissato il termine entro cui devono essere attivati gli impianti.

Dette agevolazioni sono revocate qualora entro il termine fissato, non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore per l'industria e commercio attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.

Le esenzioni di cui all'art. 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti.

Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2 e dall'ultimo comma dell'art. 3 le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo. Le relative istanze devono essere presentate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il trasferimento dalla Regione degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo.

Art. 8.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui alla presente legge, sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

TITOLO II

Agevolazioni fiscali per le società industriali.

Art. 9.

Gli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede sociale, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto nella Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari, ed ai loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti esistenti nella Regione per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art. 10.

Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società aventi la sede sociale nella Regione e che esercitino attività industriali esclusivamente nella stessa, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a stabilimenti industrali tecnicamente organizzati.

Art. 11.

Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 sono compresi quando ricorrano le condizioni di cui ai due articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di beni in natura e di crediti, connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale.

Art. 12.

Gli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale nella Regione, nonchè gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 9 e 10. Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità di questo articolo.

Art. 13.

Le agevolazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono concesse previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato per l'industria ed il commercio con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro il quale esse debbono essere adempiute.

Dette agevolazioni si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo non sia dimostrato, con certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni cui era subordinata la concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 14.

Le società irregolari e quelle di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali possono regolarizzarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con atto assoggettato, anche per quanto riguarda i conferimenti in natura, alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

L'esistenza della società deve essere provata mediante certificato della Camera di commercio attestante l'iscrizione nei propri registri della società stessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, costituite nella Regione e con sede sociale nella stessa, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, possono trasformarsi, fondersi o concentrarsi in società per azioni, scontando, per i relativi atti, le tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'art. 14, sono applicabili alle costituzioni, trasformazioni, fusioni o concentrazioni di società, agli aumenti di capitale ed alle emissioni di obbligazioni che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Costituzione di un fondo per partecipazioni azionarie in società industriali.

Art. 17.

Presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia viene istituito, con un versamento di un miliardo di lire a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio in corso, un fondo speciale destinato a promuovere l'impianto di nuove attrezzature industriali nella Regione mediante partecipazione al capitale delle relative nuove imprese che si costituiscano nella forma di società per azioni.

Art. 18.

Nell'impiego del fondo di cui all'articolo precedente deve aversi speciale riguardo per le iniziative capaci di valorizzare od utilizzare in modo cospicuo prodotti agricoli, materie prime o mano d'opera locale, nonchè per quelli concernenti rami di produzione nuovi per la Regione o che trovino in essa particolari possibilità di sviluppo.

Ogni singola partecipazione deve rivestire carattere di concorso al fabbisogno di capitali per la nuova iniziativa cui essa si riferisce, in guisa da assicurare a questa una congrua cointeressenza di capitale privato.

Art. 19.

Gli investimenti in partecipazioni di cui ai precedenti articoli non possono superare i 19/20 dell'ammontare del fondo, restando un ventesimo di esso destinato a provvedere alla copertura finanziaria del suo funzionamento.

Art. 20.

Indipendentemente dall'impiego diretto delle disponibilità del fondo, la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può altresì assumere, per conto del fondo stesso, partecipazioni che rispondano ai criteri di cui agli articoli 17 e 18 fino all'importo di tre miliardi di lire ed emettere, per un eguale ammontare, tipi speciali di obbligazioni fruttiferi nominative o al portatore, anche convertibili in azioni.

L'emissione delle obbligazioni è subordinata alla condizione che una quota del fondo pari ad un quinto del valore nominale delle obbligazioni in circolazione, venga effettivamente accantonata e vincolata a riserva, restandone escluso l'investimento in partecipazioni.

Nella riserva non può essere computata la quota di un ventesimo di cui all'art. 19.

Le obbligazioni emesse sono garantite, oltre che dalla riserva di cui al comma precedente, dal complesso delle partecipazioni assunte dalla Sezione ai sensi della presente legge. Determinate partecipazioni possono essere tuttavia costituite in gestione speciale esclusivamente a favore dei portatori di singole serie di obbligazioni.

Le obbligazioni anzidette sono altresì garentite in via sussidiaria dalla Regione, anche per quanto concerne il pagamento degli interessi.

Le modalità e le condizioni per l'emissione delle obbligazioni di cui al presente articolo sono di volta in volta approvate su proposta del Comitato di cui all'art. 21 con decreto del Presidente della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 21.

Per la gestione del fondo è istituito un apposito Comitato tecnico amministrativo di sette membri nominati con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio e con quello per le finanze.

Uno dei membri di cui al comma precedente è designato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Alle sedute del Comitato interviene un delegato dell'Assessore per le finanze.

Le deliberazioni del Comitato sono comunicate entro due giorni al Presidente della Regione, il quale ha facoltà di sospenderne la esecuzione e può annullarne per motivi di forma o di legittimità.

Tale facoltà deve essere esercitata entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

Art. 22.

Spetta al Comitato tecnico amministrativo:

a) determinare le modalità, le condizioni, la misura e le garenzie relative ad ogni singola partecipazione ed agli smobilizzi;

b) deliberare sull'investimento della riserva speciale, di cui all'art. 20, e delle altre disponibilità liquide del fondo in buoni fruttiferi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia ovvero in titoli di Stato o garentiti dallo Stato;

c) provvedere, d'intesa con la Direzione generale del Banco di Sicilia, alla designazione del personale del Banco stesso da destinare ai servizi attinenti alla gestione del fondo.

Il Comitato provvede inoltre alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana delle deliberazioni relative ad ogni singola partecipazione azionaria entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 21.

Art. 23.

Nelle società, alle quali il fondo partecipi, debbono essere sempre riservati a rappresentanti del fondo stesso ed in rapporto all'ammontare della partecipazione, uno o più posti di amministratori e di sindaci, modificando ove occorra, l'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

I rappresentanti sono designati dal Comitato di cui all'art. 21.

Art. 24.

Oltre alle spese specificamente attinenti alle operazioni connesse al fondo ed alla sua gestione, è a carico di questo una quota per spese generali annualmente concordate tra l'Assessore per le finanze ed il Banco di Sicilia. Gli utili netti del fondo vanno in aumento del fondo stesso.

Art. 25.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, in virtù della presente legge, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo presenti o futuri, e sono, per ogni altro effetto, parificate alle cartelle fondiarie.

Le operazioni, gli atti o i contratti effettuati dalla detta Sezione in relazione all'attività prevista dai precedenti articoli sono pure esenti da ogni imposta, tassa o tributo.

Art. 26.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1950, n. **30**.

Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 21 *marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi sono regolate dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, e successive modificazioni, nonchè le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria, continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 2.

Il permesso di ricerca è rilasciato con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, e, per le zone interessanti la difesa, sentito anche il parere dell'Amministrazione militare.

Il permesso non può accordarsi per una durata superiore a tre anni.

Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutte o a parte delle aree concesse durante il periodo del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo per il solo anno in corso.

Il permissionario ha altresì diritto a due successive proroghe, da concedersi con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, ciascuna di tre anni, se ha eseguito la parte del programma relativo al triennio decorso ed ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dal permesso.

Peraltro l'area compresa nel permesso iniziale è automaticamente ridotta del 20 % alla scadenza del primo triennio e di un altro 20% alla scadenza del secondo triennio.

La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario deducendosi le aree che fossero state da lui prima volontariamente rinunciate.

Art. 3.

Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore ai 100.000 ettari.

Nel caso di più permessi di ricerca intestati ad una stessa ditta, l'area complessiva non può essere superiore al limite di cui al comma precedente.

La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quinto rispetto alla sua lunghezza massima.

Art. 4.

Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si debbono alligare:

a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in quadruplice esemplare ed a scala non inferiore ad 1:25.000;

b) una relazione tecnica sulla zona richiesta nel permesso e sull'esito degli studi preliminari eseguiti su di essa;

c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire.

Art. 5.

Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca di cui all'art. 2, è soggetto a registrazione, a cura e spese di colui che ha ottenuto il permesso stesso, specifica gli obblighi particolari cui il permissionario è tenuto ed in ispecie quelli di:

a) iniziare i lavori di esplorazione meccanica entro un termine non superiore a due anni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, ed iniziare i lavori di perforazione in profondità entro l'anno successivo;

b) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonchè degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;

c) conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisarne il sito e la profondità di prelievo;

d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione delle miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;

e) dare svolgimento al programma dei lavori, cui il decreto fa riferimento;

f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che, in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare relativo, venissero impartite dall'Autorità mineraria, al fine di una adeguata e regolare esecuzione delle ricerche;

g) corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 100 per ogni ettaro della superficie, cui il permesso si riferisce;

h) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 50.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

L'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di stabilire nel permesso le condizioni della concessione con proprio decreto, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e l'Assessore per le finanze.

Art. 6.

Il permissionario che abbia adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, che egli abbia scoperto entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprisse, nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprisse durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.

La domanda di concessione deve essere presentata a pena di decadenza entro un termine che sarà stabilito nel permesso di ricerca.

Art. 7.

La concessione non può avere una durata inferiore ai 20 anni nè superiore ai trenta, ed è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Fra gli obblighi, cui il concessionario è tenuto, da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti

a) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito della concessione, e dei risultati ottenuti;

b) ottemperare alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che, in conformità a quanto eventualmente stabilito nel permesso e nel relativo disciplinare, venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di una razionale e completa utilizzazione dei giacimenti, di idrocarburi nel perimetro della concessione;

c) pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 500 per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;

d) corrispondere alla Regione un canone annuo in natura, od anche in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti, di cui all'art. 18 lettera *g*), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Speciali obblighi sono posti ove la concessione venga accordata soltanto per la coltivazione di idrocarburi gassosi.

Il decreto al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, è registrato con la tassa fissa di L. 1000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e trascritto all'Ufficio delle ipoteche a cura e spese del concessionario.

Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione può, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, essere prorogato, sempre che il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dalla concessione avuta.

Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 8.

La specie e la misura del canone di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente, quando non siano state determinate nel permesso di ricerca e nel relativo disciplinare sono determinate nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore per le finanze. Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in natura, le percentuali del prodotto grezzo da corrispondere sono fissate in funzione della produzione netta annuale del giacimento. Esse percentuali sono fissate entro i limiti minimo e massimo del 4 e del 20 per cento.

Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in denaro, la misura di esso è fissata ragguagliandola alla quantità del prodotto di cui al comma precedente, e al valore medio del prodotto stesso durante i singoli anni.

La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio minerario, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il conecessionario può, nel termine di giorni 30 dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore per la industria ed il commercio, il quale decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 9.

Il permissionario e il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere che siano necessarie ad evitare danni all'agricoltura.

Le opere predette sono disposte dall'Assessorato dell'industria e del commercio, sentito l'Ispettorato agrario compartimentale competente.

Art. 10.

L'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può, con proprio decreto, dichiarare, previa contestazione dei motivi da farsi al concessionario almeno sessanta giorni prima, la decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del diritto annuo o dal canone rispettivamente previsto nell'art. 5, lettera *g*) e nell'art. 7 lettere *c*) e *d*);

b) decorso infruttuoso del termine di cui all'art. 6 secondo comma;

c) rispettivamente inadempienza agli obblighi, di cui all'art. 5 lettera *a*), e sospensione della coltivazione del giacimento protratto per oltre sei mesi;

d) trasferimento a terzi del permesso o della concessione senza il consenso della pubblica amministrazione;

e) ogni altra inadempienza agli obblighi, rispettivamente previsti negli artt. 5 e 7, di gravità adeguata alla sanzione della decadenza.

Art. 11.

Qualora dall'esercizio della concessione derivi pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può adottare i provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può anche accordare a favore del concessionario che sopporti diminuzione del proprio diritto, una indennità, ponendola a carico del concessionario che da tale diminuzione trae un vantaggio.

Art. 12.

Per la costruzione e l'esercizio delle condotte, destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni di idrocarburi, nonchè quelli vigenti in materia di concessione mineraria.

La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione, di cui all'ultimo commà dell'art. 5, o costituire oggetto di concessione a se stante.

La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti al cui servizio è destinata la condotta.

Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso, il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti, ha diritto di servirsi della condotta nei limiti della disponibilità della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere salve le diverse pattuizioni fra le parti.

Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione, sentiti l'Assessore per le finanze e il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 13.

L'indennità per la servitù derivante dalla costruzione e dall'esercizio delle condotte è commisurata alla diminuzione di valore che la servitù determina a carico del fondo.

Art. 14.

Le opere occorrenti sia all'esercizio della concessione che alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Le opere predette possono essere dichiarate indifferibili ed urgenti nelle forme stabilite dal comma precedente.

Art. 15.

Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate sino alla loro scadenza dalle leggi precedenti.

Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, su richiesta dei permissionari, e con decorrenza da fissarsi d'accordo con l'Amministrazione, essere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni:

a) che il periodo trascorso dalla data in cui il permesso è stato per la prima volta accordato, sia considerato agli effetti del secondo comma dell'art. 2 per la parte di esso da determinarsi nel nuovo permesso;

b) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 3;

c) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca.

Art. 16.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può inserire nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione un'apposita clausola compromissoria, per la quale le controversie aventi per oggetto i casi di decadenza previsti dall'art. 10 siano decise da un Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1950, n. 31.

Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 31 marzo* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1949, ed agli effetti dei ruoli per il 1950, sono abolite per tutto il territorio della Regione le giornate di punta a carico dei coltivatori diretti (proprietari, fittavoli e quotisti di cooperative) il cui fabbisogno aziendale non superi quello previsto per due ettari di coltura non specializzata.

La suddetta agevolazione è estesa alle cooperative agricole a conduzione unita fino alla concorrenza di due ettari per ciascun socio.

Restano fermi i criteri in atti eventualmente adottati dalle Commissioni provinciali circa la detrazione delle giornate stagionali, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare stabilmente addetto alla coltivazione del fondo.

Art. 2.

Sempre con effetto dal 1° gennaio 1950 è data facoltà ai contribuenti di versare direttamente il carico contributivo dovuto, a mezzo di conto corrente postale, in analogia a quanto disposto dall'art. 2 del decreto 13 maggio 1947, n. 493, per le somme inferiori alle L. 10.000.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1950

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 5 aprile 1950, n. 32.

Agevolazioni fiscali per l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *dell'*11 *aprile* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Gli atti stipulati entro il 31 dicembre 1953 e che provvedono alla costituzione di società di qualunque specie, le quali svolgono la loro attività nella Regione, ivi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, funiviarie e sciistiche o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere ricettizio, sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa.

Art. 2.

La stessa agevolazione fiscale si applica anche agli atti coi quali nel periodo di tempo sopra stabilito, da parte di privati, enti o società si provveda all'acquisto di aree od a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono pure soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa, gli atti concernenti trasformazioni di società già esistenti e gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società di qualunque specie e che abbiano la loro sede in Sicilia quando la trasformazione sociale o lo aumento deliberato nel termine di cui al precedente articolo sono destinati ai fini di cui all'art. 1 predetto.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali di cui alle precedenti disposizioni, per l'obietto e per il tempo ivi previsti, sono limitate ai conferimenti o ai valori previsti negli articoli 81 e seguenti della tariffa *A* allegata alla vigente legge sulle imposte di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni) ed alle relative tasse ipotecarie.

Art. 5.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse, previa istanza debitamente documentata, dall'Assessore per il turismo, che nel decreto di concessione, all'uopo emesso, determinerà le condizioni cui la concessione deve essere subordinata.

Art. 6.

Le agevolazioni stesse si intendono revocate e le imposte e tasse sono riscosse nella misura normale qualora entro il 31 marzo 1954 e entro tre mesi dal termine fissato dal decreto dell'Assessore di cui al precedente articolo, non sia esibita al competente ufficio fiscale una dichiarazione dell'Assessore per il turismo, accertante l'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste dalla presente legge e l'adempimento delle condizioni determinate nel predetto decreto dell'Assessore per il turismo.

All'uopo gli atti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali contemplate dalla presente legge sono annotati a campione da parte degli uffici fiscali competenti, i quali all'esibizione della dichiarazione assessoriale di cui al precedente comma, provvederanno all'annullamento della partita annotata a campione mentre in difetto della esibizione predetta provvederanno alla riscossione secondo il vigente ordinamento tributario, delle normali imposte e tasse dovute secondo la natura degli atti stipulati.

Art. 7.

Alle società di nuova costituzione, o trasformate, contemplate dagli articoli 1 e 3 della presente legge, ed alle società che provvederanno ad aumenti di capitali per i fini di cui al precedente art. 1 sono estese tutte le norme di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32 e relativo regolamento.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1950

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1950, n. 3.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1949-1950 (1° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 15 *aprile* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge regionale 3 febbraio 1950, n. 1;
Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso alcune variazioni necessarie per adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate accertate nel corso della gestione e quelle passive ai bisogni manifestatisi nel corso della gestione medesima;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;
Vista la deliberazione della Commissione legislativa « Finanza e patrimonio » integrata a norma dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B* si fa fronte mediante utilizzazione di parte delle maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei Conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 13 *aprile* 1950. *Registro n.* 1, *foglio n.* 31. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 4.

Stanziamento di spesa per la lotta contro la formica argentina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 29 *aprile* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi regionali 24 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52 e 13 marzo 1950, n. 24;

Ritenuta urgente la necessità di provvedimenti diretti alla difesa della produzione agraria, in particolare modo agrumicola ed ortofrutticola, gravemente danneggiata dalla formica argentina, la cui diffusione è stata maggiormente favorita dalla mancata lotta durante il periodo bellico;

Considerata indispensabile la ripresa immediata ed intensiva della lotta medesima;

Tenuto conto del vivo allarme esistente nella categoria degli agricoltori, nonchè dei voti espressi dagli stessi in seno al Congresso agrumicolo internazionale svoltosi a Palermo nei giorni 4, 5, 6. 7 giugno 1949;

Sentito il parere del Sottocomitato regionale fitosanitario, il quale ha posto in rilievo l'indispensabilità e la urgenza della lotta in parola;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 13 giugno, del 27 ottobre e del 31 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 13 luglio 1926, n. 1266, e successive integrazioni e modifiche, l'Assessore per l'agricoltura e foreste è autorizzato ad anticipare la spesa necessaria per la lotta contro la formica argentina nei territori da essa infestati, secondo le norme che dallo stesso saranno determinate con suo decreto.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 40.000.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-1950.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 13 *aprile* 1950. *Registro n.* 1, *foglio n.* 30. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 5.

Istituzione di condotte agrarie in Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 29 *aprile* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 novembre e del 31 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea Regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite condotte agrarie nel territorio della Regione siciliana.

Le condotte agrarie sono organi dell'Amministrazione regionale alle dipendenze degli Ispettorati agrari provinciali.

Art. 2.

Le condotte agrarie hanno lo scopo di indirizzate ed incrementare la produzione agricola con una più diretta ed idonea azione di propaganda e di assistenza, favorendo l'adattamento delle colture e l'uso dei mezzi tecnici con riguardo alle particolari condizioni delle singole zone.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, le condotte agrarie svolgono prevalentemente funzioni di:

1) volgarizzazione della tecnica agraria;

2) sperimentazione agraria pratica locale;

3) assistenza tecnica degli agricoltori;

4) propulsione e incoraggiamento di iniziative nel campo delle coltivazioni, della zootecnica e delle industrie agrarie;

5) assistenza e consulenza per l'applicazione delle norme istitutive di provvidenze a favore dell'agricoltura.

Svolgono, altresì, tutte le altre funzioni ad esse demandate da particolari norme.

Art. 3.

Le sedi delle condotte agrarie sono quelle fissate dal decreto interministeriale 28 febbraio 1938, per gli uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ove la vastità

del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consigliano, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze, possono essere variate le sedi delle condotte agrarie.

I Comuni sedi di condotte agrarie son tenuti a fornire i locali occorrenti.

Art. 4.

La gestione dei poderi di addestramento pratico dell'agricoltura, di cui alla legge 13 dicembre 1928, n. 2885, è affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle condotte agrarie.

A favore di detti uffici sono devoluti, a decorrere dallo esercizio finanziario 1949-50, i contributi annui nelle spese per il funzionamento dei poderi stessi.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le modalità di gestione dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura.

Resta abrogato il disposto dell'art. 11 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149.

Art. 5.

Ad ogni condotta agraria è preposto un laureato in scienze agrarie, coadiuvato, qualora particolari esigenze lo richiedano, da uno o più periti agrari.

Il personale di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo seguente sarà assunto attraverso concorso per titoli e sarà confermato dopo un favorevole periodo di prova di sei mesi.

Art. 6.

Per la prima attuazione della legge e fino all'approvazione del ruolo organico definitivo e dell'ordinamento sullo stato giuridico del personale della Regione, è istituito un organico provvisorio del servizio di Condotte agrarie, aggregato a quello dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e formato come segue:

1) personale di prima categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, n. 30;

2) personale di seconda categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico gruppo *B* del Ministero dell'agricoltura e foreste, n. 30;

3) personale subalterno, n. 10.

Il personale è nominato nei modi di cui all'art. 5, ed ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo, appena questo sarà costituito.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto ai relativi bandi di concorso.

Art. 7.

Per far fronte alle esigenze di primo impianto derivanti dalla istituzione delle Condotte agrarie è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto legislativo.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 aprile 1950. *Registro n.* 1, *foglio n.* 32. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 6.

Modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*8 *maggio* 1950

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10;

Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;

Viste le leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, 1° settembre 1949, n. 52 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerato che, in dipendenza della creazione dell'Amministrazione regionale, vengono meno i presupposti per i quali venne istituito l'Ispettorato regionale forestale;

Ritenuto che, pertanto, appare utile ed indispensabile procedere alla fusione dell'Ispettorato regionale forestale con l'ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, preposto ai servizi forestali dell'isola;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso favorevole avviso in ordine alla fusione dei predetti uffici;

Sulla proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 22 e del 31 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

In seno all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Servizio forestale della Regione siciliana che assume le attribuzioni ed i servizi della Divisone V di detto Assessorato e dell'Ispettorato regionale forestale della Sicilia che sono soppressi.

Art. 2.

Il « Servizio forestale della Regione siciliana » comprende i seguenti uffici:

Ufficio I — Affari generali Personale ed Amministrazione. Personale tecnico e di polizia (ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie). Personale civile Stato giuridico Matricola Amministrazione Circoscrizione Servizio sanitario Addestramento di personale forestale.

Ufficio II — Applicazione delle leggi e regolamenti sui servizi forestali e speciali.

Tutela e sorveglianza sui boschi e terreni vincolati Sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia e sulle trazzere Lotta contro gli incendi e le infestazioni Servizio di polizia forestale Ispezioni tecniche amministrative contabili.

Ufficio III — Servizi tecnici.

Tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed Enti Vincolo forestale Colture agrarie Sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani e dei comprensori di bonifica Consorzi

di rimboschimento Vivai Incoraggiamento alla selvicoltura e all'agricoltura montana Miglioramento dei pascoli montani e fondiari montani in genere Programmi finanziari Studi e ricerche forestali e di economia montana.

Ufficio IV — Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Gestione ed ampliamento delle foreste demaniali siciliane.

Gli Uffici I e II costituiscono il Comando regionale del « Corpo forestale » dislocato in Sicilia.

Per i servizi dell'Azienda delle foreste demaniali valgono le norme di cui al decreto legislativo Presidenziale 21 settembre 1949, n. 23.

Art. 3.

Capo del Servizio forestale e direttore dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana è il comandante del Corpo forestale, dislocato in Sicilia, ed è scelto tra gli ufficiali del Corpo forestale, in attività di servizio, di grado non inferiore al 6°.

Art. 4.

L'ordinamento e gli organici provvisori dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste sono modificati, secondo la tabella annessa che fa parte integrante del presente decreto.

Le aliquote previste dall'art. 5 della legge 28 agosto 1949, n. 52, circa l'assunzione del personale non di ruolo, si intendono applicabili sui totali dei posti previsti nella annessa tabella organica.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto concerne l'organizzazione, le attribuzioni e le competenze degli Uffici e dei Comandi forestali, nonchè lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale dello Stato in servizio nella Regione siciliana.

Disposizioni transitorie

Art. 6.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 5, 14, 15 della legge 28 agosto 1949, n. 53, nella prima attuazione del presente decreto i posti previsti nel presente organico provvisorio del Servizio forestale della Sicilia, possono essere ricoperti con il personale in servizio, alla data della pubblicazione del presente decreto, presso l'Ispettorato regionale forestale.

Disposizioni finali

Art. 7.

L'Assessorato per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana, Palermo, 28 *aprile* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 33. — MAURO.

TABELLA *D*.

Parte prima RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI

Gabinetto.

1) Direzione regionale dell'agricoltura che comprende:
   Divisione degli affari generali e del personale;
   Divisione della bonifica;
   Divisione dei miglioramenti fondiari, servizi speciali e caccia;
   Divisione della produzione agricola.
2) Servizio forestale della Regione siciliana.

Parte seconda ORGANICO PROVVISORIO

Gruppo	Grado	QUALIFICA	N. dei posti Agricoltura	N. dei posti Foreste	Totale Organico
A	5°	Direttore Regionale Comandante del Corpo Forestale	1	1	2
A	6°	Capi Divisione Ispettori Superiori	5	1	6
A	7° 8°	Capi Sezione Ispettori Principali	9	3	12
A	9° - 11°	Primi segretari Ispettori segretari Ispettori Agg. Vice segretari	13	3	16
A B	7° 11°	Personale amministrativo	2	1	3
B	8°	Segretario contabile principale Esperto 1° Aiutante Capo	3	1	4
B	9°	Primo segretario contabile esperto 2ª classe – 1° Aiutante	6	—	6
B	10° 11°	Segretario contabile - Esperto 3ª classe – Aiutante	10	1	11
C	9°	Archivista Capo	1	1	2
C	10° 13°	Da primi archivisti ad alunni d'ordine	26	4	30
		Subalterni	12	2	14
		Totali	99	18	106

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1950, n. 7.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14 maggio 1949, n. 269 recante disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *dell'*8 *maggio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Vista la legge 14 maggio 1949, n. 269;

Ritenuta la necessità di estendere al territorio della Regione i provvedimenti di cui alla citata legge;

Sulla proposta dell'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 269 si applicano nel territorio della Regione siciliana, con effetto dall'entrata in vigore nel territorio nazionale.

Art. 2.

Le Casse speciali di previdenza, esistenti nel territorio della Regione siciliana il cui personale viene iscritto al Fondo nazionale di previdenza ai sensi e per gli effetti della suddetta legge 14 maggio 1949, n. 269, continueranno a funzionare per gli scopi cui furono istituite nelle proporzioni ridotte che risulteranno compatibili con le disponibilità superstiti e risultanti cioè dall'esubero di cassa, dopo il versamento delle riserve matematiche, da tutti gli altri proventi di diritto acquisito, esclusi i contributi che dovranno essere versati, anzichè alle Casse, al Fondo nazionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1950

RESTIVO

PELLEGRINO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana, Palermo, 28 *aprile* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 34. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 8.

Organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 27 *maggio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, che istituisce l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 21 settembre 1949, n. 23, relativo all'ordinamento dell'Azienda stessa;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 6, recante « modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste »;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla organizzazione provvisoria dei servizi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 22 e 31 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana secondo la tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente, si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dalla Regione. Alle guardie giurate si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del pari grado del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti:

a) con il personale di ruolo e non di ruolo già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso le Amministrazioni delle foreste demaniali della Sicilia. Detto personale conserva a tutti gli effetti l'attuale stato giuridico;

b) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso.

Art. 4.

Per la preparazione tecnica e di polizia, le guardie giurate della A.F.D.R.S. dovranno frequentare un corso di addestramento presso la Scuola sottufficiali e guardie forestali dello Stato in Cittaducale, entro l'anno 1954.

Art. 5.

Il personale non di ruolo di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 sarà inquadrato nella categoria e nel grado a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'A.F.D.R.S. sulla base del rapporto informativo degli amministratori e del direttore dell'Azienda ed in relazione al servizio prestato.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 marzo 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana, Palermo, 17 *maggio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 35. — MAURO.

ALLEGATO.

Organico provvisorio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana

1) *Personale tecnico-amministrativo superiore.*

GRUPPO *A*.

Grado 7°: Ispettore capo Amministratori	n.	2
» 7°-9°: Ispettori principali Ispettori amministratori	»	3
Totale	n.	5

2) *Personale tecnico-amministrativo inferiore.*

GRUPPO *B.*

Grado 7°: Primo aiutante	Amministratori	n. 1
» 9°: Aiutante principale		» 1
» 10°-11°: Aiutante	Aiutante aggiunto	» 4
	Totale	n. 6

3) *Personale d'ordine.*

GRUPPO *C.*

Grado 9°: Archivista capo		n. 1
» 10°: Primo archivista		» 2
» 11°-12°-13°: da Archivista ad alunno d'ordine		» 3
	Totale	n. 6

4) *Subalterni ed agenti tecnici.*

Vivaisti		n. 2
Autisti e telefonisti		» 6
Inservienti		» 4
	Totale	n. 12

5) *Personale di sorveglianza.*

Guardie scelte giurate		n. 4
Guardie giurate		» 26
	Totale	n. 30

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 1° giugno 1950, n. 33.

Provvedimenti per favorire l'incremento delle coltivazioni di patate precoci.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 3 giugno* 1950

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione di contributi sul prezzo d'acquisto di patate da seme di' varietà precoci di provenienza estera a favore di coloro che, avendo subito danni già accertati di almeno due terzi del valore del prodotto alle coltivazioni precoci di patate dalle gelate del marzo 1949, abbiano rieffettuata la cultura nella decorsa annata agraria o intendono rieffettuarla nell'annata agraria 1950-51. Sono ammessi al contributo solo gli acquisti effettuati presso Enti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente soltanto i coltivatori diretti, e, nei casi di colonia o di compartecipazione, esclusivamente i coloni o i compartecipi in rapporto ai danni dagli stessi subiti.

Art. 2.

Per usufruire del contributo gli interessati dovranno presentare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, accompagnandola con la fattura di acquisto del prodotto.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le semine effettuate nell'annata agraria 1949-50, ed entro il 31 gennaio 1951 per le semine che andranno ad effettuarsi nell'annata agraria 1950-51.

Sulla domanda di contributo provvede il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, entro i limiti della somma disponibile ed in rapporto alle richieste, pervenute infra il termine predetto e rispondenti alle condizioni previste all'art. 1. Il contributo è fissato nella misura massima del trenta per cento del prezzo di acquisto delle patate da seme: non può, però, in ogni caso, superare le lire 200.000 per ciascun richiedente.

Art. 3.

I concessionari, all'atto della domanda, dovranno obbligarsi a restituire l'ammontare integrale del contributo, qualora non coltivino l'intero quantitativo di patate da seme ammesso a sussidio.

Art. 4.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge viene autorizzata la spesa di L. 25.000.000 da prelevarsi dal capitolo 578 della rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio regionale per l'anno 1949-1950.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° giugno 1950.

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 1° giugno 1950, n. 34.

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1948, numero 114, recepito con decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 3 giugno* 1950

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I termini di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, recepito con decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, sono prorogati, nel territorio della Regione siciliana, di due anni a decorrere dalla data di scadenza.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° giugno 1950

RESTIVO

MILAZZO — PELLEGRINO

LEGGE 3 giugno 1950, n. 35.

Centri sperimentali per l'industria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, possono essere istituiti, anche presso Istituti universitari, nel territorio della Regione, Centri sperimentali per l'incremento delle attività industriali, che interessano particolarmente la Sicilia.

Art. 2.

I Centri istituiti ai sensi dell'art. 1, sono dotati di personalità giuridica ed hanno, in relazione alle attività dei settori industriali per i quali sono istituiti, i seguenti compiti:

a) eseguire ricerche, studi, esperimenti nonchè analisi e prove;

b) fornire pareri e consulenze;

c) eseguire analisi di controllo con tutte le forme e garanzie di legge;

d) installare impianti dimostrativi;

e) promuovere e divulgare studi relativi all'incremento ed alle selezioni dei prodotti industriali e svolgere qualsiasi altra attività di propulsione nel campo dell'industria, anche attraverso corsi di specializzazione.

Art. 3.

Lo statuto dei Centri sperimentali, previsti dall'art. 1, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 4.

Le spese necessarie per il primo impianto dei centri sperimentali, previsti dall'art. 1 che saranno istituiti nel territorio della Regione, entri tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono a carico del bilancio della Regione.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere da quello 1949 50.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dei Centri sperimentali concorrono la Regione e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

La Regione concorre alle spese di funzionamento di ciascun Centro con un contributo ordinario annuo non superiore alla metà dell'importo delle spese stesse, salvo che particolari circostanze rendano opportuno contribuire in misura superiore.

Il contributo è determinato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze, in base ai bilanci di previsione dei singoli Centri e non può in ogni caso superare la somma annua di lire 6.000.000.

Il pagamento del contributo è effettuato a rate trimestrali anticipate.

Lo statuto dei Centri sperimentali deve indicare la misura del concorso alle spese di funzionamento, cui si obbligano le Camere di commercio, industria ed agricoltura. La approvazione dello statuto previsto dall'art. 3, non può essere accordata ove non siano esibite all'Assessore per la industria ed il commercio le regolari deliberazioni delle Camere di commercio, da cui risultino gli stanziamenti continuativi nei propri bilanci per l'ammontare dei contributi che ciascuna di esse ha assunto a proprio carico.

Art. 7.

Oltre al contributo ordinario, e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 9 l'Assessore per l'industria ed il commercio, ove ricorrano particolari circostanze, può autorizzare, di concerto con l'Assessore per le finanze, la erogazione di contributi straordinari.

Art. 8.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge, contributi agli Istituti universitari competenti per eseguire ricerche, studi, esperimenti ed analisi e per fornire pareri e consulenze relativamente a quei settori della industria regionale, il cui sviluppo non è tale da consigliare l'istituzione di un apposito Centro sperimentale.

Art. 9.

Per la finalità di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio 1949-50.

Art. 10.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, in dipendenza delle disposizioni della presente legge, le necessarie variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato della industria ed il commercio per l'esercizio in corso.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 36.
Costituzione del Comitato consultivo per l'industria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un comitato consultivo per l'industria.

Art. 2.

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessore per l'industria ed il commercio provvedimenti diretti a potenziare l'industria siciliana.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali;

c) da un rappresentante della Federazione regionale dirigenti aziende industriali;

d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

e) da due rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

f) da tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana;

g) dal presidente della sottocommissione per l'industria della Sicilia;

h) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria; e del commercio;

i) dal capo della Divisione industria dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

l) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

m) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

n) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

I componenti del Comitato, compreso il presidente sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*), sono scelti su terne di tecnici proposte dalle Organizzazioni interessate.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo.

Art. 6.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali, di grado 5°, per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

Art. 8.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti alla industria.

In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 7.

Art. 9.

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 37.
Costituzione del Comitato consultivo per il commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un Comitato consultivo per il commercio.

Art. 2.

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessore per l'industria ed il commercio provvedimenti diretti a potenziare il commercio siciliano.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti della Federazione regionale dei commercianti;

c) da un rappresentante della Federazione regionale dei dirigenti delle aziende commerciali;

d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

e) da due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

f) da due membri scelti fra studiosi e tecnici del commercio siciliano;

g) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

h) dal capo della Divisione commercio dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

i) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

l) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

m) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), sono scelti fra terne di tecnici proposte dalle organizzazioni interessate.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il presidente del Comitato può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti e tecnici. Essi hanno voto consultivo.

Art. 6.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

Art. 8.

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 38.

Costituzione del Comitato consultivo per l'artigianato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *delle Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato dell'industria e del commercio un Comitato consultivo per l'artigianato.

Art. 2.

Il *Comitato:*

a) esprime il proprio parere oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessorato dell'industria e del commercio provvedimenti diretti a potenziare l'Artigianato siciliano.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

a) da tre membri designati dalle organizzazioni di categoria;

b) da un rappresentante degli artigiani dipendenti designato dalle Associazioni sindacali;

c) da tre membri scelti tra i direttori delle scuole a carattere artigiano, esistenti in Sicilia;

d) dal direttore della Delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

e) da due artisti siciliani, particolarmente versati nella arte applicata alle creazioni artigiane;

f) da un membro designato dall'Unione della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Sicilia;

g) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

h) dal capo dell'Ufficio artigianato dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

i) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze,

l) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Art. 4.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, fra i membri del Comitato stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il presidente del Comitato può chiamare di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato, esperti, tecnici, artisti. Essi hanno voto consultivo.

Art. 7.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

I componenti del Comitato e gli esperti, di cui al precedente art. 6, che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato o della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

Art. 9.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato o degli esperti tecnici e artisti di cui all'art 6, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'artigianato.

In questi casi ai suddetti componenti, esperti, tecnici e artisti spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 8.

Art. 10.

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA
LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 39.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 novembre 1949, n. 36, concernente l'istituzione di una Commissione regionale per l'imponibile della mano d'opera in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 novembre 1949, n. 36, concernente l'istituzione di una Commissione regionale per l'imponibile della mano d'opera in agricoltura.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 40.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 29 dicembre 1949, n. 39, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana dei decreti legislativi 11 gennaio 1948, n. 72 e 3 maggio 1948, n. 801, recanti provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *delle Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 29 dicembre 1949, n. 39, concernente l'applicazione nel territorio della Regione dei decreti legislativi 11 gennaio 1948, n. 72 e 3 maggio 1948, n. 801, recanti provvedimenti in materia di tasse di bollo.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 41.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 dicembre 1949, n. 37, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 luglio 1949, n. 557, che abroga il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 dicembre 1949, n. 37, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 luglio 1949, n. 557, che abroga il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 42.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 29 dicembre 1949, n. 41, concernente recezione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 29 dicembre 1949, n. 41, concernente la recezione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 3 giugno 1950, n. 43.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 17 gennaio 1949, n. 6, contenente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni della legge 17 gennaio 1949, n. 6, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Le attribuzioni spettanti ai Ministri per il tesoro e per le finanze, in forza dell'art. 5 della legge suddetta, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dall'Assessore per le finanze.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 3 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 9.

Norme provvisorie sul trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad emanare norme provvisorie sul trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
D'intesa con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Ai membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nominati su designazione della Giunta regionale, è corrisposta — a carico del bilancio della Regione siciliana e per tutta la durata dell'ufficio, a far corso dal dì della prestazione del giuramento — una indennità mensile pari all'importo del solo stipendio base, che si corrisponde ai membri del Consiglio di Stato con il grado di consigliere.

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentito il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa e la Giunta regionale, potrà attribuire con proprio decreto ai componenti ed ai funzionari del Consiglio di giustizia amministrativa, indennità di presenza per ogni seduta della Sezione giurisdizionale o della Sezione consultiva, alla quale partecipano, nella misura non superiore a L. 2500.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal giorno 9 dicembre 1949.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 42. — MAURO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 10.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana, della legge 26 agosto 1949, n. 702, concernente provvedimenti, relativi alla esecuzione delle volture sugli antichi catasti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana la legge 26 agosto 1949, n. 702, contenente norme relative alla esecuzione delle volture sugli antichi catasti;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 agosto 1949, n. 702, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 36. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 11.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 635, concernente proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24,

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana la legge 29 luglio 1949, n. 635, che proroga le agevolazioni fiscali già concesse col decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, per favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 635, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 37. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 12.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, contenente nuove norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere ai fini della liquidazione dei diritti « ad valorem » della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sulla entrata.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata dalle leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana, le norme contenute nel decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, si applicano anche per quanto attiene alla competenza della Regione siciliana, nel territorio della medesima, con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 38. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 13.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 giugno* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le agevolazioni fiscali previste dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1515;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 39. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. **14.**

Applicazione nel territorio della Regione siciliana, dell'art. 2, ultimo comma, della legge 21 agosto 1949, n. 638, concernente agevolazioni fiscali relative a concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le agevolazioni fiscali contemplate dall'art. 2, ultimo comma, della legge dello Stato 21 agosto 1949, n. 638;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 21 agosto 1949, n. 638, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dal 21 settembre 1949.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 40. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. **15.**

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, riguardante le tasse di bollo su documenti di trasporto.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 12 *giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata dalle leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, riguardante le tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 gennaio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 26 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 41. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. **16.**

Disposizioni per la compilazione dei rendiconti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 17 *giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ravvisata la urgente necessità di dettare norme particolari per la compilazione della prima parte del rendiconto generale della Regione siciliana per gli anni finanziari 1947-1948 e 1948-49 in relazione a quanto prevede il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 15 marzo e 14 aprile 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della compilazione della prima parte del rendiconto generale per gli anni finanziari 1947-48 e 1948-49 della Regione siciliana, l'Assessore per le finanze è autorizzato:

a) ad includere fra le somme riscosse e non versate, senza che per ciò costituiscano debiti dei contabili, le entrate di pertinenza della Regione siciliana riscosse dai contabili e dagli stessi versate allo Stato. Le somme stesse saranno portate in discarico dei contabili in via amministrativa, a seguito della eliminazione di impegni per uguale importo assunti per i fini di cui alla successiva lettera *b*);

b) ad includere fra i residui passivi, oltre a quelli derivanti da impegni assunti nei termini di legge, l'importo che presumibilmente consenta di assolvere gli obblighi derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 5 giugno 1950, registro n. 1, foglio n. 44. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 9 maggio 1950, n. 17.

Istituzione nella parte straordinaria del bilancio della Categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 17 giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Ravvisata la urgente necessità di istituire nella parte straordinaria del bilancio della Regione siciliana la Categoria III, riguardante « Entrate e spese per partite di giro »;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo II, parte straordinaria, del bilancio della Regione siciliana è istituita la « Categoria III », « Entrate per partite di giro » e « Spese per partite di giro », rispettivamente nella previsione dell'entrata ed in quella della spesa.

Art. 2.

La Categoria III comprende:
a) le partite di giro vere e proprie, cioè le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone la Regione ad un tempo creditrice e debitrice;
b) le entrate e le uscite per conto di terzi;
c) le aziende speciali

Art. 3.

Le entrate e le uscite per partite di giro, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sono distinte in appositi capitoli in relazione alla loro natura specifica.

Art. 4.

Le entrate e le uscite per conto di terzi sono inscritte in bilancio in appositi capitoli denominati: « Anticipazioni o rimborsi per spese da sostenere o sostenute per conto di terzi », nella parte attiva, e « Spese per conto di terzi » in quella passiva.

Art. 5.

Sono aziende speciali le aziende regionali non costituite in forma autonoma e le gestioni di particolari servizi od amministrazioni esercitate dalla Regione. Per ogni gestione, amministrazione e azienda regionale sono istituiti due appositi capitoli: uno per l'entrata e l'altro per la spesa. Essi sono ripartiti e sviluppati in articoli a mezzo di appositi allegati da inserire in appendice al bilancio della Regione.

Art. 6.

Il funzionamento delle aziende speciali, non regolato da apposite disposizioni, sarà disciplinato con lo stesso provvedimento che istituisce i capitoli di bilancio di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Art. 7.

Alla istituzione dei capitoli della Categoria III, agli stanziamenti ed alle relative variazioni si provvede con decreti dell'Assessore per le finanze.

Si provvede, del pari, con decreti dell'Assessore per le finanze alle variazioni della parte effettiva del bilancio dipendente dall'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 5 giugno 1950, registro n. 1, foglio n. 43. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 maggio 1950, n. 18.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana delle norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 1949, n. 556, contenente disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 17 giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 30 ottobre 1948, n. 27, ratificato con la legge regionale 8 luglio 1949, n. 26;

Considerata l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le norme degli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 1949, n. 556, contenente disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Sulla proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 1949, n. 556, contenente disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 5 giugno 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 45. — MAURO.

LEGGE 26 giugno 1950, n. **44.**

Ripartizione dei prodotti cerealicoli delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 26 *giugno* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella nonchè dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 è regolata dalle norme di cui alla legge regionale 1° agosto 1949, n. 44, sostituendo nell'art. 2 della legge predetta alla dizione « 13 quintali per ettaro » la dizione « 14 quintali per ettaro ».

Art. 2.

Restano salve le pattuizioni, gli usi e le consuetudini più favorevoli ai mezzadri, coloni e partecipanti.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 26 giugno 1950, n. **45.**

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 30 *giugno* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, recante norme in materia di cooperazione, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Le funzioni esecutive ed amministrative nella materia disciplinata dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana dagli organi regionali, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto per la Regione siciliana.

Art. 2.

I termini di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, sono prorogati al 31 dicembre 1950.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

PELLEGRINO

LEGGE 29 giugno 1950, n. **46.**

Erezione a Comune autonomo delle frazioni Fondachelli e Fantina del comune di Novara di Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 30 *giugno* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le frazioni « Fondachelli » e « Fantina » del comune di Novara di Sicilia (Messina) sono erette a Comune autonomo, che assume la denominazione « Fondachelli-Fantina », con sede in Fondachelli.

Art. 2.

Al comune di « Fondachelli-Fantina » è assegnato il territorio come dal progetto di delimitazione territoriale concordato dalle rappresentanze del comune di Novara di Sicilia e dalle frazioni interessate, e vidimato dall'ingegnere capo del Genio civile di Messina, in data 9 settembre 1948.

Art. 3.

Il Presidente della Regione, sentiti gli organi competenti, provvederà, con suoi decreti, alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico da assegnare al nuovo comune di « Fondachelli-Fantina ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1950

RESTIVO

LEGGE 29 giugno 1950, n. 47.

Aggiunta alla legge regionale concernente l'istituzione del Comitato consultivo per il commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 30 giugno* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale od internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti al commercio.

In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 7 della legge di cui al precedente comma.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 29 giugno 1950, n. 48.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 21 dicembre 1949, n. 40, concernente la applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 marzo 1949, n. 99, riguardante proroga con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento di posti in ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 30 giugno* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 21 dicembre 1949, n. 40 concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 marzo 1949, n. 99, riguardante proroga con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento di posti in ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali, con la seguente modifica: « Il termine di cui all'art. 3 del decreto medesimo è fissato al 31 dicembre 1950 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1950, n. 19.

Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (2° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 30 giugno* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge regionale 3 febbraio 1950, n. 1;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso alcune variazioni necessarie per adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate accertate nel corso della gestione e quelle passive ai bisogni manifestatisi nel corso della gestione medesima;
Ravvisata, altresì, la necessità di aumentare il fondo di cui al capitolo n. 264 dello stato di previsione della spesa nonchè di aumentare l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1950, n. 1;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 1950;
Su parere conforme della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio, integrata a norma dell'art. 64 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1950, n. 1, è elevata da L. 2.500.000.000 a L. 2.800.000.000.

Per l'impiego della maggiore spesa di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 21 dicembre 1949, n. 38, è aumentata di L. 18.000.000.

Art. 5.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B* si fa fronte mediante utilizzazione di parte delle maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 30 *giugno* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 49. — MAURO.

LEGGE 2 luglio 1950, n. **49**.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'8 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 30 settembre 1950, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, secondo lo stato di previsione della entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge, presentato alla Presidenza dell'Assemblea regionale, in data 30 aprile 1950.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 3 luglio 1950, n. **50**.

Incremento olivicolo nell'ambito regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'8 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Chiunque, entro il periodo di cinque anni ad iniziare dall'annata agraria 1950-51, provvede all'innesto di oleastri o alla piantagione di piante innestate di olivo, potrà beneficiare del contributo di cui all'art. 4 che sarà corrisposto dall'Assessorato dell'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

L'aspirante al contributo, di cui all'articolo precedente, a qualsiasi titolo conduca il fondo, dovrà avanzare domanda all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, dando tutte le indicazioni atte ad individuare il richiedente ed il fondo, specificando il numero degli innesti praticati e delle piante innestate messe a dimora.

Art. 3.

La concessione del contributo in parola è condizionata, oltre all'attecchimento risultante alla primavera dell'annata agraria successiva, ad un minimo di innesti o di piante che viene fissato in numero di 30 per i piccoli fondi di estensione fino ad ettari 10, in numero di 100 per i fondi da dieci a cinquanta ettari, in numero di 250 per i fondi superiori ai 50 ettari.

Art. 4.

Il contributo da concedere viene fissato nella seguente misura:

L. 100 per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria;

L. 200 per ogni pianta di olivo da seme a dimora già innestata.

Art. 5.

I contributi saranno liquidati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dopo il collaudo delle opere da farsi da parte dell'Ispettorato agrario provinciale, competente per territorio.

Art. 6.

E' vietato il cumulo dei contributi per le opere previste dalla presente legge.

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari ad iniziare dall'esercizio 1950-51 e fino all'esercizio 1954-1955.

La corrispondente quota per l'esercizio finanziario 1950-51 sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 3 luglio 1950, n. **51**.

Istituzione di un centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'8 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito presso l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano un Centro regionale per la meccanizzazione della agricoltura siciliana con sede in Palermo e sezioni staccate nelle zone cerealicole delle provincie in ragione di: due per Agrigento; due per Caltanissetta; due per Catania; una per Enna; una per Messina; due per Palermo; una per Ragusa; una per Siracusa; una per Trapani.

Il Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura siciliana è posto sotto il controllo dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste.

Il numero delle sezioni staccate può essere variato con decreto dell'Assessore, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura.

Art. 2.

Il Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura ha lo scopo di potenziare l'attrezzatura dei mezzi meccanici al servizio dell'agricoltura siciliana.

A tal fine è autorizzato a:

a) costituire parchi di macchine agricole e accessori per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi e in particolare per le associazioni di piccoli e medi coltivatori diretti;

b) introdurre tipi di macchine meglio adattabili alla natura, configurazione e giacitura dei terreni dell'isola;

c) svolgere corsi di addestramento e perfezionamento per lavoratori e tecnici;

d) compiere ogni altra attività idonea allo scopo.

Art. 3.

Il Centro per la meccanizzazione è costituito in servizio autonomo dell'Ente per la colonizzazione e assume la denominazione di « Sezione per la meccanizzazione agricola dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ».

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione approva il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione e le norme di servizio; approva il rendiconto della Sezione da presentare annualmente all'Assessorato dell'agricoltura; autorizza le spese ed i movimenti dei capitali e gli impegni non considerati nel bilancio di previsione. Il direttore della Sezione interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente per gli affari che riguardano la attività della Sezione.

Il Consiglio, inoltre, a mezzo di un apposito Comitato costituito dal presidente e da due consiglieri dell'Ente stesso particolarmente competenti in rapporto ai compiti della Sezione ed integrato e con voto consultivo da un docente di meccanica agraria e da due rappresentanti delle cooperative agricole scelti su designazione delle organizzazioni interessate, delibera il programma annuale di attività della Sezione.

Art. 5.

Il Comitato del Centro provvederà a redigere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che è soggetto all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 6.

Sono estese al Centro per le operazioni compiute nel territorio della Regione tutte le facilitazioni fiscali e doganali e l'esenzione dal pagamento d'interessi e tutte le provvidenze in genere che sono o verranno disposte per l'acquisto di macchine agricole e per la relativa gestione in favore delle cooperative di lavoratori della terra, singole o consociate e delle associazioni di coltivatori.

Art. 7.

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, da iscriversi nel bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51 e così ripartito:

a) L. 450.000.000 per acquisto delle macchine occorrenti per la istituzione del Centro;

b) L. 25.000.000 per spese di impianto e di funzionamento delle Sezioni comprese le retribuzioni al personale, e per fitto locali;

c) L. 20.000.000 per attrezzature di officine;

d) L. 5.000.000 per il raggiungimento dei fini di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione, utilizzando all'uopo il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 3 luglio 1950, n. 52.

Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori di fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Ente siciliano per le case dei lavoratori, istituito con la legge 18 gennaio 1949, n. 1, è autorizzato a procedere alla costruzione di alloggi che possano fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste nei decreti degislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie ed a impegnarsi a provvedere che gli alloggi costruiti con le assegnazioni medesime vengano assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto con le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo della Repubblica 17 aprile 1948, n. 1029.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 3 luglio 1950, n. 53.

Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, è inserita la seguente disposizione aggiuntiva:

« L'Ente è autorizzato ad assumere l'incarico della costruzione di case per lavoratori che ad esso venga affidato dal Comitato di attuazione del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante l'erezione delle case stesse, ai sensi della legge nazionale 28 febbraio 1949, n. 43, e relative norme integrative complementari ed esecutive ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 20.

Proroga di agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di Credito minerario del Banco di Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 14 marzo 1940, n. 203, concernenti agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia contenute nella legge 14 marzo 1940, n. 203, è prorogata dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1959, relativamente alle operazioni di credito minerario da essa compiute nell'ambito della Regione siciliana ed a favore delle industrie estrattive esistenti nel territorio della Regione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 20 *giugno* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 48. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 maggio 1950, n. 21.

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata la necessità e l'urgenza di prorogare le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzioni in pegno di crediti;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per le finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa dal 1° luglio 1948 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia della legge regionale 29 dicembre 1947, n. 16, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

E' altresì estesa dal 1° luglio 1948 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge dello Stato 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 20 *giugno* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 47. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 1950, n. 22.

Modifiche al regolamento per la esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, riguardante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, approvato con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 1949, n. 10.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie;
Visto il regolamento della detta legge, approvato con decreto Presidenziale 26 aprile 1949, n. 10;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa del 20 gennaio 1940, n. 234-49;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per la esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, approvato con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 1949, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « quando sia riconosciuta abitabile dal competente Ufficio comunale o effettivamente abitata », contenute nell'ultima parte dell'art. 1, sono sostituite dalle seguenti: « quando l'interessato ne faccia denuncia all'Ufficio tecnico ed all'Ufficio di igiene del Comune, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, all'Ufficio del registro ed all'Uffi-

cio delle imposte di consumo competenti, allegando apposita attestazione dell'impresa costruttrice, salvo il controllo di ufficio.

Le denunzie debbono essere presentate in due esemplari, uno dei quali sarà restituito all'interessato con l'attestazione e la data dell'eseguita denunzia »;

b) al primo comma dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: « Tale limite può essere superato se, per effetto dei regolamenti edilizi comunali o dei piani regolatori o di rico struzione, debba essere coperta una quota della superficie inferiore alla metà »;

c) le parole « dell'Ufficio tecnico comunale », contenute nel primo comma dell'art. 4, sono sostituite con le parole « dell'Autorità comunale »;

d) al secondo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole: « o il maggior limite previsto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 2 »;

e) le parole « o la prova dell'effettiva abitazione dello edificio o parte di edificio costruito, nonchè l'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale, in carta libera, che le costruzioni effettuate occupano almeno la metà dell'area che ha beneficiato delle agevolazioni », contenute nell'art. 6, sono sostituite con le seguenti: « dell'edificio o parte di edificio costruita, ovvero indicare gli estremi della relativa domanda e presentare inoltre l'attestazione della competente autorità comunale, in carta libera, che le costruzioni effettuate coprono l'area che ha beneficiato delle agevolazioni almeno per la metà o per la minore aliquota eventualmente fissata nei regolamenti edilizi comunali o nei piani regolatori di ricostruzione »;

f) l'art. 7 è soppresso;

g) le parole « La prova dell'effettiva abitazione », contenute nell'ultimo comma dell'art. 8 che diventa art. 7, sono sostituite con le seguenti: « non indichino gli estremi della relativa domanda »;

h) le parole « o dalla prova della effettiva abitazione, e dalla attestazione dell'autorità comunale, in carta libera, che le opere sono state eseguite in conformità al regolamento edilizio comunale ed al piano regolatore applicabile », contenute nel terzo comma dell'art. 9, che diventa art. 8, sono sostituite con le seguenti: « e dalla attestazione del competente Ufficio tecnico comunale, in carta libera, che le opere sono state eseguite in conformità al regolamento edilizio co munale ed ai piani regolatori o di ricostruzione eventualmente applicabili, ovvero contenente la indicazione degli estremi delle relative domande e delle denunce presentate all'Ufficio tecnico e all'Ufficio d'igiene del Comune a norma del precedente art. 1) »;

i) gli articoli 10, 11 e 12 assumono la numerazione di 9, 10 e 11.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 25 maggio 1950

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 19 *giugno* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 46. — MAURO.

LEGGE 14 luglio 1950, n. **54**.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1949-50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I canoni di affitto in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti stessi, nonchè quelli relativi ai contratti a canone in denaro, prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, e relativi all'annata agraria 1949-50 son ridotti del 30 per cento a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

La riduzione prevista dal comma precedente deve intendersi sostitutiva fino al corrispondente ammontare di ogni altro beneficio che sia convenzionalmente o legislativamente accordato in favore dell'affittuario, per l'annata agraria anzidetta.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non meno di due terzi della loro estensione, ad economia diretta, o con bracciantato compartecipe.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle indennità dovute per la concessione di terre incolte disposte ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche od integrazioni, a favore delle cooperative qualunque sia la forma di conduzione e di cessione ai propri soci.

Art. 4.

Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere od in denaro, dovuti per fitto o vendita di pascoli ed erbe, da coloro che esercitano la pastorizia e l'industria armentizia personalmente o con l'ausilio prevalente di persone della propria famiglia si applica una riduzione del 20 per cento.

Art. 5.

Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorquando il concedente possegga a qualsiasi titolo, complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo.

Per quanto riguarda i terreni prevalentemente pascolativi il limite per la esclusione della riduzione dell'estaglio viene fissato in otto ettari.

Art. 6.

Salva la ipotesi prevista dall'art. 5 in tutti gli altri casi in cui l'affittuario non abbia diritto alle riduzioni consentite con la presente legge, il proprietario ha l'obbligo di investire nell'annata agraria 1950-51 la somma equivalente in lavori straordinari di miglioria nel fondo oggetto del contratto.

Art. 7.

E' considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 8.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni della presente legge. L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge. Restano in vigore le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati.

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, n. 321, recante norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione siciliana, in quanto non incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

Le funzioni amministrative ed esecutive previste dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Regione siciliana e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè della legge regionale 7 luglio 1948, n. 35, circa l'ordinamento dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi equi, quale compenso per la locazione dei fondi rustici, valgono anche per l'annata agraria 1949-50 le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 14 luglio 1950, n. 55.

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonchè della concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, quelli di affitto a coltivatori diretti sia singoli che associati in cooperative, nonchè le concessioni di terre incolte o mal coltivate, disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive integrazioni e modificazioni, recepite nella Regione siciliana con la legge 11 luglio 1949, n. 29, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51.

Art. 2.

E' considerata annata agraria 1950-51 quella che ha inizio tra il primo settembre 1950 e il primo marzo 1951 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale.

Art. 3.

Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto quello che impegna, nei fondi da lui a qualsiasi titolo condotti, il lavoro proprio e della sua famiglia, in misura non inferiore ad un terzo della forza lavorativa, occorrente per le normali necessità di coltivazione dei fondi stessi.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

1) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture e al pagamento del canone;

2) se il concedente che sia o non sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e disponga all'uopo della capacità lavorativa indicata nello art. 3. La stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler fare coltivare il fondo dal coniuge o dal figlio;

3) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale;

4) per i contratti di pascolo e di compartecipazione stagionale stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario.

Art. 5.

Qualora il concedente od il locatore ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 e non adempia agli obblighi assunti, il mezzadro, colono parziario, compartecipante od affittuario coltivatore diretto, al quale sia stata negata la proroga, ha diritto al risarcimento dei danni ed il giudice potrà ordinare la restituzione del fondo semprechè questa possa disporsi senza ledere i diritti di terzi in buona fede.

Art. 6.

La rinunzia alla proroga è valida quando risulti da atto scritto di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La proroga prevista dall'art. 1 si applica anche se è intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione. In tal caso il concedente che voglia opporsi alla proroga deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1948, n. 52, in quanto compatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 10.

Per le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge si applica il disposto dell'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1949, n. 38.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO

LEGGE 14 luglio 1950, n. 56.

Costituzione della Federazione siciliana della caccia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' riconosciuta in Sicilia, con sede in Palermo, la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, costituita con verbale del 15 luglio 1947 dalla rappresentanza dei cacciatori delle nove provincie siciliane.

Essa si compone dei propri organi centrali e periferici previsti in apposito statuto e può far parte del C.O.N.I.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia e di uccellagione ed i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del Consiglio direttivo di questa, i cittadini che per ragioni di età o di salute non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

La Federazione, organo regionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, collabora con la Federazione italiana della caccia, presiede all'attività dei cacciatori residenti nel territorio della Regione siciliana e provvede ad organizzare i cacciatori, uccellatori o concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della legge sulla caccia. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la

sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonchè alla propaganda delle buone norme venatorie.

La Federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, a mantenere contatti con la stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

La Federazione è posta sotto la sorveglianza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste approva, con suo provvedimento, lo statuto della Federazione e le sue eventuali modifiche e stabilisce, in conformità alle disposizioni della presente legge, quanto ivi non contemplato per l'organizzazione e composizione della Federazione stessa.

Art. 3.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione e per i compiti di carattere generale inerenti alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

La Federazione siciliana della caccia, per gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, è parificata all'Amministrazione regionale agli effetti delle tasse di bollo e di registro.

Art. 4.

Alla Federazione siciliana della caccia, sono devoluti tutti gli altri compiti ed attribuzioni ed eventuali agevolazioni di qualsiasi natura che leggi particolari concedano alla Federazione Italiana della caccia.

Art. 5.

La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni determinandone i compiti ed il funzionamento.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 82 del testo unico approvato con regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse.

Art. 6.

Restano abrogati il titolo VI del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 57.
Norme in materia di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti dell'applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti e le attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi e per l'allevamento ed il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno della azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli nonchè — quando l'ente interessato si progonga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti prescritti nella lettera *a*) del comma precedente, è giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di L. 5.000.000, nel qual caso, tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte, per eventi bellici, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque, enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 7/10 dello importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico della Regione e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione delle opere di trasformazione o sistemazione delle trazzere, quando la concessione sia fatta ad enti forniti di personalità giuridica pubblica, purchè dispongano di attrezzatura adeguata, ha la facoltà di corrispondere anticipatamente alla concessione una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 4/10 dell'importo di concessione.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 8 delle legge regionale **28 luglio 1949, n. 39.**

Art. 3.

Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1947, n. 1744, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garenzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garenzie non siano considerate sufficienti.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1949-50, il capitolo 582 della rubrica Assessorato agricoltura e foreste viene aumentato di L. 200.000.000 da prelevarsi sui residui del capitolo 392/ rubrica Assessorato agricoltura e foreste, della parte del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1°-30 giugno 1947.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 58.

Concessione di un contributo straordinario di L. 10 milioni per la disinfestazione degli agrumeti colpiti da particolari avversità patologiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 17 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concesso al Commissariato anticoccidico un contributo straordinario di L. 10 milioni per sovvenire in parte alla maggiore spesa per la lotta contro le cocciniglie degli agrumeti colpiti da particolari avversità patologiche.

Art. 2.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio fitopatologico, saranno determinate le zone a cui destinare i benefici previsti dal precedente articolo.

Art. 3.

E' istituito nella parte straordinaria del bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato agricoltura e foreste, il relativo capitolo per provvedere alla spesa di cui all'art. 1.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere alla conseguente variazione di bilancio, utilizzando le somme iscritte nella rubrica anzidetta per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 59.

Istituzione di una Borsa-merci nella città di Catania. Concessione di un contributo per il primo impianto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 17 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita una Borsa-merci nella città di Catania.

La Borsa è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. Al suo funzionamento provvede la Camera di commercio di Catania. Ne sono organi la Deputazione e il Comitato dei mediatori di cui ai seguenti articoli 3 e 4.

Art. 2.

La Borsa è destinata a facilitare le negoziazioni di tutte le specie di merci e derrate. Essa, a mezzo della Deputazione, può predisporre schemi uniformi di contratti ai quali possano riferirsi le parti. Promuovere, inoltre, tutte le iniziative che mirino a rendere più agevoli le contrattazioni e la definizione degli affari che sono oggetto dell'attività della Borsa.

Art. 3.

La sorveglianza sull'andamento della Borsa e sull'osservanza in seno ad essa delle leggi e dei regolamenti, è demandata ad una Deputazione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti. All'Assessore regionale per l'industria ed il commercio è devoluta la nomina di un membro effettivo e di un supplente della Deputazione, mentre gli altri membri sono nominati dall'Assessore medesimo, su proposta della Camera di commercio di Catania.

Art. 4.

Il Comitato dei mediatori è composto di quattro membri e viene eletto, in conformità alle norme di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 250, dall'Assemblea generale degli iscritti nel ruolo dei mediatori in merci e derrate.

Il Comitato della borsa assolve, in quanto compatibili con la specifica funzione di essa, i compiti demandati dalla vigente legislazione sulle Borse ai Comitati direttivi degli agenti di cambio.

Art. 5.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano alla Borsa tutte le disposizioni legislative che regolano la materia.

Le facoltà ed attribuzioni che tali disposizioni demandano agli organi di Governo, ivi comprese, in particolare, quelle di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono devolute, per la Borsa-merci di Catania, allo Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di lire venti milioni per contribuire alle spese di primo impianto della Borsa-merci di Catania.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio relative nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica dell'Assessorato industria e commercio, per l'anno finanziario 1950-51.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA —
LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 60.

Concorsi a premi per monografie sull'arte popolare e sull'artigianato siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 17 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito lo Assessore per la pubblica istruzione, è autorizzato a bandire concorsi a premi per la compilazione di monografie sull'arte popolare siciliana, con particolare riferimento ai prodotti dell'artigianato siciliano, a pubblicare le monografie premiate e a curarne la diffusione.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi e l'ammontare dei premi saranno stabiliti con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentiti l'Assessore per la pubblica istruzione ed il Comitato consultivo per l'artigianato.

Per i relativi pagamenti l'Assessore per l'industria ed il commercio, può valersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per i fini previsti dalla presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 la spesa annua di un milione di lire.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, nel bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 le conseguenti variazioni, utilizzando gli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativo alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 61.

Erezione a Comune autonomo di « Buseto Palizzolo », frazione del comune di Erice.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Buseto Palizzolo », del comune di Erice è eretta a Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dal progetto e dalla relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani in data 9 febbraio 1948, n. 540, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Trapani, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico da assegnare al nuovo comune di Buseto Palizzolo.

Al personale già in servizio presso il comune di Erice, che sarà inquadrato nel predetto organico, non potranno essere attribuiti posizione giuridica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

LEGGE 15 luglio 1950, n. 62.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente:

« Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7, e destinati all'impianto delle Unità ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione, di cui all'art. 4, fanno parte del patrimonio della Regione.

Fanno parimenti parte del patrimonio della Regione i mobili acquistati con i detti fondi e destinati all'attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali, siano o non di nuova creazione.

Gli immobili acquistati o costruiti con gli stessi fondi di cui ai comuni precedenti e destinati all'ampliamento e potenziamento degli istituti ospedalieri esistenti, dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, passano in proprietà di detti istituti ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 63.

Ordinamento della Scuola professionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 17 *luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Scuola professionale, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività di lavoro manuale.

Art. 2.

La Scuola professionale ha due corsi uno triennale di tirocinio, l'altro biennale di qualificazione.

La frequenza del corso di tirocinio costituisce adempimento all'obbligo scolastico agli effetti dell'art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 3.

Non è ammessa alcuna abbreviazione della durata dei due corsi.

Alla prima classe del corso di tirocinio si è iscritti mediante il titolo di « compimento superiore ».

L'età per essere iscritti non deve essere inferiore agli anni 11 compiuti o da compiere nell'anno in corso.

Alla prima classe del corso di qualificazione si accede previo esame di idoneità, dopo la frequenza del corso di tirocinio.

Art. 4.

All'istituzione delle singole scuole si provvede con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore per le finanze, con quello per il lavoro e con l'Assessore competente per materia.

Art. 5.

La Scuola professionale deve avere almeno 60 alunni nelle cinque classi dei due corsi.

Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 50 la Scuola viene soppressa.

Il numero massimo degli alunni in ciascuna classe è di 20.

Art. 6.

L'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il provveditore agli studi, stabilisce con suo decreto, caso per caso, il numero complessivo delle classi di ciascuna scuola.

Art. 7.

Scuole professionali possono essere anche istituite presso gli opifici, le aziende e le officine ritenute idonee dallo Assessore competente per materia il quale stipula, di volta in volta, opportune convenzioni.

Art. 8.

La Scuola professionale è gratuita. Essa non rilascia titoli di studio. Al termine del corso biennale di qualificazione a coloro che hanno dato prova di idoneità sarà rilasciato un attestato (allegato *A*) che costituisce titolo preferenziale per le assunzioni di mano d'opera.

Art. 9.

La Scuola professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile, marinaro.

Il tipo agrario è generico o specializzato in economia montana, zootecnica e caseificio e ortoflorofrutticoltura.

Il corso biennale di qualificazione del tipo agrario generico può essere specializzato in viticoltura ed enologia, olivicoltura ed oleificio.

Il tipo industriale ha le seguenti specializzazioni di cui alcune distinte in sezioni.

Costruttori navali:

Meccanici, con le sezioni:

Conduttori di macchine agrarie; montatori; motoristi; modellisti per fonderie; fonditori; disegnatori di macchine; fucinatori; aggiustatori; tubisti, carpentieri in ferro; macchine utensili.

Elettricisti, con le Sezioni:

Saldatori elettrici e ossiacetilenici; installatori per impianti a bassa tensione; installatori per impianti ad alta tensione; bobinatori di macchine elettriche; taratori strumenti di misura.

Chimici, con le Sezioni:

Conduttori di macchine tipiche delle industrie chimiche (filtri pressa-concentratori-essiccatori); conduttori di impianti per la lavorazione degli oli e dei grassi; chimici conciai; verniciatori; tintori; enotecnici.

Falegnami, Tessili; Conservieri; Tipografi ed affini; Cartotecnici; Vetrai; Minerari.

Il tipo edile ha le seguenti specializzazioni:

Scalpellini e marmisti; Decoratori e stuccatori; Murifabbri; Cementisti; Asfaltatori.

Il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni:

Padrone marittimo; Capo-pesca.

Art. 10.

I programmi di insegnamento di cultura generale e quelli per le esercitazioni di lavoro sono stabiliti con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 11.

In uno stesso edificio non possono essere allogate Scuole di tipo diverso.

Art. 12.

I Comuni sono tenuti a provvedere:

a) ai locali scolastici ed alla loro manutenzione e, per le scuole di tipo agrario, ai poderi la cui estensione è stabilita, di volta in volta, nel decreto di istituzione della scuola, a seconda della specializzazione della medesima;

b) all'impianto ed alla fornitura di acqua potabile;

c) alla illuminazione dei locali scolastici.

L'arredamento dei locali scolastici, la fornitura del materiale di cancelleria e di lavoro, compresa tutta l'attrezzatura necessaria a ciascuna specializzazione, spettano alla Regione.

Art. 13.

A capo di ogni scuola è un direttore che vigila sull'indirizzo della scuola, sovraintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare e ne risponde.

Il direttore, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è assistito da un Consiglio di direzione costituito dagli insegnanti di cultura generale, di religione, da un capo-tecnico e da un istruttore pratico.

Art. 14.

Ogni scuola professionale ha un segretario-economo.

Se la Scuola supera i 400 alunni il segretario-economo è coadiuvato da un aiuto-segretario, non di ruolo, fornito almeno di diploma di scuola media di primo grado o di Avviamento professionale, la cui retribuzione annua, corrisposta in dodicesimi, è in misura uguale a quella degli aiuti di segreteria degli istituti di istruzione tecnica dello Stato.

Art. 15.

Ogni Scuola professionale ha un capo-tecnico di ruolo per ciascun corso, un istruttore pratico di ruolo per ciascuna classe.

Art. 16.

In ogni Scuola professionale, di due corsi completi, prestano servizio tre bidelli. Per ogni tre classi in più si assegna un bidello.

Art. 17.

All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo-tecnico, di segretario-economo, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per l'ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; di diploma di laurea in discipline nautiche o titolo equipollente per le scuole di tipo marinaro; del diploma di laurea in ingegneria per tutti gli altri tipi.

Ai concorsi di insegnanti di cultura generale possono partecipare gli abilitati all'insegnamento elementare.

Ai concorsi per capo-tecnico possono partecipare.

a) per le scuole di tipo agrario, i periti agrari;

b) per le scuole di tipo industriale, i periti industriali;

c) per le scuole di tipo edile, i geometri;

d) per le scuole di tipo marinaro, i macchinisti o motoristi navali.

Ai concorsi per istruttore pratico possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale.

Ai concorsi per segretario-economo possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di ragioniere.

Art. 18.

Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli ed esami. Il titolo richiesto è il « compimento superiore ».

Art. 19.

Il personale della Scuola professionale è distinto nei seguenti ruoli:

Direttori ruolo *A*;
Insegnanti, capi tecnici e segretari-economi, ruolo *B*;
Istruttori pratici, ruolo *C*;
Bidelli, ruolo *D*.

Art. 20.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante della Scuola professionale è quello previsto per i direttori e gli insegnanti di cultura generale delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di segreteria è quello degli Istituti di istruzione tecnica dello Stato.

Ai capi-tecnici e agli istruttori pratici si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del corrispondente personale degli Istituti governativi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di servizio è quello del personale subalterno della Regione.

L'Ente preposto al trattamento di quiescenza per tutto il personale della Scuola professionale è quello previsto per gli altri impiegati della Regione.

Art. 21.

I concorsi per il personale insegnante e non insegnante sono indetti dall'Assessore per la pubblica istruzione il quale provvede a tutto quanto attiene allo stato giuridico e tratta tutta la materia inerente all'andamento didattico e disciplinare della Scuola.

Gli Assessori per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, amministrano rispettivamente la Scuola di tipo agrario, industriale, marinaro, edile.

Art. 22.

L'inizio, la durata dell'anno scolastico, i periodi di vacanze sono stabiliti, a seconda dei diversi tipi di scuola, dallo Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 23.

Gli alunni, prima di essere iscritti alla prima classe del corso di tirocinio, sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare se sono fisicamente idonei a sopportare il lavoro del tipo di scuola cui aspirano.

Art. 24.

Per quanto concerne la frequenza, le sanzioni disciplinari, gli esami e le assenze, valgono le norme del capitolo II, del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La cultura generale viene impartita oralmente dall'insegnante anche per mezzo di esercitazioni pratiche.

Art. 25.

Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a spese dell'Assessorato che amministra la Scuola. All'uopo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 26.

Per quanto concerne la conservazione dell'arredamento, del materiale della Scuola e tutti gli atti e registri di segreteria si applicano le norme del regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 27.

Con la legge del bilancio sarà autorizzata la somma annualmente occorrente per il funzionamento delle singole scuole professionali che gradualmente saranno istituite.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 28.

Nell'anno scolastico 1950-51 comincierà a funzionare la prima classe della Scuola professionale, negli anni successivi saranno istituite, di volta in volta, le altre classi fino al completamento dei singoli corsi.

Art. 29.

Entro un anno dalla istituzione di ciascuna Scuola saranno banditi i concorsi di cui all'art. 21 della presente legge.

Fino a quando non saranno banditi i concorsi, il personale della Scuola professionale sarà assunto per incarico dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950

RESTIVO

ROMANO — PELLEGRINO — MILAZZO — BORSELLINO
CASTELLANA — LA LOGGIA

ALLEGATO *A*

REGIONE SICILIANA

SCUOLA PROFESSIONALE

di tipo

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER

Sezione

di

Si attesta che

di *e di*

nato il *a*

ha frequentato con profitto questa Scuola conseguendo la qualifica di (1)

lì,

IL DIRETTORE

(1) Operaio specializzato (per esempio: meccanico conduttore di machine agrarie);

Per le scuole di tipo agrario: Coltivatore generico in agricoltura; coltivatore specializzato in economia montana, zootecnica e caseificio; ortoflorofrutticoltura; ecc. ecc.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, recante norme per l'ordinamento e gli organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 17 luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerata la urgente necessità di apportare alcune modifiche alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, in relazione ad imprescindibili esigenze di ordine organizzativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 1° ottobre 1949, n. 22;

Di concerto con gli Assessori interessati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 agosto 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *B* lettera *f*), *c*), *g*), *h*), *i*), *l*), annesse alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto legislativo.

Art. 2.

All'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

« I limiti delle ore di lavoro straordinario retribuibile, stabiliti nei primi due commi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, sono elevati a 120 ore per non oltre otto unità del personale in servizio presso l'Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale* e per non più di tre unità in servizio presso l'Ufficio stampa. Tali unità sono escluse dal computo di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19 ».

Art. 3.

Il termine previsto dall'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, per l'inquadramento del personale dipendente da Enti locali è prorogato al 31 dicembre 1949.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica dei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con le decorrenze previste dalla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, e dal decreto legislativo 1° ottobre 1949, n. 22, relativamente al disposto degli artt. 1 e 3 e con decorrenza dal 1° gennaio 1950, relativamente al disposto dell'art. 2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

RESTIVO

LA LOGGIA — BORSELLINO
CASTELLANA — PELLEGRINO
— PETROTTA — DRAGO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 17 luglio 1950, registro n. 1, foglio n. 7. — MAURO.

TABELLA *B*

f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale*:

Gruppo *A*:

Grado	5°-7°	Capo dell'Ufficio	n. 1
»	7°-8°	Capi sezione, consiglieri	» 3
»	9°-11°	Primi segretari, segretari, vice segretari	» 4

Gruppo *B*:

Grado	8°	Ragioniere capo	» 1
»	9°-11°	Primi ragionieri, primi revisori ragionieri, vice ragionieri, revisori, vice revisori	» 4

Gruppo *C*:

Grado	9°-13°	personale d'ordine	» 7
Subalterni			» 4
			n. 24

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *C*

ASSESSORATO DELLE FINANZE

PARTE PRIMA *Ripartizione degli uffici*

GABINETTO.

Ragioneria generale della Regione che comprende:

l'Ispettorato regionale del bilancio composto:
dalla Divisione bilancio, studi finanziari e ordinamento personale;
dalla Divisione vigilanza uffici periferici e Enti vari;

l'Ispettorato regionale dei controlli composto:
dalla Divisione entrate e patrimonio;
dalla Divisione spese;

l'Ufficio del personale e la Segreteria (alle dirette dipendenze del ragioniere generale della Regione).

Direzione regionale delle finanze che comprende:
la Divisione degli affari generali e del personale;
la Divisione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
la Divisione delle imposte dirette;
la Divisione del demanio;
la Divisione delle dogane;
la Divisione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
la Divisione del tesoro;
l'Economato regionale;
la Divisione della finanza locale;
l'Ufficio studi.

PARTE SECONDA *Organico provvisorio*

Gruppo *A*:

Grado	4°	Ragioniere generale	n. 1
»	5°	Ispettori regionali	» 2
»	6°	Ispettori superiori, capi divisione	» 4
»	7°	Capi sezioni, ispettori capi	» 8
»	8°	Consiglieri, ispettori	» 8
»	9°-11°	Primi segretari, segretari e vice segretari	» 10
			n. 33

Gruppo *B*:

Grado	7°	Ragioniere capo di 1ª classe	n. 2
»	8°	Ragionieri capi	» 2
»	10°-11°	Primi ragionieri, ragionieri, e vice ragionieri	» 5
			n. 9

Gruppo *C*:

Grado	9°	Archivisti capi	n. 2
»	10°-13°	Primi archivisti, archivisti, applicati ed alunni d'ordine	» 16
Subalterni			» 6
			n. 24
		Totale	n. 66

Gruppo *A*

Grado	5°	Direttore regionale	n. 1
»	5°	Ispettori generali	» 2
»	6°	Ispettori superiori, capi divisione	» 10
»	7°	Capi sezione, ispettori capi	» 10
»	8°	Consiglieri, ispettori	» 10
»	9°-11°	Primi segretari, segretari, vice segretari	» 16
			n. 49

Gruppo *A* o *B*:

Grado	9°-11°	Primi segretari, primi ragionieri, procuratori (IX), segretari, ragionieri, procuratori di 1ª classe (X), vice segretari, ragionieri, procuratori di 2ª classe (XI)	n. 20

Gruppo *C*:

Grado 9° Archivista capo n. 2
» Da primi archivisti ad alunni d'ordine » 28
Subalterni » 15

Totale n. 114

Totale generale n. 180

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *G*

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

PARTE PRIMA *Ripartizione degli uffici*

GABINETTO.

La Direzione regionale dell'industria e del commercio che comprende:
la Direzione degli affari generali e del personale;
la Divisione industria;
la Divisione commercio;
la Segreteria della sottocommissione industria.

PARTE SECONDA *Organico provvisorio*

Gruppo *A*:

Grado 5° Direttore regionale n. 1
» 6° Ispettori superiori, capi divisione » 4
» 7°-8° Capi sezione, consiglieri » 8
» 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari » 16

Gruppo *A* o *B*:

Grado 7°-11° Personale amministrativo » 2

Gruppo *B*:

Grado 8° Ragioniere capo » 1
» 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri » 5

Gruppo *C*:

Grado 9° Archivisti capi » 1
» 10°-13° Da primi archivisti ad alunni d'ordine » 15
Subalterni » 7

Totale n. 60

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

TABELLA *H*

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

PARTE PRIMA *Ripartizione degli uffici*

GABINETTO.

Direzione regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale che comprende:
la Divisione lavoro, e cooperazione;
la Divisione assistenza e previdenza;
l'Ufficio degli affari generali e del personale.

PARTE SECONDA *Organico provvisorio*

Gruppo *A*

Grado 5° direttore regionale n. 1
» 6° Ispettori superiori, capi divisione » 3
» 7°-8° Capi sezione, consiglieri » 4
» 9°-11° Primi segretari, segretari, vice segretari » 8

n. 16

Gruppo *A* o *B*:

Grado 8°-11° Personale amministrativo n. 2

Gruppo *B*:

Grado 7° Personale amministrativo » 1
» 9°-11° Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri » 4

n. 5

Gruppo *C*:

Grado 9° Archivisti capi n. 1
» 10°-13° Da primi archivisti ad alunni di ordine » 12
Subalterni » 9

n. 22

Totale generale n. 45

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

TABELLA *I*

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

PARTE PRIMA *Ripartizione degli uffici*

GABINETTO.

Servizio amministrativo;
Servizio igiene e profilassi;
Servizio assistenza sanitaria;
Servizio zooiatrico.

PARTE SECONDA *Organico provvisorio*

Gruppo *A*

Grado 5°-6° Ispettori generali e direttori capi divisione n. 1
» 5°-6° Ispettori generali medici o medici provinciali di 1ª classe » 1
» 5°-6° Ispettori generali veterinari o veterinari provinciali di 1ª classe » 1
» 7°-8° Capi sezione, consiglieri » 2
» 7°-10° Medici provinciali di 2ª e 3ª classe o aggiunti di 1ª e 2ª classe » 7
» 7°-10° Veterinari provinciali di 2ª e 3ª classe o aggiunti di 1ª e 2ª classe » 2

Gruppo *A* o *B*:

Grado 6°-11° Personale amministrativo » 7

Gruppo *B*:

Grado 6° o 7° Ispettore di ragioneria o ragioniere capo di 1ª classe » 1

Gruppo *C*:

Grado 9°-13° Personale d'ordine » 9
Subalterni » 7

Totale generale n. 38

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

TABELLA *L*

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

PARTE PRIMA *Ripartizione degli uffici*

GABINETTO.

Direzione regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, che comprende:
Divisione I: Turismo;
Divisione II: Spettacolo e sport;
Divisione Amministrativa affari generali e personale.

PARTE SECONDA *Organico provvisorio*

Gruppo *A*

Grado 5°	Direttore regionale	n.	1
» 6°	Capi divisione	»	3
» 7°-8°	Capi sezione, consiglieri	»	5
» 9°-11°	Primi segretari, segretari, vice segretari	»	6

Gruppo *A* o *B*:

Grado 9°-11°	Personale amministrativo	»	12

Gruppo *C*:

Grado 9°-13°	Personale d'ordine	»	11
Subalterni		»	7
		Totale n.	45

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1950, n. 24.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 18 gennaio 1949, n. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e delle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 17 luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana.

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione siciliana le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 3 e 20 febbraio 1948, n. 62 e nelle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 3 e 20 febbraio 1948, n. 62, nonchè nelle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, si applicano nel territorio della Regione siciliana, eccetto quella di cui all'art. 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del governo della Regione siciliana Palermo, 6 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 1. — MAURO.

LEGGE 18 luglio 1950, n. 64.

Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 27 del 22 luglio* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito in Sicilia l'Istituto regionale della vite e del vino, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione potrà istituire Sezioni staccate nel territorio della Regione.

Art. 2.

Ferme restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l'Istituto di cui all'articolo precedente si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:

a) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;

b) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

c) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;

d) favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;

e) stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovraintendendone l'attività;

f) sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con Istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso Istituti nazionali ed esteri specializzati nella viticultura e nella enologia;

g) favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all'estero nonchè istituire enoteche e rappresentanze;

h) fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.

L'Istituto provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.

Art. 3.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da quindici membri, il quale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e vengono nominati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Il Consiglio è composto come appresso:

a) da un rappresentante dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste;

b) da un rappresentante dell'Assessore per l'industria ed il commercio;

c) da un rappresentante dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;

d) da due rappresentanti degli agricoltori;

e) da un rappresentante dei coltivatori diretti;

f) da due rappresentanti dei lavoratori della terra;

g) da un rappresentante degli industriali del vino;

h) da un rappresentante dei commercianti vinicoli;

i) da un rappresentante dei Consorzi per la viticultura ed enologia;

l) da un rappresentante delle cantine sociali;

m) da un rappresentante degli operai enologici;

n) da due tecnici particolarmente competenti in materia vitivinicola.

I componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), saranno scelti su terne presentate dalle rispettive organizzazioni interessate.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) i Senatori, i Deputati nazionali e regionali;

2) i parenti ed affini tra di loro fino al 3° grado incluso;

3) i parenti ed affini fino al 3° grado incluso del direttore dell'Istituto e dei dipendenti di esso.

Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le direttive dell'azione dell'Istituto, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, la istituzione di Sezioni staccate dell'Istituto, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale vi provvede sentito il parere degli Assessori per l'industria ed il commercio e per le finanze.

Tutte le altre deliberazioni sono comunicate in copia ai predetti Assessori. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste anche su richiesta degli Assessori per l'industria ed il commercio e per le finanze, può, entro otto giorni dalla comunicazione, sospendere l'esecuzione.

Entro quindici giorni dalla sospensione l'Assessore per la agricoltura e le foreste provvede, con decreto motivato, sentito il parere degli Assessori per l'industria ed il commercio e per le finanze.

Art. 5.

Il direttore dell'Istituto è nominato in seguito a concorso per titoli ed esami bandito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il direttore, conformemente alle direttive del presidente, sovraintende al funzionamento dell'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

E' nei compiti del direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento delle finalità dello stesso Istituto.

Il direttore interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 6.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto provvede un collegio sindacale di tre membri, dei quali uno nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, uno dall'Assessore per l'industria ed il commercio e uno dall'Assessore per le finanze.

Art. 7.

Per sovvenire alle esigenze di primo impianto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del bilancio della Regione di cui L. 100.000.000 a titolo di anticipazione da recuperare sugli avanzi economici di gestione in ragione del 10 % degli avanzi medesimi.

La suddetta somma di L. 200.000.000 sarà erogata in due esercizi, utilizzando, per l'esercizio corrente, le somme di cui al capitolo 278 dello stato di previsione.

Detta somma sarà iscritta, per ciascun esercizio:

a) per L. 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste;

b) per L. 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato della industria e del commercio;

c) per L. 50.000.000 nella rubrica dell'Assessorato delle finanze.

Per l'esercizio delle attività dell'Istituto è dovuto a favore del medesimo un contributo, da prelevarsi dalla quota di imposta di consumo spettante ai Comuni, nella misura di L. 1 per ogni litro di vino grezzo o lavorato e derivati, consumati nel territorio della Regione.

Art. 8.

L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alle spese per il suo funzionamento oltre che con le eventuali rendite patrimoniali e con il fondo di cui all'articolo precedente, con le entrate derivanti:

a) dal gettito di una tassa a carico degli industriali trasformatori ed esportatori di vino dalla Sicilia ed eventualmente a carico dei produttori fino al limite massimo di L. 0,50 al litro;

b) dalla riscossione di un diritto sugli eventuali certificati ed atti che l'Istituto rilascia;

c) dai contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

La tassa e i diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente sono istituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria ed il commercio e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, adottando in ogni caso le opportune norme a favore dei piccoli proprietari.

Art. 9.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, provvederà ad emettere, con proprio decreto, le norme per l'attuazione della presente legge e lo statuto-regolamento dell'Istituto.

Art. 10.

L'Assessore per le finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessari per la attuazione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1950

RESTIVO

MILAZZO — BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1950, n. 25.

Concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 29 luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerata l'urgente necessità di concedere contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero;

Sulla proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di far conoscere e propagandare i prodotti dell'artigianato siciliano possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione degli artigiani a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero.

Art. 2.

L'istanza per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, corredata dai relativi preventivi di spesa, è sottoposta alla approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità richieste dalla presente legge determina, con proprio decreto,

tenuto conto dell'importanza delle attività programmate, e sentito il parere del Comitato consultivo per l'artigianato, la misura del contributo e le modalità per il pagamento di esso.

E' in facoltà dell'Assessore per l'industria ed il commercio, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo, determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

All'organizzazione dell'attività prevista dall'art. 1 può provvedere direttamente l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Egli può effettuare il pagamento delle relative spese a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di 10 milioni.

La spesa a carico dell'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativo all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 13 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 2. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1950, n. **26**.

Istituzione di borse di perfezionamento per i periti industriali della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerata l'urgente necessità di provvedere al perfezionamento e specializzazione dei periti industriali della Regione;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a conferire borse di perfezionamento in favore dei periti industriali della Regione siciliana per compiere un tirocinio pratico presso aziende industriali.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, la ripartizione delle borse tra le varie categorie di periti industriali e l'ammontare di esse sono stabilite con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato consultivo per l'industria.

Art. 3.

Nel decreto, col quale vengono banditi i concorsi, è indicato il criterio di erogazione delle borse e sono fissati i sistemi di controllo e di sorveglianza, atti a garantire l'amministrazione che gli assegnatari delle borse traggono profitto dall'aiuto loro concesso.

Art. 4.

I periti industriali sono ammessi al tirocinio di cui all'art. 1, previ accordi con le aziende presso le quali l'addestramento sarà svolto.

Art. 5.

Il profitto conseguito nel tirocinio viene certificato da un attestato di perfezionamento.

Art. 6.

Per il pagamento delle spese dipendenti dall'applicazione del presente decreto legislativo l'Assessore per l'industria ed il commercio può valersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Per l'erogazione delle borse previste dal presente decreto legislativo è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e per cinque esercizi finanziari consecutivi, la somma annua di lire 8.000.000.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1949-50 le necessarie variazioni di bilancio, utilizzando le somme comunque iscritte nella parte straordinaria rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 13 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 3. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1950, n. **27**.

Sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerata l'urgente necessità di emanare norme per lo sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere, coordinare ed eseguire in Sicilia studi idrogeologici, ricerche e sondaggi ai fini di una maggiore utilizzazione delle acque sotterranee e per l'esecuzione di opere inerenti all'agricoltura.

In particolare l'Ente esegue:

a) ricerche idro-geologiche per l'esplorazione del sottosuolo a titolo sperimentale e di orientamento, in conformità a programmi approvati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

b) ricerche di acque sotterranee e ricerche geologiche per conto ed a totale carico di enti e privati, sussidiabili o meno a norma delle vigenti leggi.

L'Ente inoltre assiste tecnicamente enti e privati che intendono eseguire ricerche di acque sotterranee e può dare parere, a richiesta dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sui progetti di ricerche di acque per i quali sia domandato il sussidio governativo.

L'Ente potrà, altresì, predisporre ed eseguire studi e ricerche di carattere generale, inerenti ed affini ai compiti suindicati.

Art. 2.

Nei casi di esito favorevole delle ricerche eseguite in applicazione ai compiti di cui all'art. 1, comma *a*), l'acqua rinvenuta sarà utilizzata per il miglioramento e la trasformazione della zona, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e previo rimborso, da parte degli agricoltori interessati, di un'aliquota della spesa, da determinarsi in rapporto al valore dell'acqua.

Le somme così recuperate saranno accantonate in un fondo speciale, destinato alla rinnovazione ed al perfezionamento dell'attrezzatura occorrente ed all'ulteriore adempimento dei compiti di cui al predetto art. 1, comma *a*) del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Ai compiti previsti dall'art. 1 del presente decreto legislativo provvede la « Sezione autonoma ricerche idrogeologiche dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ».

La Sezione ha gestione propria ed assorbe l'attuale Servizio ricerche idrogeologiche dell'Ente.

Direttore della Sezione è un funzionario dell'Ente di grado non inferiore a capo servizio.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione approva il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione e le norme di servizio; approva il rendiconto della Sezione da presentare annualmente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, autorizza le spese ed i prelievi dal fondo di riserva, i movimenti di capitale e gli impegni non considerati nel bilancio di previsione.

Il direttore della Sezione interviene con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli affari che riguardano l'attività della Sezione.

Il Consiglio, inoltre, a mezzo di un apposito Comitato, costituito analogamente a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinamento dell'Ente con decreto legislativo Presidenziale 15 giugno 1949, n. 15, dal presidente e da due consiglieri di amministrazione dell'Ente stesso, particolarmente competenti in rapporto ai compiti della Sezione, delibera:

a) i piani generali degli studi e delle ricerche indicati nell'art. 1, comma *a*), coordinandoli, ove occorra, con gli studi e le iniziative degli uffici ed enti aventi finalità connesse od affini;

b) le norme ed i criteri generali da eseguire nello svolgimento delle attività di cui al comma *a*) dello stesso art. 1;

c) gli eventuali regolamenti interni della Sezione;

d) le operazioni e le transazioni di valore superiore ad un milione di lire.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato della agricoltura.

Esse sono trasmesse, entro cinque giorni, al detto Assessorato, e diveranno esecutive se, nel termine di trenta giorni, non siano restituite con osservazioni.

Art. 5.

Il presidente dell'Ente vigila sul regolare ed efficace svolgimento del servizio, presenta al Consiglio, con le eventuali osservazioni e proposte, le relazioni annuali del direttore della Sezione di cui all'art. 6; designa — sentiti il direttore generale dell'Ente ed il direttore della Sezione — gli impiegati da destinare alla stessa in posizione di comando.

Art. 6.

Il direttore della Sezione esegue e fa eseguire le disposizioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e cura il normale svolgimento del servizio, promuovendo i provvedimenti all'uopo necessari.

Interviene con voto consultivo alle adunanze del Comitato.

Provvede alle operazioni di ordinaria amministrazione e firma, per delega del presidente, gli atti e la corrispondenza relativi, salva la competenza del Comitato.

Presenta annualmente al presidente due distinte relazioni, una sul preventivo ed una sul consuntivo, e predispone il rendiconto annuale di cui all'art. 4, comma primo.

E' a capo del personale della Sezione e propone al presidente i provvedimenti riguardanti il personale stesso.

Art. 7.

La contabilità della Sezione è separata da quella dell'Ente, ed è riassunta da uno speciale ufficio di ragioneria.

L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano iscrive annualmente nel proprio bilancio di previsione la spesa occorrente per il normale funzionamento della Sezione.

Art. 8.

Sugli utili netti della Sezione, risultanti dal bilancio, almeno il 30 per cento deve essere destinato al fondo di riserva della Sezione stessa.

Art. 9.

Nella parte ordinaria del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sarà inscritto un capitolo per provvedere alla spesa necessaria per l'attuazione dei programmi di studi e ricerche, approvati a norma dell'art. 1, lettera *a*).

A tal fine è autorizzato un primo stanziamento di L. 40 milioni da gravare sull'esercizio 1950-51.

Art. 10.

E' altresì, autorizzato lo stanziamento della somma di trecento milioni di lire per la necessaria integrazione della attrezzatura tecnica e di cantiere della Sezione ricerche idrogeologiche, ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa demandati.

Detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria della rubrica « Agricoltura » del bilancio della Regione per:

L. 100.000.000 nell'esercizio 1950-51;
L. 100.000.000 nell'esercizio 1951-52;
L. 100.000.000 nell'esercizio 1952-53.

Art. 11.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 12.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 13.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 13 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 4. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 28.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1949-50 (3° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge regionale 3 febbraio 1950, n. 1;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso alcune variazioni allo scopo di adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate accertate nel corso della gestione e quelle passive ai bisogni manifestatisi nel corso della gestione medesima;
Vista la legge regionale 16 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 1950;
Su parere conforme della Commissione legislativa permanente per la finanza ed il patrimonio, integrata a norma dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dallo Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dallo Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dallo Assessore per le finanze.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 16, si intendono estese anche per la compilazione della prima parte del rendiconto generale per l'anno finanziario 1949-50.

Art. 5.

I fondi accantonati negli esercizi 1946-47 (mese di giugno), 1947-48 e 1948-49 per far fronte agli obblighi derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, con il rendiconto finanziario dell'esercizio 1949-50 sono trasportati al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B* si fa fronte mediante utilizzazione delle maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale siciliana per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed ha effetto per l'anno finanziario 1949-50.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo. Atti del Governo della Regione siciliana Palermo, 13 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 5. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 29.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Deputato regionale avv. Salvatore Scifo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata l'urgenza di accordare una pensione straordinaria alla vedova del deputato regionale avv. Salvatore Scifo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Saieva Raimonda, vedova del deputato alla Assemblea regionale siciliana avv. Salvatore Scifo, è assegnata, a decorrere dall'8 aprile 1950 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire trecentosessantamila annue.

In caso di passaggio a seconde nozze o di premorienza della beneficiaria, la pensione medesima sarà attribuita in ragione di un quarto, a ciascuno dei figli minori Enrico, Gaetano, Franco e Giovanni con diritto di accrescimento fra loro, sino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente si fa fronte utilizzando parte dei fondi disponibili di cui al decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1950, n. 3.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 13 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 6. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1950, n. 30.

Assistenza sanitaria per il personale non di ruolo direttamente assunto dalla Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;

Considerata la necessità, in base alle leggi e alle disposizioni vigenti, di assicurare al personale non di ruolo direttamente assunto dalla Regione l'assistenza sanitaria, analogamente a quanto praticato dallo Stato e dagli Enti locali nei riguardi del personale dipendente;

Considerato che del personale alle dipendenze della Regione, solo quello statale comandato ha titolo per beneficiare delle prestazioni assistenziali dell'E.N.P.A.S., previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare l'assistenza del personale non di ruolo direttamente assunto dall'Amministrazione regionale all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.), che ha già fatto conoscere di essere disposto a dare le sue prestazioni;

Visto il decreto legislativo in data 31 ottobre 1946, n. 350;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 120;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 13 marzo e 14 aprile 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo regionale è autorizzato ad affidare il servizio di assistenza sanitaria del personale non di ruolo assunto direttamente dalla Regione stessa, fino a quando non sarà regolato definitivamente lo stato giuridico del personale medesimo, all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

Il Governo regionale è, altresì, autorizzato a stipulare la apposita convenzione.

Art. 2.

A decorrere dalla data che sarà determinata nella convenzione di cui all'articolo precedente, la Regione verserà all'I.N.A.D.E.L., per il personale non di ruolo, i contributi previsti dall'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120.

Sugli emolumenti spettanti al personale non di ruolo direttamente assunto dalla Regione saranno effettuate le trattenute nella misura prevista dallo stesso articolo.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e nei termini alla di cui legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal primo del mese successivo alla data del presente decreto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 19 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 8. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 31.

Concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la concessione di contributi straordinari in materia igienica e sanitaria;

Considerato che l'assistenza ospedaliera e sanitaria in genere nella Regione siciliana è quanto mai deficiente e che per altro si avverte la necessità di idonei interventi finanziari della pubblica amministrazione per poter provvedere a quanto è indispensabile secondo i moderni concessi igienici;

Sulla proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per il lavoro, la previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare ed accrescere l'attrezzatura sanitaria e di ampliare o rinnovare la sede degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:

a) allo accrescimento, al rinnovo, ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria, nonchè all'ampliamento ed al rinnovo anche mediante nuove costruzioni od al restauro delle relative sedi;

b) all'esecuzione di opere igieniche di carattere urgente ed indispensabili anche se di competenza degli Enti locali;

c) all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura di Enti ospedalieri e di Istituzioni di assistenza destinati alla formazione ed al perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario, nonchè all'accrescimento, ed al rinnovo anche mediante nuove costruzioni od al restauro delle relative sedi.

Art. 2.

Il contributo della Regione da concedere nei casi previsti dall'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per l'attrezzatura da installare.

In casi eccezionali e sempre che risulti comprovato ed accertato con apposita documentazione, che l'ente o l'istitu-

zione interessati non abbiano la possibilità economico-finanziaria di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere e delle attrezzature, quando le istituzioni di dette opere e l'approvvigionamento delle attrezzature rispondano ad un vitale interesse regionale, la spesa può essere sostenuta a totale carico della Regione.

Art. 3.

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge, corredata dei progetti e preventivi di spesa è sottoposta previo parere del medico provinciale competente per territorio, all'approvazione dell'Assessore per l'igiene e la sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento della Regione, determina, con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa.

Art. 4.

La liquidazione del contributo deliberato ai sensi dello articolo precedente è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere e degli impianti.

E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata la ammissione del contributo, di corrispondere, prima che vengano determinate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il quaranta per cento del contributo determinato ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinato, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alla lettera *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, distintamente per ciascuno degli scopi stessi.

Per l'anno finanziario in corso è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui:

L. 245.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *a*);
L. 5.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *b*);
L. 50.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *c*);

dell'art. 1 del presente decreto.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando, per la spesa autorizzata per l'anno finanziario in corso, parte del fondo disponibile sul capitolo n. 648 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1949-50.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16; 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo, Palermo, 19 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* R. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 32.

Modifica alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Considerata la necessità e l'urgenza di modificare la legge sopracitata al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni in essa contenute alle società costituitesi nella Regione dopo il 1° ottobre 1947;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, si applicano anche alle società di cui all'art. 1 della predetta legge costituitesi nella Regione siciliana dopo il 1° ottobre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 21 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 11. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 33.

Autorizzazione della spesa di L. 15.000.000 da utilizzarsi per la concessione di un contributo di integrazione di prezzo in favore dei produttori di citrato di calcio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 29 *luglio* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;

Considerato che appare necessario ed urgente adottare provvedimenti in favore dei produttori di citrato di calcio;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di sovvenire alle condizioni di grave disagio dei produttori di citrato di calcio nella Regione siciliana, è autorizzata la spesa di L. 15.000.000 quale contributo integrativo al fondo, che in complessive L. 45.000.000, sarà costituito presso la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria con una dotazione di L. 30.000.000 da parte dello Stato.

Il fondo di cui al comma precedente, sarà utilizzato dalla Camera agrumaria per la concessione ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48 di un contributo d'integrazione del prezzo.

Art. 2.

La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio sarà determinata dividendo per il quantitativo di citrato di calcio prodotto nella campagna 1947-48 l'importo totale del fondo, di cui all'articolo precedente, al netto delle spese che la Camera agrumaria incontrerà per le operazioni occorrenti e che vengono forfetizzate in centesimi cinquanta per ogni chilogrammo di citrato di calcio.

Art. 3.

La spesa, di cui all'art. 1, è a carico del bilancio della Regione.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 21 *luglio* 1950, *registro n.* 1, *foglio n.* 10. — MAURO.

LEGGE 29 luglio 1950, n. 65.

Stato giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *dell'*8 *agosto* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Classificazione del personale per gruppi e gradi

Il personale civile dipendente dalla Regione è assunto in ruoli secondo le norme della presente legge e di quelle speciali sulle singole amministrazioni regionali.

Il personale stesso è distinto in tre gruppi *A*, *B*, *C*, e classificato in gradi in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personale in classi, la classe costituisce grado.

Salvo disposizioni speciali, il personale degli uffici centrali e periferici di ogni amministrazione è compreso in un ruolo unico.

Art. 2.

Ruoli organici

I ruoli del personale di cui all'articolo precedente sono stabiliti per le singole amministrazioni, in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

I posti di ciascun ruolo non possono essere variati se non con legge.

Art. 3.

Personale subalterno

I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformità alle tabelle che saranno con successive leggi approvate.

I gradi di detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo quanto risulterà dalle tabelle di cui al precedente comma.

Per i ruoli predetti valgono le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Stato giuridico, trattamento economico, ordinamento gerarchico

Lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione ed il suo ordinamento gerarchico, fino a quando non sarà altrimenti provveduto in conformità all'art. 14, lettera *q*) dello Statuto della Regione, sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 5.

Ammissione agli impiegati

L'ammissione nei ruoli del personale dei tre gruppi, di cui all'art. 1, ha luogo mediante concorso per esami secondo le norme generali in vigore per i corrispondenti posti nei ruoli statali e con le preferenze e precedenze stabilite per determinate categorie di concorrenti.

L'assunzione in servizio del personale subalterno è regolata dalle predette norme generali e da quelle speciali stabilite dagli ordinamenti delle corrispondenti amministrazioni della Regione.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli sono costituite secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 7.

Promessa di fedeltà

L'impiegato in prova al momento in cui inizia il servizio deve fare in presenza di due testimoni, avanti al suo superiore diretto o a un suo delegato, solenne promessa secondo la formula seguente: « Prometto di esere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo e alla Regione siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i miei doveri serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Della data promessa è redatto apposito verbale, il cui originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale è consegnata copia.

La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 8.

Giuramento

L'impiegato che passi nei ruoli o che, comunque, abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al suo capo ufficio a al funzionario a ciò delegato in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è conforme a quella della promessa di cui all'articolo precedente, sostituita però la parola « prometto » con la parola « giuro ».

Del prestato giuramento è redatto apposito verbale, il cui originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale è consegnata copia.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 9.

Nomine e promozioni

Le nomine ai gradi superiori al 5° avvengono su deliberazione della Giunta regionale e possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli regionali che abbiano i requisiti di legge.

Per le promozioni fino al grado 5° si osservano le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è unico, la sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei singoli Ministeri.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) il segretario generale della Presidenza della Regione;

b) i direttori regionali dei vari Assessorati o, in caso di loro assenza o impedimento, i funzionari più elevati in grado che abbiano la direzione effettiva dei servizi;

c) il capo del personale dell'Assessorato competente per la materia da trattarsi.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore preposto all'amministrazione interessata.

Un funzionario della Regione, avente grado non inferiore al 9°, vi esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per i funzionari di grado superiore al 5°, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione per il personale subalterno

Presso le singole amministrazioni il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto dal capo del personale, che lo presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, designati, annualmente, con decreto dell'Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 12.

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è unica, ha sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei singoli Ministeri.

La Commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno di grado non inferiore al 4°, che la presiede, e due di grado non inferiore al 6°, nominati annualmente con decreto del Presidente della Regione.

Se nessuno dei componenti della Commissione appartiene all'amministrazione da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano sarà sostituito da un funzionario appartenente alla detta amministrazione, di grado non inferiore al 6°.

All'uopo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, sono nominati annualmente, tanti funzionari di grado non inferiore al 6° quante sono le amministrazioni regionali.

Un funzionario di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

Per i funzionari di grado superiore al 5°, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

I giudizi disciplinari sono promossi dagli Assessori competenti.

Art. 13.

Note di qualifica

Le note di qualifica sono regolate secondo l'art. 12 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, sostituendo il quarto comma di detto articolo con il seguente: « Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo. La qualifica, unitamente alle notizie di cui al secondo comma, sono comunicate, su apposito foglio, all'impiegato che vi appone la firma.

Art. 14.

Assistenza, previdenza, altri benefici

Gli impiegati della Regione godono dei benefici assistenziali previdenziali e di ogni altra natura corrisposti agli impiegati dello Stato ed in misura non inferiore.

Art. 15.

Agevolazioni e concessioni in materia di trasporti

La Regione garantisce al proprio personale le agevolazioni e concessioni in materia di trasporti di persone e cose, vigenti per le categorie ed i gradi corrispondenti delle amministrazioni dello Stato, con le modalità da stabilirsi con apposita legge.

Art. 16.

Trattamento di quiescenza

La pensione ed il trattamento di quiescenza sono regolati secondo le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Presso la Regione è costituito un fondo speciale per le pensioni e gli assegni di quiescenza.

Art. 17.

Attribuzioni del Presidente della Regione, della Giunta regionale, degli Assessori

Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Capo dello Stato, al Consiglio dei Ministri ed ai Ministri sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale e dagli Assessori.

Art. 18.

Attribuzioni del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti

Le funzioni che le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato attribuiscono al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti sono esercitate, per gli impiegati dipendenti dalla Regione, dal Consiglio di giustizia amministrativa e dalle Sezioni della Corte dei conti, istituiti a norma dell'art. 23 dello Statuto per la Regione siciliana.

Art. 19.

Pubblicazioni nella Gazzetta della Regione

Gli atti dei quali le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei bollettini dei Ministeri sono pubblicati, in quanto riguardino gli impiegati della Regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione o nei bollettini dei singoli Assessorati.

CAPITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 20.

I posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono coperti col personale di ruolo dello Stato che, all'atto della pubblicazione della presente legge, presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della Regione ed agli accordi tra il Governo centrale e quello regionale, appartengono all'ordinamento regionale.

Detto personale è inquadrato nel ruolo della corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

I posti che, dopo l'inquadramento di cui ai commi precedenti, rimangono vacanti, sono coperti mediante promozioni effettuate secondo le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

Dopo effettuate le promozioni di cui al comma precedente, i posti eventualmente rimasti vacanti nei gradi non iniziali sono coperti mediante promozioni del personale di grado immediatamente inferiore, aventi una anzianità di servizio nel grado non inferiore alla metà di quella richiesta.

Art. 21.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente non si applicano al personale che abbia già conseguito una promozione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, o che nell'amministrazione dello Stato dalla quale proviene abbia beneficiato, nell'ultimo grado ricoperto all'atto del passaggio dallo Stato alla Regione, di simile agevolazione.

Art. 22.

Il personale non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1949 negli uffici dell'amministrazione regionale, è inquadrato in un ruolo transitorio, ai sensi delle disposizioni vigenti per il

personale non di ruolo dello Stato e con le modalità dalle stesse previste.

In detto ruolo transitorio è compreso il personale, semprechè in servizio alla data del 1° giugno 1950, anche se provenienti da Istituti pubblici ovvero da Enti dipendenti, vigilati o controllati dall'amministrazione regionale o da quella statale, che alla data anzidetta abbia comunque compiuto due anni di servizio effettivo o che compia detto periodo successivamente a tale data.

Per il personale proveniente dall'Alto Commissariato della Sicilia che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti sarà computato, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato presso il Commissariato predetto.

L'inquadramento è effettuato con decreto dell'Assessore competente.

Art. 23.

Il limite di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto ad un anno per i reduci, combattenti ed assimilati e per gli invalidi di guerra.

Art. 24.

I posti del grado iniziale di ciascun gruppo delle amministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti al personale di cui all'articolo 22 mediante concorsi interni da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni vigenti, prescindendo dal limite di età. Nella determinazione del numero dei posti di grado iniziale da porre a concorso si terrà conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori.

Conseguentemente i vincitori del concorso, in eccedenza rispetto ai posti disponibili nel grado ininiziale, saranno considerati in soprannumero.

Mediante concorsi interni sarà, altresì, provveduto per il passaggio nel ruolo del personale inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 22.

Art. 25.

Gli impiegati di ruolo degli enti locali ed i segretari comunale e provinciali, nonchè gli impiegati di ruolo degli Istituti di diritto pubblico il cui trattamento economico non sia superiore a quello praticato dallo Stato in favore dei propri dipendenti, in servizio al 1° giugno 1950 presso gli uffici centrali della Regione, sono inquadrati nei ruoli delle amministrazioni della Regione presso le quali prestano servizio, previa deliberazione della Giunta regionale, conservando anzianità e grado dell'amministrazione di provenienza.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° agosto 1950, n. 66.

Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *dell'8 agosto* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Acceleramento della procedura di concessione delle terre incolte

Art. 1.

Fermo restando il disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1770, nel caso in cui sulle domande di terre incolte, presentate non oltre il 31 marzo, la Commissione non abbia provveduto entro il 31 luglio successivo, le cooperative richiedenti possono, nel termine di 15 giorni da tale data, avanzare istanza al prefetto della Provincia di tutte o di parte delle terre richieste.

E' vietata la concessione di quei terreni che, a giudizio del Servizio forestale della Regione, per la loro giacitura ed altitudine, oltrechè per le condizioni del manto protettivo, se messi a coltura, possano pregiudicare lo stato dell'economia montana della zona.

Art. 2.

Il prefetto, sentito il presidente della Commissione sulle cause del ritardo del provvedimento, ed udite le parti, provvede, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, con proprio decreto, previo accertamento delle condizioni di coltura delle terre e dell'attrezzatura tecnica e finanziaria della cooperativa. Detto accertamento è eseguito dall'Ispettorato agrario provinciale, che, di tale accertamento redige circostanziata relazione esprimendo motivato parere.

Art. 3.

Il decreto prefettizio, se accoglie in tutto o in parte la istanza della cooperativa, fissa i termini e le modalità della immissione in possesso dei terreni, nonchè le determinazioni provvisorie relative alla misura e al pagamento delle indennità spettanti al proprietario.

Art. 4.

Il decreto del prefetto può essere impugnato soltanto per illegittimità e per eccesso di potere e, nel caso che la Commissione ordinaria si manifesti contraria alla concessione, può essere impugnato relativamente alla misura del canone, secondo le norme vigenti.

Art. 5.

La immissione in possesso dei terreni, in esecuzione del decreto prefettizio, si effettua con l'osservanza delle norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597. In tale sede l'Ispettorato agrario, assistito dalle parti, fissa le norme provvisorie di conduzione.

Art. 6.

Il decreto prefettizio ha efficacia limitata a due annate agrarie e la conserva per tale periodo anche quando, successivamente alla immissione in possesso effettuata nei termini prescritti, la Commissione, avanti la quale il procedimento continua, respinga la domanda di concessione.

Art. 7.

Se la Commissione accoglie la domanda, il nuovo decreto di concessione del prefetto sostituisce, per la parte concessa, il precedente decreto di autorizzazione alla provvisoria immissione in possesso, senza che sia necessaria una nuova procedura esecutiva.

Art. 8.

Se la Commissione non accoglie la domanda, la cooperativa, fermo restando il disposto del precedente art. 6, ha diritto al valore delle migliorie dipendenti dalle norme di cui all'art. 5, nonchè delle calorie indotte nel fondo ed è responsabile della inosservanza delle norme provvisorie di conduzione.

Per la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla liquidazione dei rapporti fra le parti, si applicano le norme dei decreti legge 19 ottobre 1944, n. 279, 26 aprile 1946, n. 597 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89.

Art. 9.

I rappresentanti di categoria previsti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sono elevati a cinque.

Essi saranno scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali:

a) due fra i conduttori diretti di aziende agricole di cui uno proprietario e l'altro affittuario;

b) due fra i lavoratori della terra;

c) uno fra gli affittuari coltivatori diretti.

I predetti rappresentanti di categoria durano in carica un anno e sono rinnovabili di anno in anno.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, la istruttoria delle domande può essere disposta dal presidente della Commissione, con propria ordinanza, alla udienza di comparizione.

Al fine di assicurare, in ogni caso, la costituzione del collegio, il presidente della Commissione dispone la sostituzione a tutti gli effetti dei membri con i rispettivi supplenti, che devono, pertanto, essere sempre invitati ad intervenire alle udienze.

Qualora il titolare e il supplente di una categoria, senza giustificato motivo, non intervengano a due sedute consecutive della Commissione per la trattazione delle medesime istanze, il presidente della Commissione può sostituirli, per la trattazione di esse, con il funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale che ha assistito la Commissione.

Art. 11.

Le decisioni della Commissione che riguardano la fissazione delle indennità, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 89, devono essere motivate.

Art. 12.

La decisione sul ricorso di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, deve essere emessa, da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, entro quattro mesi dal deposito di esso.

Art. 13.

La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 14.

Il ricorso per la decadenza si propone dal proprietario con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione, prima di emettere il proprio parere, deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti. Il prefetto provvede, in ogni caso, con decreto. In caso di decadenza della concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per i miglioramenti eseguiti, purchè sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennità provvede la stessa Commissione, entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

Art. 15.

Alle concessioni di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenute avanti la Commissione, a norma dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti o insufficientemente coltivati e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle della presente legge.

Art. 16.

Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di L. 125. Nei casi di trasferta è, altresì corrisposta l'indennità di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Per i componenti, che non siano impiegati dello Stato, la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado 6°.

TITOLO II

Divieto di sub-affitto

Art. 17.

Fermo restando il disposto del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, l'azione di nullità può essere esercitata anche dal subconcessionario coltivatore diretto o dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, il quale avrà diritto a ripetere le spese eventualmente sostenute.

Il subconcessionario coltivatore diretto ha, in ogni caso, il diritto di sostituirsi al concedente, salva soltanto la ripartizione del canone e delle altre prestazioni dovute in proporzione allo appezzamento che egli coltiva.

La competenza a decidere sulle controversie, eventualmente, derivanti da tali riparti è devoluta alle sezioni specializzate di cui all'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Art. 18.

Nel caso che alcuni o tutti gli aventi titolo all'applicazione dell'articolo precedente si costituiscano in cooperativa, l'azione può essere esperita dalla cooperativa stessa nell'esclusivo interesse dei propri associati.

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Ai procedimenti per la trattazione di domande di concessione di terre incolte presentate per il corrente anno, a norma e nei limiti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, continuano ad applicarsi le norme contenute in detto decreto e le precedenti finora in vigore.

Per le domande, che siano state presentate entro il 30 aprile corrente, e sulle quali non sia stato provveduto, entro il 31 luglio corrente, provvederà il prefetto, a norma della presente legge.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. 34.

Concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 29 dell'8 agosto 1950*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 789;

Vista la legge 11 luglio 1913, n. 971, relativa all'istituzione del Giardino coloniale di Palermo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regolamento che disciplina le funzioni amministrative contabili, scientifiche e tecniche dell'Istituto stesso, approvato con decreto legislativo 8 novembre 1917, n. 2148;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° novembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Considerato il beneficio apportato dal Giardino coloniale, nel campo dell'agricoltura e dell'economia isolana, con l'introduzione e l'acclimatazione di piante di origine esotica;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di un intervento finanziario per il mantenimento di tale Istituto mediante la concessione di un contributo annuo;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1949-50, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire un milione al Giardino coloniale di Palermo, quale concorso alle spese di funzionamento del Giardino stesso.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Palermo, 24 luglio 1950, registro n. 1, *foglio n.* 12. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1950, n. 35.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *dell'*8 *agosto* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Vista la legge dello Stato 29 dicembre 1949, n. 958;

Sulla proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 1950;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 21. — L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per gli spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

« Art. 22. — I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale per un periodo da 1 a 20 giorni.

« Art. 23. — Ogni due anni, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio della Regione, una verifica alle sale cinematografiche, ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad opportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre all'Assessorato del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

« Art. 24. — Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

« Art. 25. — I nulla osta di cui agli articoli 21, 22, e 24 sono rilasciati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta:

1) dal Direttore regionale dell'Assessore del turismo e dello spettacolo;

2) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore all'ottavo, dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo;

3) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche;

4) da un rappresentante dei produttori di films;

5) da un rappresentante dei noleggiatori di films;

6) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche che proiettano films a formato ridotto;

8) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza della Regione; uno dall'Assessorato del turismo e dello spettacolo, uno dall'Assessorato dei lavori pubblici; uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dalla organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore regionale dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei nn. 4, 5, 6 e 7, nonchè i tecnici rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo e durano in carica un anno.

Con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta di cui agli artt. 21 e 22 del presente decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogato con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950

RESTIVO

DRAGO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo-Atti del Governo Palermo, 8 agosto 1950, registro n. 1, *foglio n.* 13. — MAURO

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1950, n. **90/A.**
Approvazione dello statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 24 *agosto* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 33 istitutiva della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Vista la proposta relativa allo statuto della Facoltà anzidetta;
Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, che apporta modifiche soltanto al testo dell'art. 4, così originariamente formulato: « Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori della Facoltà e dai professori di ruolo della stessa o di altra Università che abbiano un incarico in uno dei corsi ufficiali di cui all'articolo precedente.
Il Consiglio di Facoltà elegge nel suo seno il preside, in merito al quale valgono tutte le norme comuni alle altre Facoltà »;
Riconosciuta la necessità di approvare lo statuto di detta Facoltà, opportunamente modificando la norma dell'art. 4.

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 30 giugno 1950

RESTIVO

ROMANO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti Presidenza regionale Registro n. 1, *foglio n.* 59. — MAURO.

ALLEGATO

Statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina

Art. 1.

La Facoltà di economia e commercio, istituita dalla Regione siciliana, con la legge 8 luglio 1948, n. 33, comprende quattro anni di corso, al termine dei quali, secondo le norme del presente statuto, viene conseguito il titolo di « dottore in economia e commercio ».

Art. 2.

Gl'insegnamenti ufficiali della Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono fondamentali i seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Diritto commerciale (biennale);
4. Matematica generale;
5. Matematica finanziaria (biennale);
6. Statistica (biennale);
7. Economia politica (biennale);
8. Diritto del lavoro;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Economia e politica agraria;
11. Politica economica e finanziaria;
12. Storia economica;
13. Geografia economica (biennale);
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15. Tecnica bancaria e professionale;
16. Tecnica industriale e commerciale;
17. Merceologia;
18. Lingua francese o spagnola (triennale);
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono complementari i seguenti:

1. Diritto della navigazione;
2. Diritto industriale;
3. Diritto amministrativo;
4. Storia delle esplorazioni geografiche.

Ai predetti si provvede secondo le norme comuni alle altre Facoltà, mediante cattedre di ruolo ed incarichi. I relativi insegnanti costituiscono i « professori ufficiali della Facoltà ».

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, esercitazioni pratiche e colloqui.
Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di laboratorio.

Art. 4.

Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo della Facoltà e da quelli di ruolo di altra Facoltà, della stessa o di altra Università, che tengano per incarico uno dei corsi ufficiali di cui all'articolo precedente.
Ove però vi siano come incaricati più titolari di altre Facoltà, del Consiglio fa parte soltanto il più anziano di ogni Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo della stessa, quando ne avrà almeno tre.
Il Consiglio di Facoltà elegge nel suo seno il preside, per il quale valgono tutte le norme comuni alle altre Facoltà.

Art. 5.

Gli esami si distinguono in speciali e di laurea.
Le Commissioni degli esami speciali sono nominati dal preside della Facoltà, quelle di laurea dal rettore, su proposta del preside.
In merito alla costituzione delle predette commissioni valgono le stesse norme delle altre Facoltà.

Art. 6.

L'esame di laurea consiste nella dissertazione di una tesi scritta e nella discussione di due tesine.
L'argomento della tesi verterà su discipline riguardanti insegnamenti ufficiali, eccetto le lingue.

Art. 7.

Alla Facoltà vengono attribuiti n. 5 posti di ruolo che verranno ricoperti mediante chiamata da parte del Consiglio di Facoltà, di ternati in concorsi nazionali.
I predetti posti di ruolo verranno assegnati alle materie che la Facoltà sceglierà di volta in volta all'atto della chiamata.

Art. 8.

Alla facoltà vengono assegnati n. 5 posti di assistenti di ruolo (compresi gli eventuali lettori per le lingue) che verranno attribuiti agli insegnamenti prescelti di volta in volta dal Consiglio di Facoltà. Ai detti posti, nelle more del concorso, si può provvedere mediante assistenti provvisori con retribuzione pari a quella degli assistenti di ruolo.

Art. 9.

Vengono assegnati per il funzionamento della segreteria della Facoltà un segretario e un applicato.

Art. 10.

La carriera dei professori di ruolo viene regolata secondo le disposizioni dei decreti legislativi 23 marzo 1948, n. 265 e 7 maggio 1948, n. 1003; e secondo le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle successive disposizioni in vigore.
Il trattamento economico dei professori incaricati viene regolato secondo le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 534, e successive disposizioni al riguardo.

Lo stato giuridico ed economico del personale assistente e subalterno, viene regolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Lo stato giuridico ed economico del personale di segreteria, viene regolato secondo le disposizioni vigenti nei riguardi del corrispondente personale universitario statale.

Art. 11.

Circa la carriera degli studenti provenienti da altre Facoltà si applicano le stesse norme previste dallo statuto dell'Università di Messina.

Art. 12.

Le tasse, sopratasse e contributi che versano gli studenti, sono uguali a quelli delle corrispondenti Facoltà statali di economia e commercio.

Art. 13.

Entro il mese di ottobre di ogni anno la Facoltà, in apposita riunione dei professori ufficiali, procederà alla coordinazione dei programmi e alla compilazione dell'orario delle lezioni. Di ciò si darà notizia in un pubblico manifesto.

Art. 14.

Il piano degli studi, in relazione alle materie ufficiali di cui all'art. 2, è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale.
Statistica (I corso).
Economia politica (I corso).
Lingua francese (I corso) a scelta.
Lingua spagnola (I corso) a scelta.
Lingua inglese (I corso) a scelta.
Lingua tedesca (I corso) a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Matematica finanziaria (I corso).
Statistica (II corso).
Economia politica (II corso).
Storia economica.
Ragioneria generale ed applicata (I corso).
Diritto del lavoro.
Lingua francese (II corso) a scelta.
Lingua spagnola (II corso) a scelta.
Lingua inglese (II corso) a scelta.
Lingua tedesca (II corso) a scelta.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Matematica finanziaria (II corso).
Diritto commerciale (I corso).
Scienza delle finanze e diritto finanziario.
Economia e politica agraria.
Geografia economica (I corso).
Ragioneria generale ed applicata (II corso).
Lingua francese (III corso) a scelta.
Lingua spagnola (III corso) a scelta.
Lingua inglese (III corso) a scelta.
Lingua tedesca (III corso) a scelta.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto commerciale (II corso).
Geografia economica (II corso).
Tecnica bancaria e professionale.
Tecnica industriale e commerciale.
Merceologia.
Politica economica e finanziaria.
Un insegnamento complementare.

Elenco degli insegnamenti complementari:

Diritto della navigazione.
Diritto industriale.
Diritto amministrativo.
Storia delle esplorazioni geografiche.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Non può essere ammesso alla prova orale di lingua straniera lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente che sia stato riprovato nella prova orale, o che per qualsiasi motivo non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione, dovrà ripetere anche la prova scritta.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

A) Istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto della navigazione, il diritto industriale.

B) Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto privato, per il diritto del lavoro.

C) Matematica generale, per la matematica finanziaria e per la statistica.

D) Economia politica, per la scienza delle finanze e diritto finanziario; per la politica economica e finanziaria, per la economia e politica agraria.

E) Ragioneria generale ed applicata, per la tecnica bancaria e professionale e per la tecnica industriale e commerciale.

Gli insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gli insegnamenti cui servono di preparazione.

L'esame di laurea consiste:

A) Nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, esclusi gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico e le lingue straniere.

B) Nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra quelle impartite nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 15.

Per la riduzione dei casi relativi alla carriera scolastica degli studenti, non previsti nel presente statuto, si applicano le norme del regolamento sugli studenti di cui al regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e delle successive disposizioni in vigore nelle Università italiane.

RESTIVO

ROMANO

LEGGE 23 settembre 1950, n. 67.
Provvedimenti a favore della società scientifica « Circolo matematico di Palermo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 37 del 30 settembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1950-51 è autorizzata, per la durata di anni due, la concessione di un contributo annuo di lire due milioni alla società scientifica « Circolo matematico di Palermo » quale concorso nelle spese di funzionamento e di potenziamento della società.

Art. 2.

E', altresì, autorizzata, a favore della predetta società, per le spese di riordinamento e riattrezzatura della stessa, la concessione di un contributo straordinario, per l'esercizio 1949-50, di lire sei milioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1950

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 23 settembre 1950, n. 68.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1482, recante norme per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *settembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1482, recante norme per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dal 17 settembre 1949.

Art. 2.

Le funzioni amministrative ed esecutive previste dal predetto decreto legislativo sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 23 settembre 1950, n. 69.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744, concernente modifiche alle disposizioni in materia di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *settembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744, recante modifiche alle disposizioni in materia di bonifica si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dal 17 settembre 1949.

Art. 2.

Le funzioni amministrative ed esecutive previste dal predetto decreto legislativo sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1950

RESTIVO

MILAZZO — FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 23 settembre 1950, n. 70.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *settembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetto dalla data di entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato con le seguenti modifiche:

a) all'art. 13 dopo le parole « nell'albo pretorio » aggiungere le altre « e da inviare, in copia, alla Camera di commercio che ha rilasciato la licenza »;

b) all'art. 17 sostituire il secondo comma con il seguente: « Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al disopra di m. 700 e i panifici a tipo casareccio situati al disopra di m. 300 sul livello del mare ».

c) l'art. 18 della legge stessa è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge al Ministro per l'industria e commercio, sono esercitate, nell'ambito della Regione, dall'Assessore per la industria e commercio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

LEGGE 2 ottobre 1950, n. 71.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 6, concernente modifiche all'ordinamento ed all'organico dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 6, concernente: « Modifiche all'ordinamento e all'organico dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste », con la seguente modificazione:

nella tabella *D*, n. 1) sostituire alla dizione: « Divisione dei miglioramenti fondiari, Servizi speciali e caccia » l'altra: « Divisione dei miglioramenti fondiari, Servizi speciali, caccia e pesca ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 2 ottobre 1950, n. 72.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per la organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero, con la seguente modificazione:

Aggiungere, dopo l'art. 3, il seguente:

« Art. 3-*bis*. Nei casi di partecipazione, ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 15 novembre 1949, n. 32, a fiere, mostre, esposizioni e mercati, che si svolgano all'estero, ai funzionari, inviati in missione per gli opportuni coordinamenti e controlli delle manifestazioni stesse, è dovuto, anzichè il trattamento di missione all'estero, previsto dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate.

La missione con relativo trattamento economico, di cui al comma precedente, è autorizzata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 2 ottobre 1950, n. 73.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 32, concernente modifica alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 32, concernente modifica alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 2 ottobre 1950, n. 74.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 33, concernente autorizzazione della spesa di lire 15.000.000 da utilizzare per la concessione di un contributo di integrazione di prezzo in favore dei produttori di citrato di calcio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 33, concernente autorizzazione della spesa di L. 15.000.000 da utilizzare per la concessione di un contributo di integrazione di prezzo in favore dei produttori di citrato di calcio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA
LA LOGGIA

LEGGE 7 ottobre 1950, n. 75.

Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti.

Art. 2.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a curare la diffusione di bollettini di informazioni di carattere economico-commerciale, con particolare riguardo ai mercati nazionali ed esteri, nei quali i prodotti siciliani hanno possibilità di assorbimento.

A tal fine l'Assessorato dell'industria e del commercio può avvalersi di corrispondenti il cui compenso sarà di volta in volta determinato di concerto con l'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di L. 60.000.000, di cui L. 50.000.000 per i fini previsti dall'art. 1 e L. 10.000.000 per quelli previsti dall'art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 ottobre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1950, n. 37.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, relativa alla concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *del* 7 *ottobre* 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di norme per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1949, numero 45, relativa alla concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario;
Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Sentita la Giunta regionale nella seduta del 1° agosto 1950;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, relativa alla concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario, nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 agosto 1950

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti della Presidenza regionale Palermo, 23 settembre 1950. Registro n. 1, foglio n. 109. — MAURO

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45

Art. 1.

Gli studi e le indagini sistematiche, previsti dall'art. 1 della legge 5 agosto 1949, n. 45, possono comprendere:

1) studi scientifici, sia preliminari e sia diretti alla guida delle indagini geominerarie, ed all'elaborazione dei dati rilevati;

2) rilievi geologici (mineralogici, petrografici, stratigrafici, strutturali, minerogenetici);

3) esplorazioni con assaggio di scavi, trivellazioni, pozzetti, gallerie;

4) rilievi geofisici;

5) analisi di laboratorio su campioni prelevati, ed in genere tutte le operazioni atte a conseguire gli scopi della esplorazione geologico-mineraria che la legge si prefigge.

Art. 2.

Il piano generale di ricerche, di cui all'art. 1 della legge precitata, comprende:

1) l'indicazione geografico-topografica delle zone che siano da considerare indiziate, per le varie sostanze minerali, in base ai risultati degli studi ed indagini di cui al precedente art. 1;

2) L'indicazione dei risultati medesimi, per quanto attiene alla natura, consistenza, genesi e struttura degli indizi mineralizzati riscontrati.

Art. 3.

Nell'esecuzione degli studi ed indagini, indicati nell'art. 1, l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi:

a) dell'opera di Istituti scientifici o di Enti, in base ad appositi accordi, sentito il Consiglio regionale delle miniere;

b) dell'opera di ditte private, specializzate in esplorazioni geo-minerarie, in base a contratti approvati e resi esecutivi dallo Assessorato stesso;

c) dell'opera di tecnici particolarmente competenti in materia geo-mineraria.

Art. 4.

L'aggiudicazione dei lavori, di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, avrà luogo, previo esperimento di incanto, appalto, concorso o licitazione privata, in base a capitolati d'oneri approvati dal Consiglio regionale delle miniere.

Le prestazioni fornite dai tecnici, ai sensi della lettera *c*) dell'articolo stesso, saranno retribuite in base a preventivi di spesa ed onorari approvati dall'Assessore per l'industria ed il commercio, nei limiti delle vigenti tariffe professionali.

Art. 5.

All'esecuzione dei lavori o di servizi di limitata entità, si può provvedere in economia, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

L'Assessorato, può inoltre provvedere all'acquisto di apparecchi, libri, carte ed altro materiale occorrente per il compimento degli studi e delle indagini.

Art. 6.

Per i pagamenti relativi alle prestazioni ed acquisti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, anche se derivanti da accordi o contratti, l'Assessore può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Il controllo tecnologico sui lavori esplorativi in corso di esecuzione, nonchè la certificazione dei lavori eseguiti, e la vidimazione degli stati di avanzamento da servire per le liquidazioni relative ai lavori stessi, sono devoluti all'Ufficio minerario di Caltanissetta.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 76.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 14 *ottobre* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1950 è prorogato, sino al 31 ottobre 1950, il termine stabilito con la legge regionale 2 luglio 1950, n. 49, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge presentato alla Presidenza dell'Assemblea regionale il 30 aprile 1950.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 ottobre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 24 ottobre 1950, n. 77.

Aggregazione dei territori del comune di Noto, alla destra del Tellaro, ai comuni di Modica e di Ragusa, in provincia di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 28 *ottobre* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione di Frigintini, con tutti i territori attualmente incorporati nel comune di Noto e situati alla destra del Tellaro è distacccata dal detto Comune e aggregata al comune di Modica, ad eccezione della contrada San Giacomo, che viene aggregata al comune di Ragusa.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Regione siciliana sarà provveduto alla esatta delimitazione dei confini dei tre Comuni, al riparto delle attività e passività tra gli enti interessati, nonchè a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 ottobre 1950

RESTIVO

LEGGE 30 ottobre 1950, n. 78.

Composizione del Consiglio regionale per l'agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 3 *novembre* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, ratificato e modificato con la legge regionale 19 giugno 1948, n. 19 è sostituito dal presente:

« Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed è composto:

1) dal direttore regionale;

2) dal ragioniere regionale;

3) dal capo della Divisione bonifica e colonizzazione;

4) dal capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;

5) dal capo della Divisione produzione agricola e tutela;

6) dal capo del Servizio forestale;

7) dal capo dell'Ufficio regionale per la riforma agraria;

8) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale;

9) da un rappresentante dell'Associazione dei tecnici agricoli;

10) da un rappresentante delle Unioni delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

11) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;

12) dal direttore dell'Ufficio regionale di Palermo per la Federazione italiana dei consorzi agrari;

13) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

14) da un esperto in rappresentanza dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;

15) da cinque esperti, particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e corporativistica scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste di cui uno tra una terna designata dall'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

16) da due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;

17) da due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

18) da un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;

19) da due esperti in rappresentanza della cooperazione agricola.

I componenti di cui ai nn. 16), 17), 18) e 19) sono nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo dei membri da nominare.

Assiste il Consiglio, quale segretario, un funzionario della Divisione produzione agricola e tutela.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1950

RESTIVO

MILAZZO - LA LOGGIA

LEGGE 30 ottobre 1950, n. 79.

Composizione del Comitato regionale per la bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 3 *novembre* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88, ratificato e modificato con la legge regionale 21 giugno 1948, n. 20, è sostituito dal presente:

« Del Comitato fanno parte:

1) Il direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
2) il provveditore alle opere pubbliche;
3) l'ispettore agrario compartimentale;
4) il ragioniere regionale;
5) il capo della Divisione bonifica e colonizzazione;
6) il capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;
7) il capo della Divisione produzione agricola e tutela;
8) il capo del Servizio forestale;
9) il capo dell'Ufficio regionale della riforma agraria;
10) il direttore regionale della Sanità;
11) il presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia;
12) un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici;
13) un rappresentante dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;
14) un esperto dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;
15) tre esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico-economico e giuridico scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di cui uno fra una terna designata dall'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
16) due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;
17) due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;
18) un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;
19) due esperti in rappresentanza della cooperativa agricola.

I componenti di cui ai nn. 16), 17), 18) e 19) sono nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo dei membri da nominare ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1950.

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 2 novembre 1950, n. 80.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 3 *novembre* 1950).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, concernente applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 novembre 1950.

RESTIVO

DRAGO

LEGGE 16 novembre 1950, n. 81.

Modifiche alle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 81.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 44 *del* 18 *novembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, si applicano anche alla trasformazione o sistemazione delle vie rurali di uso pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia ed aventi carattere trazzerale.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 8 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« L'importo delle spese generali e degli oneri vari da corrispondere ai concessionari viene determinato forfettariamente nella misura del 2% dell'importo delle opere, ivi comprese le spese di progettazione ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 novembre 1950

RESTIVO

MILAZZO FRANCO LA LOGGIA

LEGGE 24 novembre 1950, n. 82.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 25 *novembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1950, è prorogato, fino a quando il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 non sia approvato con legge e, comunque non oltre il 31 dicembre 1950, il termine stabilito con la legge regionale 13 ottobre 1950, n. 76, per l'esercizio provvisorio secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge presentato alla Presidenza dell'Assemblea regionale il 30 aprile 1950.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 novembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° dicembre 1950, n. 83.

Applicazione della legge 30 luglio 1950, n. 575, agli Enti locali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 2 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni della legge 30 luglio 1950, n. 575, si applicano agli Enti locali della Regione siciliana.

Art. 2.

I bilanci dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, relativi all'esercizio finanziario 1950 sono trasmessi alla Commissione centrale per la finanza locale ai fini della concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e dell'assunzione di mutui ai sensi della legge 30 luglio 1950, n. 575 e degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1950

RESTIVO

LEGGE 1° dicembre 1950, n. 84.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n, 26, concernente istituzione di borse di perfezionamento per i periti industriali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 2 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 26, concernente istituzione di borse di perfezionamento per i periti industriali della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° dicembre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 85.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, concernente concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere, e per opere igieniche di carattere urgente nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 16 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, concernente concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere, e per opere igienche di carattere urgente nella Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 86.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1950, n. 3, concernente variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1949-50 (1° Provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 16 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1950, n. 3, concernente variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1949-50 (1° provvedimento).

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 87.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1950, n. 7, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14 maggio 1949, n. 269, recante disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1950, n. 7, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14 maggio 1949, n. 269, recante disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetto dall'entrata in vigore nel territorio nazionale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

PELLEGRINO

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 88.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, concernente l'organico provvisorio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, concernente: « Organico provvisorio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana », con le seguenti modifiche:

Sostituire all'art. 3 il seguente:

« I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti:

a) con il personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato di gruppo *A*, dislocato in Sicilia, nei limiti previsti dall'annessa tabella per il gruppo *A*;

b) con il personale di ruolo o a contratto tipo dello Stato;

c) con il personale non di ruolo, già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

d) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione statale e a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana continuano ad essere regolati dalle norme in vigore ».

Sostituire all'art. 5 il seguente:

« Il personale non di ruolo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3 sarà inquadrato nella categoria che sarà ad esso assegnata dal Consiglio di amministrazione della A.F.D.R.S., sulla base del rapporto informativo del direttore dell'Azienda medesima ed in relazione al servizio prestato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 89.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 9, concernente norme provvisorie sul trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 9, concernente norme provvisorie sul trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 90.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 10, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 26 agosto 1949, n. 702, concernente provvedimenti relativi alla esecuzione delle volture sugli antichi catasti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 10, riguardante applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 26 agosto 1949, n. 702, concernenti provvedimenti relativi all'esecuzione delle volture sugli antichi catasti, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 91.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 11, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 635, concernente proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 11, riguardante l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 635, concernente proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 92

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 12, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto-legge 21 settembre 1949, numero 644, contenente norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti « ad valorem » della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della imposta generale sull'entrata.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 12, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legge 21 settembre 1949, n. 644, contenente nuove norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti « ad valorem » della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della imposta generale sull'entrata, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 93.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 14, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'art. 2, ultimo comma, della legge 21 agosto 1949, n. 638, concernente agevolazioni fiscali relative a concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 14, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, che reca agevolazioni fiscali relative a concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetti dal 21 settembre 1949 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 94.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 15, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1173, riguardante le tasse di bollo sui documenti di trasporto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 15, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, riguardante le tasse di bollo sui documenti di trasporto, con la seguente modifica:

all'art. 1 sopprimere le parole: « con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 95.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 16, concernente disposizioni per la compilazione dei rendiconti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 16, concernente disposizioni per la compilazione dei rendiconti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 96.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, concernente l'istituzione nella parte straordinaria del bilancio della categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, concernente l'istituzione nella parte straordinaria del bilancio della categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 97.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 12 maggio 1950, n. 18, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana delle norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 luglio 1949, n. 556, contenente disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 12 maggio 1950, n. 18, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana delle norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 luglio 1949, n. 556, contenente disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, con la seguente modificazione:

all'art. 1 sopprimere le parole « con effetto dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 98.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 20, concernente proroga di agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 20, concernente proroga di agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 99.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 21, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 16 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 21, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. **100**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, concernente modifiche alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, recante norme per l'ordinamento e gli organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 16 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, concernente modifiche alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1950, n. **101**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 30, concernente l'assistenza sanitaria per il personale non di ruolo direttamente assunto dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 16 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 30, concernente l'assistenza sanitaria per il personale non di ruolo direttamente assunto dalla Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 21 dicembre 1950, n. **102**.

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 23 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore della Società « Bacini siciliani », con sede in Palermo, un contributo annuo di L. 9.000.000 per la durata di anni trenta.

Art. 2.

La concessione del contributo di cui all'articolo precedente è subordinata all'impiego della Società « Bacini siciliani », da contrarre a mezzo di atto di sottomissione:

a) di iniziare i lavori entro un anno dalla data della presente legge;

b) di costruire il bacino entro due anni dalla data di inizio dei lavori;

c) di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto di Palermo e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del medesimo;

d) di concedere ipoteca sul bacino galleggiante.

L'atto per l'accensione dell'ipoteca di cui al comma precedente è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

Art. 3.

Il pagamento della prima rata del contributo di cui alla presente legge avrà luogo dopo un anno dalla notifica da parte della Società « Bacini siciliani » dell'inizio dei lavori di costruzione, mentre il pagamento della seconda rata è subordinato alla avvenuta costruzione ed all'entrata in esercizio del bacino.

Le rate successive saranno pagate di anno in anno posticipatamente.

Art. 4.

Il Governo della Regione ha facoltà di riscattare, in tutto o in parte, le rate di contributo ancora dovute. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo che siano state pagate almeno due rate.

In caso di riscatto, la somma da corrispondere sarà rappresentata dal valore attuale al tasso del 5 % delle rate di cui si anticipa il pagamento.

E' fatto divieto alla Società « Bacini siciliani » di cedere a terzi, in tutto o in parte, le rate di contributo che, in virtù della presente legge, potranno essere concesse.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 1950.

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 23 dicembre 1950, n. **103**.

Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 23 dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Fino a quando non sia diversamente provveduto a norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione siciliana sulla circoscrizione, sull'ordinamento e sul controllo degli enti locali, la materia dei conti consuntivi delle attuali amministrazioni provinciali, delle Amministrazioni comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè del pagamento di titoli di spesa delle attuali Amministrazioni provinciali e delle Amministrazioni comunali e consorziali, è regolata dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

I tesorieri delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali.

Le Amministrazioni delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al prefetto, che vi provvede a mezzo di un commissario.

Per la nomina dei revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 1948. Per le Istituzioni di assistenza e beneficenza aventi amministrazione individuale o un numero di amministratori inferiore a quattro compreso in esso il presidente, i revisori verranno scelti fra i componenti del Comitato di amministrazione del locale E.C.A., su richiesta della istituzione interessata.

La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione entro trenta giorni, nella segreteria dell'Ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il capo dell'Amministrazione, con avviso fisso per otto giorni all'Albo pretorio del comune o della provincia, da pubblicarsi, per le Amministrazioni provinciali, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'Ufficio di segreteria dell'ente.

Art. 3.

Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Prefettura, senza documenti giustificativi.

Nel caso, invece che siano presentati deduzioni, osservazioni o reclami, il conto dovrà essere trasmesso con tutti i suoi documenti giustificativi.

Il prefetto accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, o che può chiedere alle Amministrazioni, l'esatto riporto sul conto dell'esercizio precedente, la integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio, originali o variati.

Art. 4.

Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengono contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorso tre mesi dalla data in cui è venuto alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito, resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. Se la Prefettura ai sensi del terzo comma del precedente articolo, integrerà gli accertamenti con nuove indagini, il predetto termine è prorogato di altri tre mesi dalla data suindicata.

La deliberazione dell'Amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il prefetto su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Nel caso, invece, che le risultanze vengano contestate dal tesoriere o dagli amministratori o da qualsiasi contribuente, ovvero contrastino con l'accertamento sommario effettuato dalla Prefettura, il conto è deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni o i reclami di cui al primo comma dell'articolo precedente o con i rilievi dell'Ufficio di prefettura, conseguenti al predetto accertamento sommario, o estenderlo a tutto il conto.

Il prefetto, entro due mesi dalla presentazione del conto, può chiedere il giudizio del Consiglio di prefettura sui conti approvati ai sensi del primo comma del presente articolo o su singole partite. Il Consiglio di prefettura deve decidere entro il termine massimo di mesi tre.

Art. 5.

La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma quinto e sesto dell'articolo primo della presente legge.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti anche da parte di qualsiasi contribuente, allorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura.

Art. 6.

I conti, fino all'esercizio 1945, delle Provincie e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta un'ordinanza intercolutoria del Consiglio di prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'Ente, con i documenti relativi, quando il prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del Comune o della Provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle Amministrazioni provinciali, la pubblicazione è effettuata altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Entro il termine di cui al comma precedente, i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili, possono prendere cognizione del conto o dei documenti.

Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili od amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il prefetto su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma, si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

L'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 387, è abrogato è sostituito dal seguente:

« Per i conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti insieme con i relativi documenti in conseguenza di incendio, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 del testo unico approvato con decreto legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 8.

Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta di versamento nel c/c costituisce il titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Art. 9.

La nomina dei revisori dei conti delle Provincie è deferita alla Giunta provinciale amministrativa su terne di nominativi proposte dal prefetto.

Art. 10.

Sono abrogati l'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257 e gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 1950.

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 27 dicembre 1950, n. **104.**
Riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 50 *del* 27 *dicembre* 1950)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

La proprietà terriera compresa nel territorio della Regione siciliana è sottoposta agli obblighi ed ai limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Organi della riforma

All'attuazione della riforma agraria sovraintende l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste presso il quale è istituito un Ufficio regionale per la riforma avente il compito di indirizzare, vigilare e coordinare l'attività degli enti ed organi preposti all'esecuzione della presente legge, anche a mezzo dell'Ispettorato agrario compartimentale, che assume la denominazione di Ispettorato agrario regionale.

Nei casi espressamente previsti, l'Assessorato si avvale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che assume la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei Consorzi di bonifica.

Al riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dei Consorzi di bonifica sarà provveduto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, previa deliberazione della Giunta.

Deve essere funzione preminente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia quella di valorizzazione le premesse per la formazione di cooperative tra lavoratori e di cooperative tra i sorteggiati, di cui al successivo art. 40 in modo che sia sempre più diffusa nella Regione la conduzione cooperativistica.

Art. 3.

Comitati provinciali dell'agricoltura

Presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono istituiti, con funzioni consultive, i Comitati provinciali dell'agricoltura, che sostituiscono quelli attualmente esistenti, ed assumono, oltre alle attribuzioni che hanno questi ultimi, quelle ad essi assegnate dalla presente legge.

I Comitati sono costituiti con decreti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Del Comitato fanno parte di diritto:

1) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede;

2) il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale;

3) l'ingegnere capo del Genio civile;

4) il direttore del Consorzio agrario provinciale;

5) un rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

6) un rappresentante dell'Associazione siciliana dei consorzi di bonifica.

Ne fanno parte, altresì, i seguenti membri, i quali durano in carica tre anni;

7) due esperti designati dal Consiglio regionale della agricoltura e delle foreste;

8) due esperti in rappresentanza della cooperazione agricola;

9) due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricoli;

10) un esperto in rappresentanza degli affittuari conduttori diretti di cui all'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 47;

11) due esperti in rappresentanza dei braccianti agricoli e dei coloni e mezzadri;

12) due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti.

I componenti di cui ai numeri 6), 8) e seguenti, sono designati dalle rispettive associazioni in numero triplo dei membri da nominare.

Il presidente del Comitato chiamerà a partecipare alle riunioni l'agronomo condotto, nella cui circoscrizione si trovano le zone alle quali si riferisce l'argomento da trattare, e potrà pure chiamarvi altre persone fornite di specifica competenza.

Potrà, altresì invitare, limitatamente alla trattazione di singole materie riguardanti i cittadini di un dato Comune, un rappresentante del Comune stesso, designato dalla Giunta municipale.

I tecnici e i rappresentanti di cui agli ultimi due commi precedenti non hanno diritto a voto.

Art. 4.

Alle spese per il funzionamento dei Comitati, di cui all'articolo precedente, provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO I

OBBLIGHI DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E FONDIARIA

Art. 5.

Piani generali di bonifica e direttive per la trasformazione

Salvi gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di bonifica e di colonizzazione, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste provvede, avvalendosi, ove occorra, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, alla compilazione di piani generali di bonifica anche in zone non rientranti in comprensori già classificati.

Per le zone non comprese nei piani di cui al comma precedente stabilisce le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura.

I piani generali e le direttive fondamentali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica.

Il decreto di approvazione deve contenere la delimitazione dei terreni compresi nel piano generale e nelle direttive fondametali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'approvazione dei piani generali comporta, per le zone cui si riferiscono, la classificazione di comprensorio di bonifica di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

Salvo quanto previsto dall'art. 7, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione debbono essere compilati entro il termine di centoventi giorni.

Art. 6.

Elementi costitutivi dei piani generali di bonifica e delle direttive per la trasformazione

Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione devono, di regola, prevedere, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, la sistemazione dei seguenti elementi:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione indraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree.

Art. 7.

Piani generali nei perimetri dei Consorzi di bonifica

Per le zone comprese nei perimetri dei Consorzi di bonifica, questi devono presentare i piani previsti dall'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste provvede, nel termine di centoventi giorni, alla compilazione dei piani in luogo dei Consorzi inadempienti.

Art. 8.

Piani particolari

I proprietari di fondi compresi nelle zone cui si riferiscono i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali della trasformazione hanno l'obbligo di presentare ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per ciascun fondo esteso oltre cento ettari, il piano di utilizzazione e di miglioramento da attuare nel fondo stesso.

I piani generali e le direttive fondamentali possono prevedere tale obbligo anche per i proprietari di fondi di minore estensione, con esclusione dei fondi inferiori a venti ettari. Su richiesta dei proprietari di fondi da venti e fino a cinquanta ettari i relativi piani potranno essere redatti dall'Ispettorato agrario provinciale contro rimborso delle spese sostenute.

I piani particolari devono essere presentati nel termine di centoventi giorni dall'avviso, mediante pubblico manifesto a stampa, dell'avvenuto deposito nella Segreteria comunale del decreto assessoriale di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali.

Per i fondi ricadenti in comprensori di bonifica i cui piani siano stati approvati prima della pubblicazione della presente legge, il termine anzidetto decorre dalla data in cui questa entrerà in vigore.

Gli Ispettori provinciali, sentiti i rispettivi Comitati dell'agricoltura, possono, per giustificati motivi, prorogare tali termini di non oltre sessanta giorni.

I piani relativi ai fondi ricadenti nei perimetri dei Consorzi di bonifica debbono essere corredati del parere dei rispettivi Consorzi.

Per i proprietari obbligati alle denunzie previste dal successivo art. 29 la presentazione dei piani deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il piano di conferimento, senza diritto a proroga.

Art. 9.

Omessa presentazione dei piani particolari

Decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'articolo precedente gli ispettori provinciali dell'agricoltura provvedono, entro sessanta giorni, a spese degli inadempienti, alla compilazione dei relativi piani di utilizzazione e di miglioramento.

Gli inadempienti sono inoltre soggetti ad una penale disposta con decreto dell'Assessore in misura pari al doppio dell'importo della spesa sostenuta.

Per il recupero della spesa e della penale di cui ai commi precedenti, si applicano le norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 10.

Approvazione dei piani particolari

I piani particolari, redatti a cura dei privati, comprendenti le opere di miglioramento fondiario, anche indipendenti dal piano generale, sono trasmessi dall'Ispettorato provinciale all'ispettore agrario regionale con parere motivato ed entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'ispettore regionale decide, con le modifiche eventualmente occorrenti, sui piani di cui sopra e su quelli compilati a cura dell'Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Avverso il provvedimento dell'ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro venti giorni dalla notificazione.

L'assessore decide, anche disponendo variazioni ed aggiunte, entro il termine di trenta giorni.

Trascorsi i sessanta giorni senza che l'Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dell'ispettore diviene definitivo, per l'effetto dell'eventuale ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa.

L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa.

Art. 11.

Esenzione dall'obbligo di presentare il piano particolare

I proprietari che abbiano adempiuto agli obblighi nascenti dalle norme in materia di bonifica e di colonizzazione o che, indipendentemente da tali obblighi, abbiano interamente trasformato i loro fondi, sono esonerati, su istanza documentata, dalla presentazione del piano particolare.

L'istanza è presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali, all'ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale, previ gli opportuni accertamenti e sentito il Comitato provinciale, la inoltra entro sessanta giorni all'ispettore regionale proponendone l'accoglimento o il rigetto.

L'ispettore regionale decide entro trenta giorni dalla ricezione.

Il decreto è impugnabile dall'interessato e dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma del terzo comma dell'articolo precedente e l'Assessore decide nel termine di trenta giorni.

In caso di rigetto dell'istanza i termini per la presentazione del piano decorrono dalla data della comunicazione e sono ridotti alla metà dei termini previsti dall'art. 8.

Art. 12.

Vigilanza ed esecuzione dei piani

Sull'attuazione dei piani particolari vigilano gli ispettori provinciali dell'agricoltura, i quali ne informano i Comitati provinciali dell'agricoltura.

Gli Ispettorati, per quanto si attiene alla vigilanza, possono avvalersi dell'opera di tutti gli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste.

La mano d'opera adibita nell'esecuzione dei piani è computata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e successive aggiunte e modificazioni.

Senza pregiudizio della razionale destinazione dei terreni, i piani debbono tendere ad introdurre colture ed ordinamenti che consentano il più alto assorbimento di mano d'opera.

Art. 13.

Sanzioni contro gli inadempienti

Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Comitato provinciale, dispone che l'Ente per la Riforma agraria in Sicilia espropri, a norma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge.

Per la restante parte autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i Consorzi di bonifica ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, la trasformazione ed i miglioramenti previsti dal piano particolare,

Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i Consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto e ne curano la gestione salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo.

Nel caso in cui il proprietario abbia bisogno di sussidio alimentare l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio può corrispondere allo stesso un assegno in ogni caso non superiore al 20 % della fruttificazione percetta al netto delle imposte.

Ultimata la esecuzione delle opere, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opore di trasformazione eseguitevi, nonchè a permanere nel possesso del terreno a garanzia del credito vantato e degli interessi, sino alla estinzione.

In caso di mancato pagamento si procede secondo le norme contenute negli artt. 35 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponde alla somma dovuta.

Art. 14.

Inderogabilità dell'attuazione del piano

La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano approvato, salvo che l'ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. In tal caso determina di quale opere del piano può essere ritardata l'esecuzione.

La esecuzione del piano non può essere ritardata dalla pendenza o dall'esito delle eventuali istanze del privato dirette ad ottenere l'ammissione ai contributi e benefici previsti dalle leggi che regolano la materia.

La decisione dell'ispettore provinciale dell'Agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed al suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Contro la decisione dell'ispettore provinciale della agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, ricorso del presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia all'Assessore per l'agricoltura e le foreste che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni.

Art. 15.

Rapporti pendenti

Entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione.

Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per l'agricoltura e le foreste dichiari, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sono risoluti di diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che rimangono garentite sul fondo.

L'avvenuta risoluzione è attestata, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con certificato da annotarsi a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei diritti sopra indicati.

L'annotazione non può avere luogo senza la prova dell'avvenuta liquidazione.

Ove le parti non abbiano proceduto d'accordo alla detta liquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dalla comunicazione del decreto, di cui al secondo comma, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni.

I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia e compartecipazione, nonchè da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolati dal comma primo del presente articolo.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assessore, con suo decreto, dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con l'esecuzione del piano.

Ove ne riconosca la contabilità, approva la nuova regolamentazione dei rapporti o la determina. Se dichiara la incompatibilità, i rapporti di cui al settimo comma sono risoluti di diritto.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

I titolari di diritti derivanti dai contratti, di cui al comma settimo, possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, dichiarare che intendono recedere dal rapporto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

Ove esistano altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, alla esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 13 della presente legge.

In nessun caso l'inizio dell'esecuzione del piano può essere ritardata oltre novanta giorni dalla sua approvazione.

Art. 16.

Cooperative agricole Contratti miglioratari

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio provinciale dell'agricoltura, può esonerare il proprietario dall'attuazione diretta dei piani particolari in quei terreni che siano stati o vengano concessi a cooperative agricole con contratto miglioratario da approvarsi dallo stesso Assessore quando le medesime per i precedenti o per l'attrezzatura singola e collettiva dei Soci e per la forma di conduzione, diano affidamento del buon esito della trasformazione.

TITOLO II.

OBBLIGHI DI BUONA COLTIVAZIONE

Art. 17.

Ordinamenti colturali

Salvo quanto disposto nel titolo precedente, a partire dall'annata agraria successiva alla emanazione della presente legge e fino a quando non sarà attuata la trasformazione, i conduttori a qualsiasi titolo di fondi estesi oltre 100 ettari hanno l'obbligo di attuare e mantenere ordinamenti colturali atti a conseguire un razionale sfruttamento del suolo col massimo assorbimento di mano d'opera.

Per i terreni che, per la loro giacitura ed altitudine oltre che per le condizioni del manto protettivo, richiedono particolari accorgimenti tecnici per la consevazione del suolo, gli ispettori provinciali dell'agricoltura, di concerto con gli ispettori ripartimentali forestali, possono stabilire odinamenti colturali e criteri di coltivazione anche per aziende estese meno di cento ettari.

Art. 18.

Criteri tecnici generali di coltivazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente gli ispettori provinciali dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale, stabiliscono, per tipi di aziende o per zone omogenee, i criteri tecnici di coltivazione, tenendo conto delle esigenze inerenti ai piani particolari di cui all'art. 8.

Art. 19.

Vigilanza

Sull'osservanza di quanto disposto dall'articolo precedente vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali rilasciano, a richiesta degli interessati, copia del verbale di verifica da cui risulti l'adempimento degli obblighi previsti dal presente titolo.

Tale copia, qualora sia presentata alle Commissioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 24 agosto 1948, n. 21, e successive modificazioni ed aggiunte, entro centottanta giorni dalla data della verifica, equivale al parere dell'ispettore agrario.

Art. 20.

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 17, l'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale, determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare.

Avverso il provvedimento dell'ispettore provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso all'ispettore regionale, la cui decisione è definitiva.

Gli inadempienti sono soggetti ad una penale pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite in conformità dei commi precedenti.

I proventi delle penali sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente e sono dal Comune utilizzati per opere pubbliche di interesse agricolo.

Art. 21

Disposizioni comuni ai titoli precedenti

Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano concessi in enfiteusi, gli obblighi previsti dai titoli I e II fanno carico agli enfiteuti.

Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano gravati di usufrutto, l'obbligo della presentazione del piano di cui all'art. 8 fa carico al titolare della nuda proprietà.

TITOLO III

CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE
DI TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA

CAPO I. — *Conferimento di terreni*

Art. 22
Obbligo del conferimento

La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono.

Art. 23.
Modo del conferimento

La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge, e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi.

Art. 24.
Esclusioni dal computo

Nel calcolo del reddito medio dominicale non si tiene conto dei terreni qualificati in catasto come boschi o incolti produttivi, nonchè di quelli già ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio perchè siano eseguite le opere previste dal règio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e di quegli altri che saranno ceduti allo stesso titolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per le proprietà che comprendono terreni qualificati come agrumeti o terreni irrigui con impianti fissi di presa da sorgenti o corsi d'acqua o da canali o da pozzi e con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla cultura ortalizia; o terreni qualificati come vigneti, la quota massima di imponibile, per la quale, in rapporto al reddito medio, non è prevista dalla tabella alcuna percentuale di conferimento, è aumentata di una percentuale pari al rapporto tra il reddito di tali terreni e quello dominicale complessivo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si ha riguardo allo stato di coltura dei terreni alla data del 7 giugno 1950.

Art. 25.
Esenzioni dal conferimento

Sono esenti dal conferimento, pur computandosi, a norma e salvi i limiti dell'articolo precedente, ai fini della determinazione della quota da conferire:

a) i terreni indicati nell'articolo precedente, per la loro intera estensione;

b) quelli a coltura arborea specializzata;;

c) quelli in cui siano stati interamente adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 2 gennaio 1940, n. 1;

d) quelli irrigui, dotati di stabili opere di canalizzazione, per l'estensione effettivamente irrigabile.

Qualora, per effetto di tali esenzioni, non possa essere in tutto od in parte soddisfatta la quota di conferimento l'esenzione stessa è condizionata limitatamente alla parte non soddisfatta e per una somma pari a cento volte il corrispondente reddito dominicale riferito al 1° gennaio 1943, a graduali investimenti in opere di miglioramento sui terreni dello stesso proprietario, anche in attuazione dei piani di cui agli articoli 8 e 27.

Se, a giudizio dell'Ispettorato agrario regionale, gli investimenti predetti non risultino utili, la relativa somma deve essere impiegata nell'acquisto di cartelle fondiarie.

Ai soli effetti dell'esenzione dal conferimento prevista dal primo comma, si ha riguardo alla condizione dei terreni al 7 giugno 1950.

Art. 26.
Limiti di estensione nelle zone latifondistiche

I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi che, a seguito dell'applicazione delle percentuali di conferimento, residuassero a ciascun proprietario, sono soggetti a conferimento straordinario a norma della presente legge per l'intera estensione eccedente gli ettari duecento.

Restano esclusi dalla superiore estensione:

a) gli agrumeti;

b) i vigneti;

c) i terreni a coltura arborea ed arbustiva specializzata;

d) i terreni irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile.

La disposizione di cui al primo comma non si applica a coloro che, a seguito dei conferimenti, rimangono proprietari di terreno per una estensione che comunque non superi in tutta la Regione, sia in zone latifondistiche, sia fuori di esse, gli ettari trecento, ivi compresi anche i terreni esenti da conferimento.

I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, provvedano entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge ad alienazioni o concessioni enfiteutiche a norma del decreto legislativo del Presidente regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti l'estensione di duecento ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati limitatamente alla corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli, che a cooperative.

Art. 27.
Impegno di trasformazione di aziende

Coloro che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 dovessero rimanere proprietari di meno di 200 ettari di terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 26 e costituenti unica azienda, possono chiedere di restare proprietari di 200 ettari, sempre che si impegnino, per atto di sottomissione, con l'Ente per la riforma agraria in Sicilia a rendere l'azienda modello e pilota mediante l'esecuzione del piano approvato dall'Ente medesimo entro il numero di anni stabilito, sotto pena di conferimento di tutte le terre costituenti l'azienda alla quale si riferisce l'impegno anzidetto.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano di conferimento, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste il quale, con decreto motivato, decide entro trenta giorni, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 28.
Gradualità del conferimento

Il conferimento dei terreni avrà inizio possibilmente da quelli posti nel raggio di 5 chilometri dai Comuni, frazioni di Comuni o borghi rurali.

Art. 29.
Denuncia e sanzioni

Tutti i proprietari o comproprietari di terreni situati nell'ambito della Regione, il cui reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943 non sia inferiore a L. 30.000, sono tenuti a farne denuncia all'Ente per la riforma agraria in Sicilia entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Decorso tale termine si applicherà agli inadempienti una penale da due a dieci volte l'imponibile, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni non denunciati.

Indipendentemente dalla predetta penale la estensione da cónferire è aumentata del 10 per cento se il ritardo della denuncia oltrepassa i centottanta giorni.

La denuncia mendace si ha come non presentata agli effetti delle sanzioni previste nel presente articolo.

Art. 30.
Trasferimenti successivi al 1° gennaio 1948

La proprietà complessiva, soggetta a conferimento a norma degli articoli 22 e 23 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne di quelli derivanti da donazioni in favore di Enti morali di assistenza, beneficenza o istruzione, di quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio, di quelli derivanti da donazioni a carico del patrimonio di uno dei due coniugi in favore di ciascun figlio fino ad un massimo di lire duemilanovecento di imponibile riferito al 1° gennaio 1948, purchè effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 29; nonchè di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14 e successive proroghe.

Non si tiene conto altresì degli atti di vendita o conferimento a società posteriori al 31 gennaio 1948.

Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, qualora appaiano simulati al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge.

Art. 31.
Proprietà indivisa

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 22 e 23 per i terreni in condominio si tiene conto delle quote spettanti a ciascun comproprietario.

Art. 32.
Qualità dei terreni da conferire

La quota da conferire deve possibilmente costituire unico appezzamento e deve comprendere i terreni di media qualità, tenuto conto della fertilità, della ubicazione e degli altri elementi che caratterizzano nel complesso le estensioni soggette a conferimento.

I fabbricati rurali che non hanno funzione di centro aziendale e sono destinati ad abitazione dei coltivatori, con i relativi accessori adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli ed al ricovero degli animali, esistenti nei terreni conferiti, sono compresi nel conferimento.

I fabbricati aventi funzioni di centro aziendale, e gli impianti agricoli, a tipo aziendale, destinati alla irrigazione ed all'approvvigionamento idrico per gli uomini e gli animali, nonchè al ricovero degli animali od alla conservazione degli attrezzi e delle macchine agricole o dei prodotti del fondo o alla trasformazione di questi ultimi, sono compresi nel conferimento allorchè il medesimo comprenda l'intero fondo al cui servizio esclusivo detti impianti erano adibiti.

Nel caso di parziale conferimento del fondo, ove gli impianti ed i fabbricati di cui al comma precedente siano promiscuamente adibiti al servizio dei terreni da conferire e di quelli residui, sia che ricadano negli uni o negli altri, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia determina, in sede di formulazione del piano di conferimento, in rapporto alla loro prevalente destinazione e tenuto conto degli obblighi di trasformazione gravanti sul conferente, gli impianti che debbono essere in tutto od in parte conferiti e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 33.
Facoltà di offerta

Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste dall'articolo precedente.

Se l'offerta è accolta prima dell'approvazione del piano di conferimento e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento.

Art. 34.
Offerta collettiva

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei piani di conferimento a tenore dell'art. 35, più proprietari soggetti a conferimento possono presentare all'Ente per la riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo che offra, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione, senza soluzione di continuità, e, fermi restando i requisiti indicati nel 1° comma dell'art. 32, non deve essere qualitativamente inferiore alla media delle quote singolarmente dovute.

Con l'accettazione da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia del conferimento collettivo, si intendono sostituite le relative parti dei piani di conferimento.

La decisione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve essere data entro sessanta giorni, viene resa pubblica con le norme dell'art. 35 e contro la stessa è ammesso reclamo ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica, la facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a mezzo dei relativi Consorzi.

Art. 35.
Piani di conferimento

In base alle denuncie di cui all'art. 29 e agli opportuni accertamenti l'Ente per la riforma agraria in Sicilia elabora, a norma delle disposizioni che precedono, i piani di individuazione dei terreni da conferire.

I piani sono approvati dall'Ispettore regionale dell'agricoltura e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le proprietà da conferire.

Gli aventi diritti possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, reclamare all'Assessore per l'agricoltura, che decide, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 36.
Efficacia dei piani di conferimento

I piani di conferimento diventano esecutivi, per la parte non impugnata, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e, per quella impugnata, dalla data di pubblicazione nella medesima delle decisioni dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Divenuto esecutivo, il piano ha effetto verso i proprietari anche se, in conseguenza di omessa o inesatta denuncia, i terreni siano indicati sotto i nomi di coloro cui risultino intestati in catasto.

Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti. La normale gestione dei terreni da conferire continua immutata fino alla scadenza dell'annata agraria.

Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione stabilita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

CAPO II.
ASSEGNAZIONE DEI TERRENI CONFERITI

Art. 37.
Titolo dell'assegnazione

I terreni conferiti a norma del presente titolo e quelli espropriati a norma dell'art. 13 del titolo primo, sono assegnati in proprietà ai lavoratori agricoli di cui all'art. 39.

Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o suddivisione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto.

Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta ed, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, semprechè abbiano i requisiti richiesti dal successivo art. 39. In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa.

Art. 38.

Piani di ripartizione

I terreni per i quali i piani di conferimento sono divenuti esecutivi vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Ogni lotto non può essere minore di tre ettari, nè maggiore di sei.

Possono essere assegnati lotti inferiori a tre ettari quando si tratti di terreni di particolare feracità o posti nelle immediate adiacenze dei centri abitati o suscettibili di trasformazione o miglioramento.

Per ciascun lotto è fissato nel piano il corrispettivo.

I piani di ripartizione sono approvati dall'Ispettorato agrario regionale e pubblicati nell'albo pretorio dei Comuni nei cui territori sono inclusi i terreni lottizzati. Di tale pubblicazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, i sindaci ed i proprietari interessati hanno facoltà di ricorrere all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'annunzio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, limitatamente all'ammontare del corrispettivo.

Art. 39.

Formazione degli elenchi

Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capi-famiglia manuali coltivatori, compresi in appositi elenchi che verranno compilati in ciascun Comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal pretore del mandamento e composta dal sindaco del Comune, dal parroco, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentane dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci designato dalla competente Federazione provinciale, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali.

Il segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione.

Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda, da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco di ciascun Comune, i lavoratori agricoli capi-famiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del Comune stesso, anche se residenti in altro Comune, che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le L. 100.

I Comuni che abbiano iscritto nei propri elenchi lavoratori non residenti nel loro territorio debbono darne comunicazione, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, ai Comuni in cui i lavoratori stessi risiedono al fine della esclusione dai rispettivi elenchi.

Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, o di combattenti o reduci, sono redatti due elenchi a parte.

Decadono dal diritto all'inclusione negli elenchi e ne sono cancellati coloro che, dopo l'entrata in vigore della presente legge si siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale, e contro il patrimonio mediante violenza.

A cura dell'Amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dell'entrata in vigore della presente legge, mediante affissione nell'albo pretorio con manifesti affissi nel territorio comunale e con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'Ispettore provinciale dell'agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio. L'ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale.

Art. 40.

Assegnazione dei lotti

L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo invito al sindaco del Comune, nella seconda domenica succesiva alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della notizia di cui al quinto comma dell'articolo 38.

Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti. Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento.

Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i combattenti o reduci, iscritti negli elenchi a parte di cui all'art. 39, si fa luogo a separato sorteggio di una percentuale di quote delle terre da assegnare pari al rapporto tra i predetti e tutti gli aventi diritto al sorteggio.

I mutilati ed invalidi di guerra non sorteggiati in base al precedente comma hanno il diritto di partecipare al sorteggio generale.

Le norme relative ai sorteggi saranno fissate dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, per i terreni che interessano Comuni della stessa Provincia. Per i terreni che interessano Comuni di due o più Provincie, le norme saranno fissate dall'ispettore regionale dell'agricoltura, sentiti i Comitati provinciali interessati.

Art. 41.

Permute fra assegnatari di lotti e cessioni

I sorteggiati, immediatamente dopo il sorteggio e nel relativo verbale, possono permutare i loro lotti.

Indipendentemente da tale facoltà è ammessa tra gli assegnatari, sempre che avvenga entro centottanta giorni dall'ultimo sorteggio, la permuta dei lotti sorteggiati.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di imporre permute fra gli assegnatari al fine di consentire in tutto od in parte la loro permanenza nei lotti coltivati all'atto dell'assegnazione.

La cessione dei lotti nel periodo previsto nel secondo comma dell'art. 37 può essere consentita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, alle condizioni della originaria assegnazione, sempre che sia fatta a favore di altro lavoratore compreso negli elenchi previsti dall'art. 39. Qualsiasi patto in contrario è nullo di pieno diritto.

Art. 42.

Indennità di trasferimento

Per l'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione si applicano le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, se, al momento della consegna dei terreni, la indennità non è stata definitivamente determinata per pendenza di contestazioni, il proprietario ha diritto, sino al pagamento di essa, al 5% annuo del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

Art. 43

Rimborso dell'indennità di trasferimento

La somma anticipata per il pagamento dell'indennità di trasferimento è rimborsata dagli assegnatari mediante rate annuali da stabilirsi applicando le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria.

Art. 44.

Consegna dei terreni agli assegnatari e decadenza dalla assegnazione

La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo alla fine dell'annata agraria in corso all'atto del sorteggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliorie che saranno prescritte dall'ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di pagamento o di esecuzione delle migliorie, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dell'art. 40.

L'inadempiente decade dall'assegnazione appena avvenuto il nuovo sorteggio.

Art. 45.

Assistenza dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia

Spetta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendite e trasformazione dei prodotti, ed in generale a realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura.

L'assistenza tecnica, affidata dal decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, agli agronomi condotti, è coordinata con l'attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari.

Art. 46.

Diritti sui fondi assegnati

Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento o di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sulla indennità.

Analoga conversione ha luogo per i diritti spettanti al concedente del fondo enfiteutico.

I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo od il godimento dei terreni assegnati sono risoluti di diritto, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto della anticipata risoluzione, salvo ai titolari di diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia, compartecipazione, nonchè di concessione a qualsiasi titolo a favore di cooperative, il diritto ad essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

Fermo restando il disposto dell'art. 32, avvenuta l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il rimborso delle migliorie successive alla definitiva determinazione dei valori per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertata e non valutata nella indennità.

L'importo delle migliorie sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso ed il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e rimborsato secondo un adeguato piano di riparto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

Esenzioni fiscali

I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti e formalità, comprese le assegnazioni ai lavoratori, da compiersi in esecuzione della presente legge, sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 48.

Spese per l'attuazione della riforma

Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno destinati alla Regione siciliana in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 646, e degli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria, anche in riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono contributi, concorsi e sussidi.

Art. 49.

Maggiori oneri ed anticipazioni a carico della Regione

Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge ed alle anticipazioni che possono essere richieste ai fini della più rapida attuazione della stessa, sarà provveduto, a carico del bilancio della Regione, entro i limiti che saranno disposti, per ciascun esercizio, con legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di L. 300 milioni, cui si fa fronte con gli avanzi di gestione relativi agli esercizi precedenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 50.

Divieto di nuovi acquisti

Per il periodo di anni venti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti previsti nell'art. 26 per i terreni siti nelle zone ad economia latifondistica ed aventi le caratteristiche indicate nel primo comma dello stesso articolo, non possono essere superati attraverso acquisti a qualsiasi titolo.

L'eventuale superficie eccedente è soggetta a conferimento straordinario a norma del titolo terzo della presente legge.

Art. 51.

Disposizioni incompatibili

Approvati i piani di cui all'art. 35 i terreni da assegnare a norma del titolo III della presente legge non possono essere oggetto di nuove concessioni ai termini del decreto legislativo Presidenziale 28 agosto 1948, n. 21 e successive proroghe e modifiche.

Art. 52.

Norme da applicare per i conferimenti e le espropriazioni

Ai conferimenti previsti dalla presente legge si applicano a tutti gli effetti le norme per le espropriazioni per pubblica utilità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni. Sono dichiarate indifferibili ed urgenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge anzidetta, tutte le espropriazioni ed i conferimenti previsti dalla presente legge.

Art. 53.

Norme di attuazione

Il Governo della Regione è autorizzato:

a) ad emanare norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia agraria, di bonifiche e di colonizzazione;

b) ad emanare, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze, le norme, anche in deroga a quelle vigenti, necessarie per una più sollecita e razionale applicazione della presente legge anche per quanto concerne l'Ufficio regionale della riforma agraria, gli incarichi ai funzionari ed ai tecnici ed esperti incaricati di particolari studi e quant'altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento dei fini su indicati.

Art. 54.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Percentuali di conferimento riferite agli scaglioni di reddito imponibile

SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE	IMPONIBILE MEDIO PER HA Lire									
Lire	1000 e +	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e —
Fino a 30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre 30.000 » 60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
» 60.000 » 100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
» 100.000 » 200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
» 200.000 » 300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
» 300.000 » 400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
» 400.000 » 500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
» 500.000 » 600.000	64	70	76	73	80	85	90	95	95	95
» 600.000 » 700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
» 700.000 » 800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
» 800.000 » 900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
» 900.000 » 1.000.000	32	86	90	93	95	95	95	95	95	95
» 1.000.000 » 1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
oltre 1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame). Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a L. 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a L. 1000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1000 e oltre ».

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100, l'esproprio ha inizio da L. 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da L. 20.000 a L. 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da L. 30.000 a L. 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di L. 100.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100 e reddito totale di oltre L. 60.000, l'esproprio ha inizio da L. 10.000, per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.

Il proprietario ha il diritto a trattenere una quota non superiore al sesto dei terreni da conferire semprechè s'impegni di eseguire i piani particolari di trasfomazione in periodo di tempo almeno di un terzo inferiore a quello stabilito nei piani stessi a mezzo di contratti miglioratari non inferiori a nove anni.

In caso di inadempienza il proprietario è obbligato al conferimento della quota trattenuta maggiorata del 10 per cento.

Palermo, 27 dicembre 1950

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7107057) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.